2024/2233

10.10.2024

RISOLUZIONE (UE) 2024/2233 DEL PARLAMENTO EUROPEO

dell'11 aprile 2024

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione III – Commissione e agenzie esecutive

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione III – Commissione,

— viste le sue decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie esecutive per l'esercizio 2022,

— visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,

— visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per la sanità pubblica e della sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

— vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0139/2024),

— visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 sulla cooperazione in materia di bilancio e sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie,

Priorità politiche

1. ricorda il suo forte impegno nei confronti dei principi e dei valori fondamentali sanciti dal trattato sull'Unione europea (TUE) e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), comprese la buona gestione finanziaria quale prevista all'articolo 317 TFUE e la lotta contro la frode e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 TFUE;

2. sottolinea l'importanza del bilancio dell'Unione per la realizzazione delle priorità politiche dell'Unione, nonché il suo ruolo nell'assistere gli Stati membri in circostanze impreviste come la pandemia di COVID-19, i conflitti internazionali o le crisi e le loro conseguenze; osserva a tale proposito la continua importanza degli investimenti e del sostegno del bilancio dell'Unione per ridurre le disparità tra Stati membri e regioni, per promuovere la crescita economica e l'occupazione, per combattere la povertà e l'esclusione sociale e, quindi, per migliorare la vita quotidiana dei cittadini europei nonché l'impatto economico all'interno dell'Unione; esorta la Commissione a non ridurre il ritmo né indebolire l'ambizione necessari per conseguire gli obiettivi climatici fissati nel Green Deal europeo e sottolinea la necessità di aumentare gli investimenti necessari a tal fine; sottolinea che nel 2022 l'Unione è stata ben lungi dal raggiungere il livello di efficienza necessario a conseguire gli obiettivi climatici stabiliti per il 2030, il 2040 e il 2050;

3. sottolinea che la corretta e tempestiva esecuzione del bilancio contribuisce ad affrontare in modo più efficiente ed efficace le necessità e le sfide in settori strategici diversi; sottolinea che l'esecuzione simultanea di molteplici strumenti con norme diverse e con vincoli temporali, oltre alla pressione della chiusura finale del QFP 2014-2020, può portare a un ritardo nell'esecuzione e a un aumento degli errori, delle irregolarità e delle frodi; ricorda il ruolo di custode dei trattati della Commissione, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;

4. sottolinea il contributo del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) a sostegno degli Stati membri nella ripresa dalle conseguenze economiche e sociali della pandemia di COVID-19 e nella creazione di un'Unione resiliente in grado di affrontare le sfide del futuro; prende atto del contributo dell'RRF e di RePowerEU nell'affrontare le sfide energetiche causate dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina; deplora che gli obiettivi non siano stati definiti meglio e invita la Commissione a monitorare l'attuazione delle azioni correlate da parte degli Stati membri conformemente ai traguardi e agli obiettivi concordati;

5. sottolinea il ruolo cruciale che il bilancio dell'Unione ha svolto nel 2022 nell'affrontare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, nello specifico nel garantire le catene di approvvigionamento alimentare, affrontare le sfide connesse all'energia, sostenere gli Stati membri nell'accoglienza dei rifugiati ucraini e fornire assistenza all'Ucraina nel prendersi cura dei suoi cittadini; osserva che ciò ha messo sotto pressione il bilancio e che sono state utilizzate tutte le misure di flessibilità disponibili; prende atto, a tale proposito, dell'adozione della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP), che riorienta i fondi e raccoglie nuovi fondi; sottolinea l'importanza che la Commissione presenti una tabella di marcia chiara e realistica per rimborsare il debito dell'UE;

6. ricorda l'importanza di una rigorosa applicazione delle regole finanziarie dell'Unione a tutti i programmi e a tutti i beneficiari, al fine di evitare ogni forma di frode, conflitto di interessi, corruzione, doppio finanziamento e riciclaggio di denaro; ricorda, in tale contesto, il ruolo fondamentale dell'architettura antifrode dell'Unione nel suo insieme ed esprime una certa preoccupazione per il rifiuto di alcuni Stati membri di collaborare con uno dei suoi elementi, ossia l'EPPO;

7. ricorda l'importanza di effettuare valutazioni ex post e intermedie dei programmi finanziari creati per rispondere alle crisi, per quanto riguarda la loro pertinenza, coerenza e valore aggiunto europeo, oltre alla conformità e regolarità, all'efficienza, all'efficacia, alle prestazioni e all'impatto economico a lungo termine; osserva che le decisioni relative agli strumenti di risposta alla COVID-19 sono state adottate in tempi estremamente ristretti, sebbene tali strumenti saranno attuati fino al 2026; sottolinea che una risposta rapida non dovrebbe andare a scapito di un adeguato controllo della spesa e invita pertanto la Commissione a trarre insegnamenti da tali strumenti;

8. ricorda l'importanza dell'RRF nell'affrontare la recessione economica in seguito alla pandemia di COVID-19; ricorda che il modello di erogazione dell'RRF prevede obblighi molto meno gravosi per la Commissione e riduce l'onere di controllo della Commissione verso gli Stati membri; esprime preoccupazione per il fatto che la valutazione della Corte ha messo in luce le lacune relative all'RRF nella valutazione preliminare della Commissione e negli audit ex post e ritiene che permangano carenze nei sistemi di rendicontazione e controllo degli Stati membri; esprime preoccupazione per il fatto che tali carenze abbiano portato alla definizione di «traguardi di controllo», il che indica che i pertinenti sistemi degli Stati membri non funzionavano in maniera ottimale quando ha avuto inizio l'attuazione dei piani, con un conseguente rischio per la regolarità della spesa RRF e per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

9. sottolinea il rischio di conflitti di interessi quando i soggetti coinvolti nell'esecuzione del bilancio dell'Unione, a qualsiasi livello, potrebbero essere compromessi per motivi che vanno oltre l'interesse economico; osserva che il quadro giuridico in materia di conflitti di interessi è altamente frammentato negli Stati membri e nelle regioni e chiede che gli orientamenti della Commissione garantiscano chiarezza giuridica e promuovano un'interpretazione e un'applicazione comuni; sostiene le osservazioni della Corte nella relazione speciale 6/2023 secondo cui «L'estrazione di dati, confrontando le informazioni da diverse fonti, può potenzialmente aiutare a individuare possibili conflitti di interessi»;

10. sottolinea il ruolo dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Procura europea (EPPO), dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) nella lotta contro la corruzione; chiede che le capacità dell'EPPO e dell'OLAF, come anche la cooperazione tra di esse, siano ulteriormente rafforzate e che le loro competenze siano definite meglio; apprezza gli sforzi dell'EPPO nelle indagini e nel perseguimento delle frodi e di altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e sottolinea l'importanza della sua piena indipendenza e imparzialità per l'effettivo esercizio delle sue funzioni; rammenta l'importanza di fornire all'EPPO e all'OLAF sufficienti risorse finanziarie e umane; chiede norme comuni anticorruzione applicabili a tutto il personale degli organismi dell'Unione e chiede che il registro interistituzionale per la trasparenza sia reso obbligatorio per tutte le istituzioni e le agenzie dell'UE, al fine di garantire che l'indipendenza che è richiesta ad alcune istituzioni dell'UE non venga pregiudicata; ribadisce la necessità di intensificare gli sforzi nella lotta contro la frode a livello sia dell'Unione che degli Stati membri, in stretta cooperazione con l'EPPO e l'OLAF;

11. mette in evidenza il deterioramento dello Stato di diritto in alcuni Stati membri e sottolinea la grande importanza del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto per la protezione del bilancio dell'Unione; invita la Commissione a utilizzare appieno gli strumenti disponibili per affrontare il chiaro rischio di una violazione grave dei valori dell'Unione e a invocare rapidamente il regolamento sulla condizionalità in caso di violazioni dello Stato di diritto che rischiano di ledere gli interessi finanziari dell'Unione; sostiene il blocco dei fondi dell'Unione fino al pieno soddisfacimento delle condizioni, senza cedere ai ricatti; esorta la Commissione a garantire un approccio unitario, completo e integrato tra i diversi fondi e strumenti legislativi e ad evitare di seguire un approccio tecnocratico e contraddittorio nei vari strumenti di finanziamento;

12. sottolinea, nel contesto del principio dello Stato di diritto, la necessità di garantire norme chiare e l'effettiva separazione dei poteri; sottolinea che tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero rispettare pienamente il principio dello Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura e dovrebbero astenersi dall'agire come sezione disciplinare al di fuori del sistema giudiziario indipendente; sottolinea che, in caso di violazioni del diritto, le istituzioni o gli organi competenti dell'Unione o le autorità nazionali dovrebbero essere responsabili; ribadisce la necessità di evitare procedure inique di denuncia o di segnalazione di irregolarità e che tali procedure dovrebbero basarsi su norme chiare in materia di Stato di diritto

13. prende atto delle misure adottate dalla Commissione nel 2022 a norma del regolamento sulla condizionalità, ma ritiene che siano state introdotte con notevoli ritardi e a seguito di considerazioni politiche di lunga durata; chiede alla Commissione di effettuare valutazioni scrupolose e di assicurare meccanismi di controllo adeguati per garantire la solida gestione finanziaria e la protezione del bilancio dell'Unione nei casi attuali e futuri in cui l'inosservanza dei valori dell'Unione e dello Stato di diritto leda o minacci di ledere gli interessi finanziari dell'Unione;

14. accoglie con favore l'accordo raggiunto nei negoziati sulla revisione delle regole finanziarie dell'Unione nel dicembre 2023; accoglie con favore, in particolare, i miglioramenti relativi alla tracciabilità dei fondi dell'Unione attraverso strumenti digitali e l'interoperabilità che rafforzeranno la protezione degli interessi finanziari dell'Unione, l'estensione mirata del sistema di individuazione precoce e di esclusione alla gestione concorrente dopo il QFP 2027, il riferimento al meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto e ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, così come l'opportunità di razionalizzare il sostegno alle piccole e medie imprese e ai singoli richiedenti attraverso l'introduzione di sovvenzioni di valore molto basso;

15. ricorda alla Commissione che tutte le proposte legislative che hanno un impatto economico, sociale e ambientale significativo devono essere accompagnate da valutazioni d'impatto solide e approfondite, compreso il loro impatto sul costo della vita per i cittadini dell'Unione, sul livello di burocratizzazione per i beneficiari e l'amministrazione e sulle questioni di genere, al fine di garantire una distribuzione equa del bilancio dell'Unione; sottolinea che tali aspetti rientrano nell'agenda «Legiferare meglio» della Commissione; sottolinea che la Commissione dovrebbe eseguire le valutazioni d'impatto in modo completamente neutrale e imparziale; si attende inoltre che la Commissione migliori le analisi costi-benefici delle opzioni interessate potenziando il tasso di partecipazione alle consultazioni pubbliche aperte dei vari portatori d'interessi con opinioni distinte;

16. sottolinea che la parità di genere è uno dei valori fondanti dell'Unione ed è sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE; ricorda l'impegno di lunga data dell'Unione a favore dell'integrazione della dimensione di genere nella definizione delle politiche al fine di individuare e correggere le disuguaglianze, nonché come condizione necessaria per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita, occupazione e coesione sociale; sottolinea l'importanza di proseguire gli sforzi compiuti in particolare nel bilancio di genere, come la metodologia pilota per monitorare la spesa relativa alla parità di genere nel quadro finanziario pluriennale, al fine di garantire che l'integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'Unione sia un successo;

17. ricorda che i settori di spesa soggetti a norme e criteri di ammissibilità più complessi sono più esposti al rischio di errori e creano un onere amministrativo eccessivo per i destinatari del sostegno, in particolare i nuovi arrivati; ribadisce la necessità di semplificare per quanto possibile l'attuazione dei programmi di spesa dell'Unione, trovando il giusto equilibrio con verifiche e controlli solidi; sottolinea che la digitalizzazione della gestione, della rendicontazione e dell'audit dei fondi dell'Unione è fondamentale per migliorare l'accesso dei potenziali destinatari in modo equo e per rendere la gestione dei fondi più efficiente e trasparente per tutti i cittadini;

18. esprime preoccupazione per il fatto che l'adozione tardiva di diversi regolamenti settoriali che disciplinano varie politiche dell'Unione, come la politica di coesione, abbia comportato un ritardo significativo nell'attuazione del periodo di programmazione 2021-2027; esorta ancora una volta la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per continuare ad accelerare l'attuazione delle politiche sul campo con un migliore equilibrio geografico, mantenendo alta l'attenzione sul rispetto delle norme, sulla qualità dei progetti, sul raggiungimento dei risultati e sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione; sottolinea, in tale contesto, il rischio che gli impegni non ancora liquidati incidano sul bilancio dell'Unione, generando eventuali disimpegni significativi che, a loro volta, ridurrebbero il suo impatto; invita la Commissione a comunicare all'autorità di discarico quali misure intende adottare per affrontare tale situazione;

19. invita la Commissione a intraprendere iniziative, come l'assistenza tecnica, per incrementare il tasso di assorbimento negli Stati membri in via permanente; invita la Commissione a monitorare attentamente i progressi in materia di esecuzione negli Stati membri, in particolare nei casi di sottoesecuzione e di bassi tassi di assorbimento, e a fornire all'autorità di discarico un'analisi per paese che identifichi i problemi ricorrenti e le misure adottate per ottimizzare la situazione;

20. sottolinea l'importanza della politica di coesione dell'Unione per la convergenza economica e lo sviluppo territoriale nelle regioni dell'Unione, così come per sostenere la realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali; evidenzia le sinergie dei fondi di coesione in collaborazione con altri programmi dell'Unione, in particolare l'RRF, per ottimizzare l'impatto e l'efficienza della spesa pubblica;

CAPO I

Quadro finanziario pluriennale (QFP)

Dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti europea e gestione finanziaria e di bilancio

Affidabilità dei conti

21. accoglie con favore il fatto che la Corte, nella sua relazione annuale sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 ([1]), ritenga che i conti consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2022 siano affidabili; osserva con soddisfazione che la Corte ha espresso un parere positivo sull'affidabilità dei conti ogni anno dal 2007;

22. osserva che al 31 dicembre 2022 le passività totali ammontavano a 577,2 miliardi di EUR, rispetto ai 445,9 miliardi di EUR di attività totali; osserva inoltre che la differenza di 131,3 miliardi di EUR rappresenta l'attivo netto (negativo), comprendente le riserve e quella parte di spese già sostenute dall'Unione fino al 31 dicembre 2022 che deve essere finanziata da future dotazioni di bilancio;

23. osserva che alla fine del 2022, il valore stimato delle spese ammissibili sostenute dovute ai beneficiari, ma non ancora dichiarate, registrate come ratei passivi, ammontava a 148,7 miliardi di EUR (a fronte dei 129,9 miliardi di EUR nel 2021), di cui 22,6 miliardi di EUR relativi ai ratei passivi dell'RRF;

24. osserva che dopo la fine del periodo di transizione successivo al processo di recesso del Regno Unito, la Commissione ha stimato che, alla data di chiusura del bilancio, i conti dell'Unione presentavano un credito netto verso il Regno Unito di 23,9 miliardi di EUR (a fronte dei 41,8 miliardi nel 2021), di cui si stima che 9,1 miliardi di EUR saranno pagati nei 12 mesi successivi alla data di riferimento; ritiene che qualsiasi importo superiore ai 9,1 miliardi di EUR stimati ricevuti dal Regno Unito dovrebbe essere usato per ridurre il debito accumulato attraverso le attività di assunzione e concessione di prestiti della Commissione;

25. osserva che la Corte ha valutato l'impatto sui conti dell'Unione della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina; accoglie con favore la conclusione della Corte secondo cui tale impatto è stato adeguatamente contabilizzato e comunicato nei conti annuali consolidati;

([1]) GU C, C/2023/103, 4.10.2023.

26. accoglie con favore la conclusione della Corte secondo cui le attività, le passività, le entrate e le spese, comprese quelle relative allo strumento dell'Unione europea per la ripresa «NextGenerationEU» («NGEU»), sono presentate in modo corretto nei conti annuali consolidati;

Legittimità e regolarità delle entrate e delle spese dell'Unione

27. si rammarica del parere negativo sulla legittimità e regolarità delle spese di bilancio dell'Unione espresso dalla Corte per il quarto anno consecutivo; sottolinea l'importanza di rafforzare i meccanismi di controllo della Commissione e degli Stati membri che sono considerati inaffidabili dalla Corte, cosa che compromette l'affidabilità della relazione annuale sulla gestione e il rendimento; prende atto della conclusione della Corte secondo cui le entrate sono prive di errori rilevanti e i sistemi di gestione esaminati dalla Corte sono generalmente efficaci;

28. esprime preoccupazione per la stima della Corte secondo cui il livello di errore per la spesa del 2022 è pari al 4,2 %, più del doppio rispetto alla soglia di rilevanza; osserva che vi è un ulteriore deterioramento rispetto ai due anni precedenti (3,0 % nel 2021 e 2,7 % nel 2020); constata con preoccupazione che la Corte ha rilevato problemi sostanziali nella spesa a titolo di rimborso, che rappresenta il 66 % della popolazione di audit della Corte, in cui il livello di errore stimato è del 6 %; osserva che gli effetti degli errori riscontrati dalla Corte sono ritenuti sia sostanziali che pervasivi per le spese accettate dell'esercizio;

29. constata che la Commissione stima il rischio al pagamento all'1,9 % per il 2022 (simile a quello del 2020 e del 2021), percentuale inferiore alla soglia di rilevanza; osserva che la stima della Commissione del rischio alla chiusura, dopo l'applicazione dei controlli e delle correzioni ex post, è pari allo 0,9 %; prende atto della divergenza tra il tasso di errore complessivo della Corte e il rischio al pagamento della Commissione, che si osserva per le spese di bilancio complessive dell'Unione nel 2022, anche se non in tutti i settori di spesa; osserva che tale divergenza è particolarmente evidente nelle rubriche 1 e 2 come in passato; osserva che le stime della Commissione per il rischio al pagamento sono costantemente nell'intervallo inferiore o al di sotto delle stime statistiche della Corte; accoglie con favore la stima del livello di errore calcolata dalla Corte in quanto indicatore importante dei rischi esistenti; chiede che sia trovata un'intesa comune per evitare tale divergenza tra il tasso di errore complessivo della Corte e il rischio al pagamento della Commissione;

30. ribadisce le preoccupazioni circa l'osservazione della Corte che la valutazione del rischio della Commissione potrebbe sottostimare il livello di rischio in diversi settori; esprime altresì preoccupazione per le carenze ricorrenti individuate dalla Corte nei controlli ex post degli Stati membri sulla rubrica 2, che limitano la possibilità di fare affidamento sul loro lavoro;

31. sottolinea che la stima generale del livello di errore nel bilancio dell'Unione, presentata nella dichiarazione di affidabilità della Corte, è una stima del denaro che non avrebbe dovuto essere versato perché non è stato utilizzato conformemente alle norme e ai regolamenti applicabili, e non un indicatore della frode o della corruzione; deplora che la stima generale del livello di errore nel bilancio dell'Unione possa trasmettere ogni anno un'impressione negativa ai cittadini;

32. ricorda che l'approccio e la metodologia di audit della Corte si basano sulle norme internazionali di audit che richiedono la verifica di un campione casuale e rappresentativo di transazioni dal quale si ottiene una stima del tasso di errore; ricorda che la Corte distingue tra spese a basso rischio, ossia pagamenti basati su diritti in base a norme semplificate, e spese ad alto rischio, ossia pagamenti basati su rimborsi soggetti a norme complesse; osserva che per la spesa del 2022, la Corte ha selezionato il 66 % della popolazione di audit dalla spesa ad alto rischio (63,2 % nel 2021), pari a 110,1 miliardi di EUR, e il 34 % dalla spesa a basso rischio, pari a 56,7 miliardi di EUR; osserva che il tasso di errore stimato dalla Corte per il 2022 (4,2 %) è determinato principalmente dai settori «Coesione, resilienza e valori» (2,5 % del tasso di errore complessivo), «Risorse naturali e ambiente» (0,8 %), «Vicinato e resto del mondo» (0,4 %) e «Mercato unico, innovazione e agenda digitale» (0,3 %), per la maggior parte considerati settori di spesa ad alto rischio dalla Corte; constata che nella sua relazione annuale sulla gestione e il rendimento, la Commissione classifica la spesa in segmenti di rischio più elevato, medio e inferiore; osserva che la Corte usa le categorie di rischio principalmente per determinare la dimensione del campione per sostenere in ultima analisi il parere sulla legalità e la regolarità della spesa, mentre l'uso delle categorie di rischio della Commissione serve a identificare i settori in cui è necessaria una maggiore attenzione gestionale per correggere gli errori; sottolinea che il ricorso a categorie di rischio diverse da parte della Corte e della Commissione ostacola la possibilità che l'autorità di discarico possa effettuare un'analisi comparativa tra errori materiali e errori amministrativi sostanziali;

33. ricorda che l'audit della Corte si concentra sull'anno in esame; ritiene tuttavia che la Corte tenga conto dei risultati di diversi anni nella sua relazione annuale e si concentri maggiormente su settori specifici nelle le relazioni speciali; osserva che, contrariamente a tale metodo, la Commissione tiene conto dell'intero ciclo di vita dei programmi e dei fondi dell'Unione che copre vari anni, così come delle correzioni e dei recuperi successivi alla fine dell'anno in esame; è del parere, tuttavia, che questi approcci diversi non spieghino fino in fondo la grande differenza nella stima del tasso di errore;

34. ricorda che i programmi di spesa dell'Unione sono concepiti per essere pluriennali e che conseguentemente anche i relativi sistemi di controllo e cicli di gestione coprono più anni; ricorda che le stime della Commissione sul rischio alla chiusura hanno una prospettiva pluriennale che tiene conto delle correzioni e dei recuperi nell'arco di diversi anni; osserva che l'approccio della Commissione si basa su prove, definite nelle strategie di controllo che mirano a verificare la conformità con le norme dell'Unione, per stabilire in ultima analisi se sia necessario recuperare fondi dai beneficiari; osserva che l'intervallo del rischio al pagamento, determinato nell'ambito di tale approccio, è il più simile al tasso di errore stimato dalla Corte e che la Commissione lo ritiene la stima migliore per esprimere l'esposizione al bilancio dell'Unione;

35. ritiene che entrambi gli approcci servano a scopi diversi e abbiano i loro vantaggi, svantaggi, punti di forza e debolezze, e che dovrebbero essere utilizzati per completarsi a vicenda, pur comprendendo le differenze e le particolarità, come i diversi concetti di errore e la categorizzazione del rischio utilizzati da ciascuna istituzione; ritiene che il tasso di errore della Corte sia un importante indicatore del rispetto della legittimità e della regolarità dell'esecuzione del bilancio dell'Unione; esprime preoccupazione per la grande divergenza tra i tassi forniti dalla Corte e quelli della Commissione in relazione alle carenze individuate dal lato della Commissione; accoglie con favore, a tale proposito, i risultati, le osservazioni e le raccomandazioni della Corte come un contributo molto utile all'ulteriore miglioramento della gestione e dell'esecuzione del bilancio nell'ambito di diverse modalità di gestione e da parte di tutti i portatori di interessi; deplora che l'analisi del solo rischio ometta il rendimento reale, la qualità, la sostenibilità e il valore aggiunto europeo dei progetti realizzati; ribadisce il proprio sostegno all'approccio e alla metodologia di audit della Corte, che dovrebbero precisare l'impatto delle misure correttive sul livello complessivo di errore, e invita la Commissione a cooperare con la Corte, al fine di aumentare l'armonizzazione e fornire cifre più comparabili;

36. osserva che, su diverse questioni, le conclusioni della Corte e della Commissione sono allineate, in particolare per quanto riguarda le principali fonti di irregolarità nel settore «Coesione» e i rischi più elevati per le misure di mercato e lo sviluppo rurale nel settore «Risorse naturali e ambiente»; osserva che, specificamente nel settore «Coesione», alcuni casi di errori di ammissibilità individuati e quantificati dalla Corte non sono necessariamente considerati inammissibili dalla Commissione; osserva che la Commissione non rileva una base giuridica per qualificare l'errore come un'irregolarità da correggere in linea con la definizione di cui all'articolo 2, punto 36, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) («regolamento sulle disposizioni comuni») e pertanto che la Commissione non può avviare procedure di rettifica finanziaria e tali errori non rientrano nella stima del rischio al pagamento;

37. accoglie con favore che la Commissione abbia migliorato le sue relazioni sulle misure preventive e correttive per proteggere il bilancio dell'Unione da spese illegali e irregolari; osserva che la Commissione ha chiarito che l'importo totale riportato nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento del bilancio come rettifiche finanziarie e recuperi (4,95 miliardi di EUR) comprende le misure preventive e correttive adottate dalla Commissione e dagli Stati membri; osserva che la Commissione ha comunicato 734 milioni di EUR di correzioni nette e 195 milioni di EUR di pagamenti indebiti recuperati dai destinatari finali;

38. osserva che la Corte, nell'esercizio del suo mandato, non svolge indagini sulle frodi, ma tiene conto del rischio di frode; osserva che la Corte trasmette all'EPPO i presunti reati penali che rientrano nelle sue competenze e all'OLAF i presunti casi di frode, corruzione o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione individuati durante lo svolgimento dei suoi audit; osserva che, nel 2022, la Corte ha segnalato all'OLAF 14 casi di presunte frodi e, parallelamente, ha segnalato 6 di questi casi all'EPPO, che finora hanno dato luogo a 6 indagini dell'OLAF e a 3 indagini dell'EPPO;

([2]) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Gestione finanziaria e di bilancio

39. sottolinea che nel 2022 è stato utilizzato il 98,5 % degli stanziamenti di impegno disponibili (179,4 miliardi di EUR su 182,2 miliardi di EUR); osserva che gli stanziamenti disponibili sono stati superiori al massimale del QFP, pari a 179,9 miliardi di EUR, grazie al ricorso a strumenti speciali, giustificati da eventi imprevisti, che hanno utilizzato tutta la flessibilità disponibile nell'ambito del QFP; osserva che è stato utilizzato il 98,1 % degli stanziamenti di pagamento (167,3 miliardi di EUR su 170,6 miliardi di EUR disponibili); elogia la Commissione e l'autorità di bilancio per la sua risposta di bilancio decisa e flessibile alle sfide affrontate nel 2022;

40. osserva con preoccupazione che il totale degli impegni ancora da liquidare, che rappresentano futuri debiti se non disimpegnati, ha raggiunto il massimo storico di 450 miliardi di EUR nel 2022, a causa sia dell'aumento degli impegni relativi al NGEU (con tutti i piani nazionali per la ripresa e la resilienza adottati nel 2022) sia dell'inizio a rilento dell'attuazione del periodo di programmazione 2021-2027; osserva che la Commissione si attende che tale importo aumenti ulteriormente nel 2023 fino a 460 miliardi di EUR e prevede una diminuzione dal 2024 al 2027, quando dovrebbero essere pagati gli importi impegnati sia per il NGEU che per il periodo di programmazione 2021-2027; osserva che circa 90 miliardi di EUR di prestiti non saranno utilizzati e ricorda che la Commissione e gli Stati membri sono attualmente in ritardo rispetto al calendario dei pagamenti stabilito nella decisione di esecuzione che approva i rispettivi piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PRR); osserva che gli impegni nell'ambito del QFP sono ancora in aumento e continueranno ad aumentare nei prossimi anni, a causa dell'avvio a rilento del periodo di programmazione per cui i pagamenti saranno effettuati ancora più in là nel tempo;

41. sottolinea che il tempo disponibile per l'esecuzione dei fondi a gestione concorrente nell'ambito del QFP per il periodo 2021-2027 è più breve rispetto ai precedenti QFP a causa della regola n+2 per l'ultimo anno del periodo; è consapevole delle sfide relative alla gestione e al controllo del totale dei fondi per il QFP e NGEU a causa del loro volume e dei diversi meccanismi di gestione, programmazione, attuazione e controllo; prende atto con preoccupazione delle notevoli differenze nei tassi di assorbimento per Stato membro; si rammarica delle iniziative insufficienti della Commissione, di concerto con gli Stati membri, per aumentare la capacità di assorbimento dei programmi e ottenere in tal modo una riduzione significativa e duratura degli impegni ancora da liquidare; chiede alla Commissione di adottare tutte le misure necessarie e di fornire sostegno amministrativo agli Stati membri, in particolare per migliorare la loro capacità di assorbimento;

42. sottolinea che le proiezioni della Commissione per la riduzione degli impegni da liquidare si basano sull'ipotesi che gli Stati membri compiano realmente maggiori sforzi per accelerare l'assorbimento dei fondi a gestione concorrente del periodo 2021-2027 e che gli adeguamenti tecnici automatici dei limiti dei pagamenti siano sufficienti a coprire il fabbisogno di pagamenti; è preoccupato che queste due ipotesi non vengano soddisfatte e che si crei una situazione molto pericolosa per il bilancio dell'Unione;

43. prende atto dell'avvertimento della Corte secondo cui per i fondi a gestione concorrente 2021-2027 nell'ambito del regolamento sulle disposizioni comuni, il rischio di disimpegno è aumentato in modo significativo a causa di una serie di fattori, in particolare l'avvio lento dovuto all'adozione tardiva dei regolamenti settoriali specifici, la priorità accordata ai restanti fondi strutturali e di investimento europei e al finanziamento del NGEU, il fatto che tali fondi hanno un calendario di pagamento più breve di un anno rispetto al precedente periodo del QFP e la sovrapposizione con i pagamenti del NGEU fino al 2026; sottolinea, pertanto, la raccomandazione della Corte del 2021 secondo cui la Commissione deve garantire un ulteriore supporto consultivo alle autorità nazionali, in modo che tutti gli organi responsabili della gestione e del controllo di tali fondi possano garantire una sana gestione finanziaria;

44. accoglie con favore il ruolo fondamentale delle ONG nel rappresentare la società civile e nel difendere i valori sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta») mentre attuano programmi e progetti finanziati dal bilancio dell'Unione, nel pieno rispetto delle norme finanziarie dell'Unione e della protezione degli interessi finanziari dell'Unione; chiede di garantire che tutti i beneficiari dei finanziamenti dell'Unione, comprese le ONG, che hanno fatto un uso improprio o si sono indebitamente appropriati di fondi dell'Unione o hanno partecipato ad attività contrarie ai valori dell'Unione, tra cui l'incitamento al terrorismo, l'incitamento all'odio, il sostegno o l'esaltazione della violenza, l'estremismo politico e religioso, siano elencati nel sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) e siano bloccati dall'accesso alle istituzioni e ai programmi di finanziamento dell'Unione; ritiene che le frodi, i conflitti di interessi, il doppio finanziamento, la corruzione e il riciclaggio di denaro o l'appropriazione indebita debbano essere prevenuti e affrontati in tutte le situazioni e per tutti i beneficiari, indipendentemente dalla loro natura e dal loro status giuridico (come indicato nella risoluzione del Parlamento del 17 gennaio 2024 sulla trasparenza e responsabilità delle organizzazioni non governative finanziate dal bilancio dell'UE); invita la Commissione ad attuare le raccomandazioni contenute in detta risoluzione;

45. osserva con preoccupazione che il debito dell'Unione è aumentato da 236,7 miliardi di EUR nel 2021 a 344,3 miliardi di EUR nel 2022; osserva che, dell'intero debito, solo la quota del sostegno non rimborsabile del NGEU (185,6 miliardi di EUR, ovvero il 53,9 %) crea un rischio di tasso di interesse per il bilancio dell'Unione; osserva che, a causa dell'aumento dei tassi d'interesse di mercato, il costo dei nuovi finanziamenti del NGEU è aumentato dallo 0,14 % nella seconda metà del 2021 all'1,24 % nella prima metà del 2022, con un ulteriore aumento al 2,60 % nella seconda metà del 2022, il che corrisponde a 0,5 miliardi di EUR di pagamenti di interessi per il NGEU nel 2022, e che un aumento considerevole è previsto per il 2023; esprime preoccupazione per il forte aumento dei tassi di interesse dal 2020, che ha portato a un onere finanziario maggiore per il bilancio annuale; ricorda inoltre che i rimborsi dei prestiti del NGEU dovrebbero iniziare nel 2028 ed essere completati entro il 2058, il che richiederà risorse finanziarie sufficienti; osserva che l'utilizzo massimo del bilancio dell'Unione nel 2022, ricorrendo a tutta la flessibilità disponibile, non consente il rimborso dei debiti, a meno che non si proceda a tagli in altri settori di spesa dell'Unione; invita gli Stati membri a sviluppare e concordare un piano di rimborso con nuove risorse proprie, senza danneggiare il nuovo quadro finanziario pluriennale;

46. osserva che dal dicembre 2022 la Commissione ha messo in atto una nuova strategia di gestione del debito, vale a dire una «strategia di finanziamento diversificata» che consiste nelle tecniche e negli strumenti di finanziamento utilizzati dagli emittenti sovrani; ricorda la relazione speciale 16/2023 della Corte sulla gestione del debito del NGEU, in cui si conclude che la Commissione ha istituito rapidamente il proprio sistema di gestione del debito, consentendo l'avvio tempestivo delle operazioni di prestito e soddisfacendo tutti i requisiti normativi relativi al portafoglio di debito e alla gestione del rischio;

47. sostiene la raccomandazione della Corte secondo cui la Commissione dovrebbe agire in modo più proattivo per garantire che gli strumenti disponibili abbiano una capacità sufficiente per ridurre i rischi di esposizione;

48. osserva che l'esposizione totale del bilancio dell'Unione a causa delle garanzie e delle passività potenziali per i prestiti è aumentata a 248,3 miliardi di EUR, di cui 57,8 miliardi di EUR per un'ulteriore salvaguardia sono stati creati attraverso il Fondo comune di copertura; osserva che tassi di interesse più elevati richiedono anche un tasso di copertura più elevato in futuro;

49. osserva che nel 2022 la Commissione ha modificato la divulgazione delle passività potenziali nei suoi conti consolidati, rendendo estremamente lungo e complesso il raffronto anno per anno; invita la Commissione a rendicontare in modo più chiaro i propri conti annuali per facilitare le conclusioni e l'analisi anche in vista della procedura di discarico;

50. osserva che l'esposizione del bilancio dell'Unione nei confronti dell'Ucraina è aumentata nel 2022 a 15,6 miliardi di EUR, con le relative coperture; osserva con preoccupazione che per il sostegno AMF+ all'Ucraina per un valore di 18,0 miliardi di EUR, concordato alla fine del 2022 ed erogato per tutto il 2023, non sono state necessarie coperture nel Fondo comune di copertura per coprire i rischi di inadempimento, il che mette seriamente a rischio il bilancio dell'Unione, come indicato nel parere 07/2022; richiama l'attenzione sul fatto che le eventuali perdite legate all'AMF+ dovranno essere coperte dai futuri bilanci dell'Unione o dal margine di manovra di bilancio tra il massimale del QFP e il massimale delle risorse proprie; invita la Commissione a prevedere misure aggiuntive per proteggere il bilancio dell'Unione da perdite future relative all'AMF+;

51. osserva che nel 2022 l'inflazione dei prezzi al consumo è aumentata significativamente, incidendo in molti modi sul bilancio dell'Unione, riducendo la dimensione relativa del bilancio dell'Unione e diminuendo l'efficienza dei fondi dell'Unione nel conseguire gli obiettivi nella misura prevista in origine; ritiene che l'inflazione elevata incida sulla proporzione delle entrate da diverse fonti, con una riduzione netta della quota delle risorse proprie basate sull'RNL; sostiene con forza la raccomandazione della Corte affinché la Commissione valuti l'impatto dell'aumento dell'inflazione sul bilancio dell'Unione, al fine di applicare in modo proattivo le misure di attenuazione;

52. accoglie con favore le piattaforme online sulla trasparenza, sviluppate e gestite dalla Commissione, che forniscono dati sull'attuazione dei programmi di spesa dell'Unione e consentono di cercare i destinatari dei finanziamenti dell'Unione e i progetti, come ad esempio il sistema di trasparenza finanziaria, che fornisce le informazioni sui finanziamenti dell'Unione in regime di gestione diretta e indiretta, il quadro di valutazione dell'RRF, la piattaforma di dati aperti sulla coesione e la piattaforma Kohesio;

53. prende atto della metodologia della Commissione per monitorare gli aspetti di genere della spesa a partire dal 2023; ricorda che è stato valutato che solo il 2 % del bilancio dell'Unione ha come obiettivo principale quello di migliorare la parità di genere; invita la Commissione a migliorare tale percentuale integrando la dimensione di genere sin dall'inizio dell'elaborazione dei programmi; ribadisce che sono necessarie informazioni più dettagliate per poter comprendere appieno la maggior parte delle spese (73 %) attualmente classificate come 0* quanto al loro «potenziale di contribuire alla parità di genere»; constata con preoccupazione che la relazione speciale 10/2021 pubblicata dalla Corte dei conti europea ha confermato che il ciclo di bilancio dell'Unione non tiene ancora adeguatamente conto della parità di genere, dato che mancano in larga misura elementi chiave come l'analisi di genere, gli obiettivi e gli indicatori legati al genere e il rispetto dell'obbligo di rendere conto attraverso la presentazione di relazioni;

54. ribadisce la richiesta che sia istituita una linea di bilancio specifica per la parità di genere, in particolare nell'ambito del programma Daphne, alla luce della crisi della violenza di genere che l'Unione si trova ad affrontare; sottolinea l'importanza di rafforzare l'iniziativa specifica Daphne aumentando le risorse a essa destinate, in particolare attraverso misure volte a combattere tutti i livelli e tutte le forme di violenza di genere nei confronti delle donne e delle ragazze e la violenza domestica, conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), nonché a sostenere adeguatamente le vittime; sottolinea altresì l'importanza di utilizzare i fondi strutturali e di investimento europei, come il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), per promuovere la parità di genere, l'occupazione femminile, l'emancipazione femminile, l'imprenditorialità femminile e l'assunzione di ruoli direttivi e manageriali da parte delle donne, come pure le strutture di assistenza a lungo termine; prende atto del fatto che uno studio svolto per conto della commissione FEMM ([4]) mostra che gli uomini sono spesso favoriti rispetto alle donne e ai gruppi emarginati nella progettazione di sussidi e sostegno nell'ambito del pacchetto «Pronti per il 55 %», come pure nell'ambito di altri programmi, politiche e finanziamenti volti a promuovere la transizione verde;

Raccomandazioni

55. sostiene con forza le raccomandazioni della Corte nella sua relazione annuale sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 («Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2022») ([5]) e nelle relative relazioni speciali; invita la Commissione ad attuarle senza indugio e a tenere informata l'autorità di discarico sui progressi dell'attuazione;

56. chiede alla Corte dei conti di:

i) differenziare i tipi di errore e rendere più trasparente il tasso degli errori causati da grave uso improprio, frode o altri reati e degli errori causati dai controlli amministrativi o dall'applicazione imprecisa delle regole;

ii) valutare in misura maggiore anche la qualità, il valore aggiunto europeo, la sostenibilità, il rendimento e la realizzabilità dei progetti attuati;

57. invita la Commissione, in particolare, a:

i) impegnarsi con la Corte al fine di migliorare la comprensione, la convergenza e la comparabilità dei due approcci per gestire le irregolarità;

ii) effettuare una valutazione ex post sull'affidabilità delle proprie stime del rischio alla chiusura per l'esercizio in cui i programmi sono stati chiusi e presentare i risultati della valutazione all'autorità di discarico;

iii) continuare a semplificare le norme e le procedure senza compromettere la qualità dei controlli; e continuare a digitalizzare le procedure di audit;

iv) intensificare gli sforzi per migliorare la trasparenza nell'uso dei fondi, anche per quanto riguarda le informazioni sui beneficiari finali;

([3]) Regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1).

([4]) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/736899/IPOL_STU(2022)736899_EN.pdf.

([5]) GU C, C/2023/103, 4.10.2023.

v) continuare a sostenere la capacità amministrativa delle autorità degli Stati membri; trovare modi per aiutare gli Stati membri a velocizzare l'uso dei fondi dell'Unione e ridurre il livello di impegni da liquidare, in particolare nei fondi a gestione concorrente nell'ambito del regolamento recante disposizioni comuni;

vi) riferire, nell'ambito della sua informativa, in merito alle passività potenziali e a quale sia l'esposizione annuale del bilancio dell'Unione, derivanti dalle garanzie di bilancio e dall'assistenza finanziaria ai paesi terzi, rendendo pubblica la stima dell'esposizione annuale totale;

vii) fornire misure sufficienti per proteggere il bilancio dell'Unione dai diversi rischi identificati, in particolare i RAL, il debito crescente, la maggiore esposizione del bilancio, anche in relazione all'Ucraina, all'aumento dell'inflazione ecc.;

viii) continuare a monitorare il possibile rischio di corruzione e frode in tutti i fondi, ricorrendo al riscontro delle indagini dell'EPPO e dell'OLAF; incoraggiare l'uso sistematico dei sistemi di banche dati Archane ed EDES;

ix) fornire e finanziare l'infrastruttura informatica dell'EPPO per il tempo necessario affinché l'EPPO attui un sistema informatico indipendente e adeguato, al fine di garantire una transizione agevole ed evitare la perdita di dati;

x) assicurare la protezione del bilancio dell'Unione mediante un uso generale e sistematico di sistemi digitali e automatizzati di rendicontazione, monitoraggio e audit e istituire urgentemente un sistema integrato e interoperabile obbligatorio basato, a titolo non esaustivo, sugli strumenti e sulle banche dati esistenti nella rifusione conclusa del regolamento finanziario;

xi) modificare e migliorare il quadro di valutazione della ripresa e della resilienza nonché il rispettivo sito web della Commissione relativo all'RRF, al fine di garantire che l'attuazione, il rendimento e il soddisfacimento degli indicatori siano aggiornati periodicamente, accurati, strutturati con chiarezza e trasparenti;

xii) garantire che l'esito degli audit sia trasparente;

xiii) garantire che tutti gli Stati membri utilizzino i sistemi e i registri centrali per la rendicontazione dei titolari effettivi e dei beneficiari finali;

xiv) valutare l'impatto sul bilancio dell'Unione di un tasso di inflazione costantemente elevato per parecchi anni e individuare strumenti per mitigare i principali rischi che ne risultano;

Rendimento del bilancio dell'Unione

58. prende atto della reintegrazione del lavoro della Corte sul rendimento del bilancio dell'Unione nella sua relazione annuale; si rammarica di notare che il contenuto del relativo capitolo è notevolmente meno approfondito rispetto alla relazione annuale sul rendimento del bilancio dell'anno precedente; si rammarica in particolare che il nesso con gli obiettivi di sviluppo sostenibile sia diventato molto meno evidente nell'attuale assetto; osserva che il lavoro della Corte sul rendimento del bilancio, anche nella relazione annuale 2022, consiste principalmente nella sintesi dei risultati delle relazioni speciali;

59. osserva che la Corte ha dato seguito all'attuazione di 213 delle sue raccomandazioni formulate nel 2019, di cui 179 erano rivolte alla Commissione; osserva che quattro delle 179 raccomandazioni non dovevano ancora essere attuate al momento in cui è stato effettuato l'esame di seguito e che, delle restanti 175 raccomandazioni, la Commissione ne ha attuate 101 in modo completo (58 %), 26 quasi totalmente (15 %), 24 in alcuni aspetti (13 %) e non ne ha attuate affatto 17 (10 %); la Corte non è stata in grado di concludere in 7 casi (4 %) se il soggetto controllato non abbia accettato la raccomandazione o se fosse troppo presto per valutarne l'attuazione;

60. ritiene che la panoramica delle relazioni speciali, che occupa la maggior parte del terzo capo della relazione annuale della Corte, fornisca una buona panoramica delle relazioni presentate dalla Corte in relazione ad aree strategiche per il 2022; reputa che un'analisi approfondita del rendimento del bilancio dell'Unione potrebbe essere un valore aggiunto per il seguito delle raccomandazioni dei revisori; prende atto della questione della tempistica relativa alla pubblicazione della relazione annuale sulla gestione e il rendimento del bilancio;

61. osserva che la Commissione pubblica le «Dichiarazioni sulla performance del programma», che rappresentano una panoramica delle informazioni di rendimento dei programmi del bilancio dell'Unione nel periodo 2021-2027, e le «Priorità orizzontali», una sezione sul modo in cui la Commissione traccia e riferisce sulle spese per il bilancio verde, l'integrazione della parità di genere, la tracciabilità digitale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

62. prende atto dell'esame 6/2023 della Corte sulla relazione annuale sulla gestione e il rendimento del bilancio 2022 della Commissione per il bilancio dell'Unione e della sua conclusione secondo la quale il volume I della relazione annuale sulla gestione e il rendimento del bilancio 2022 ha seguito gli orientamenti strategici del consiglio di amministrazione della Commissione quando ha presentato i fatti e i risultati relativi alla gestione del bilancio per il 2022, e sottolinea l'esistenza di un margine di miglioramento della qualità dei dati sul rendimento; prende atto delle risposte della Commissione alle interrogazioni scritte su una revisione contabile IAS sul sistema di controllo della Commissione relativo all'affidabilità delle informazioni sul rendimento e della rassicurazione fornita circa il fatto che il problema individuato è stato affrontato;

63. si compiace che la Commissione abbia incluso nella sua relazione annuale sulla gestione e il rendimento del bilancio informazioni sul bilancio verde, sulla tracciabilità digitale e sulla dimensione della parità di genere nel bilancio dell'Unione; osserva che il numero di programmi per i quali non è noto il contributo alla parità di genere è sceso al 72 %; sostiene la posizione della Commissione secondo cui è necessario ridurre ulteriormente tale cifra;

64. ricorda le osservazioni contenute nella relazione speciale della Corte 09/2022 «La spesa per il clima nel bilancio dell'UE per il periodo 2014-2020»; prende atto inoltre della relazione speciale della Corte 26/2023 sul quadro di monitoraggio della performance del dispositivo per la ripresa e la resilienza; conclude che la Corte ha indicato in entrambe le relazioni speciali che vi sono problemi nel metodo con cui la Commissione presenta le informazioni sulla performance, sia nel QFP che nel dispositivo per la ripresa e la resilienza; osserva in particolare che la comunicazione delle lacune nelle metodologie di monitoraggio della performance indica carenze in particolare a causa della confusione tra le stime e i numeri effettivi dei risultati ottenuti e dei progetti realizzati o tra gli importi a bilancio con quelli effettivamente pagati; ritiene che i dati sulla performance presentati dalla Commissione non dovrebbero includere le stime, ma solo i dati relativi alle azioni realizzate; resta preoccupato per il fatto che la Corte abbia rilevato che sono attesi miglioramenti limitati nella rendicontazione sul clima 2021-2027; si rammarica che la Commissione non abbia ancora affrontato le carenze nelle cifre comunicate della sua nuova metodologia;

Entrate

65. osserva che le entrate del bilancio dell'Unione comprendono risorse proprie, entrate con destinazione specifica esterne e altre entrate; osserva che nel 2022 la risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) ammontava a 103,9 miliardi di EUR (42,3 %), le entrate con destinazione specifica esterne a 62,2 miliardi di EUR (25,4 %), le risorse proprie tradizionali (RPT) a 25,9 miliardi di EUR (10,6 %), i contributi e i rimborsi connessi agli accordi e ai programmi dell'Unione a 20,9 miliardi di EUR (8,5 %), la risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) a 19,7 miliardi di EUR (8,0 %), la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio in plastica non riciclati a 6,3 miliardi di EUR (2,6 %) e le altre entrate a 6,4 miliardi di EUR (2,6 %);

66. prende atto della relazione speciale 25/2022 della Corte sulla verifica del reddito nazionale lordo (RNL) per il finanziamento del bilancio dell'Unione; ricorda che i dati relativi all'RNL comunicati dagli Stati membri costituiscono la base per il calcolo dei contributi degli Stati membri e ritiene pertanto essenziale che la Commissione migliori l'efficienza del ciclo di verifica a seguito delle raccomandazioni della Corte; apprezza le conclusioni della Corte secondo cui il processo di verifica dei dati relativi all'RNL svolto dall'Istituto statistico dell'Unione europea (Eurostat) è stato efficace; accoglie con favore il fatto che Eurostat abbia preparato un piano d'azione per rispondere alle raccomandazioni al fine di attuarle dopo il ciclo 2020-2024;

67. osserva che il bilancio dell'Unione deve rispondere a sfide molteplici con programmi di finanziamento aggiuntivi, come lo strumento per la ripresa NextGenerationEU (NGEU); osserva che per il 2022 le entrate dalle risorse proprie tradizionali rimangono relativamente stabili, mentre le garanzie di bilancio per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti hanno costituito una parte sostanziale delle entrate; ricorda a tale proposito la risoluzione del Parlamento del 10 maggio 2023 sulle risorse proprie: un nuovo inizio per le finanze dell'Unione, un nuovo inizio per l'Europa;

68. accoglie con favore la conclusione della Corte nella sua relazione annuale per il 2022, secondo cui il livello di errore nelle operazioni relative alle entrate non è rilevante e i sistemi di gestione delle entrate sono generalmente efficaci; esprime preoccupazione per le carenze individuate dalla Corte nella contabilità e nella gestione delle RPT da parte di alcuni Stati membri e per le azioni intraprese dall'Unione per ridurre il divario doganale e garantire la completezza delle RPT; apprezza le azioni intraprese dalla Commissione e dagli Stati membri a tale riguardo;

69. evince dalla relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione (relazione PIF ([6])) che nel 2022 il numero di irregolarità fraudolente relative alle RPT (454) è diminuito del 6,8 % e le irregolarità non fraudolente (4 207) sono aumentate del 9,4 % rispetto alla media quinquennale per il periodo 2018-2022; osserva che la maggior parte dei casi di frode segnalati nel 2022 riguarda l'errato valore e l'errata classificazione o descrizione delle merci, mentre il contrabbando rimane uno dei principali modus operandi; osserva che la maggior parte dei casi di frode è individuata dalle ispezioni dei servizi antifrode nazionali e dai controlli allo sdoganamento; osserva che il tasso di recupero è attualmente pari al 48 %, anche se si può prevedere che aumenterà in futuro a causa della lunghezza del processo;

70. prende atto del riepilogo delle rinunce ai recuperi e dei crediti accertati nell'allegato 9 della relazione annuale sulla gestione e il rendimento del bilancio 2022; osserva che il valore generale totale delle rinunce ai recuperi ammonta a 40,4 milioni di EUR, con un aumento del 28 % rispetto al 2021 (31,4 milioni di EUR) e ritiene che ciò costituisca una perdita di entrate per il bilancio dell'Unione;

71. invita la Commissione a svolgere un'analisi approfondita di tutti gli importi recuperati in base alle notifiche dell'EPPO e a comunicare i risultati all'autorità di discarico; ricorda che gli Stati membri svolgono il ruolo principale nel seguito e nel recupero dei danni al bilancio dell'UE, in regime di gestione concorrente, compresi i recuperi in seguito alle notifiche dell'EPPO e che la Commissione può imporre rettifiche finanziarie; si rammarica del fatto che finora l'EPPO non era a conoscenza dei meccanismi istituiti dalla Commissione a tale scopo; osserva che la questione delle notifiche dell'EPPO è stata sollevata nell'ambito dello scambio di opinioni interistituzionale sul regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]); accoglie con favore gli accordi di lavoro dell'EPPO e l'istituzione di un gruppo di lavoro per assicurare che le notifiche dell'EPPO consentiranno alla Commissione di ottimizzare la ripresa del bilancio dell'UE;

72. apprezza gli sviluppi che hanno portato alla revoca della riserva quantificata e non quantificata nel settore dei prodotti tessili e calzaturieri importati dalla Cina; prende atto con soddisfazione che il Regno Unito ha ora pagato l'importo totale dovuto (pagamento finale di 1,57 miliardi di EUR nel gennaio 2023) compresi gli interessi (1,4 miliardi di EUR nel febbraio 2023); osserva che entro la fine del 2023, 27 Stati membri avevano effettuato pagamenti provvisori significativi per i loro importi previsti dovuti al bilancio dell'Unione e che, in linea con la sentenza della CGUE nella causa C-213/19, la Commissione applicherà a tali Stati membri lo stesso metodo di quantificazione del Regno Unito, il che comporterà il ricalcolo degli importi, consentendo alla Commissione di concludere completamente l'esercizio;

Raccomandazioni

73. invita la Commissione a:

i) recepire i suggerimenti del Parlamento europeo nelle sue risoluzioni sulle risorse proprie, al fine di garantire le risorse sufficienti per il rimborso degli investimenti effettuati nell'ambito del NGEU;

ii) utilizzare tutti i mezzi disponibili per stimolare la cooperazione tra i servizi antifrode e le agenzie doganali al fine di individuare, prevenire e correggere le frodi a danno delle entrate dell'Unione;

iii) informare l'autorità di discarico dei risultati della revisione delle risorse proprie riscosse;

iv) valutare attentamente le differenze tra i tassi di recupero degli Stati membri al fine di individuare eventuali carenze specifiche;

v) fornire spiegazioni dettagliate all'autorità di discarico sui motivi per cui dal 2019 la Commissione ha attuato solo parzialmente il 13 % delle raccomandazioni della Corte e non ha attuato un ulteriore 10 % delle raccomandazioni;

([6]) COM(2023) 464 final

([7]) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 49).

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

74. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 1 del QFP «Mercato unico, innovazione e agenda digitale» ammontava a 25,2 miliardi di EUR (12,9 % del bilancio dell'Unione), ripartiti come segue: 15,8 miliardi di EUR (62,8 %) per la ricerca, 3,5 miliardi di EUR (14,0 %) per i trasporti, l'energia e l'agenda digitale, 2,7 miliardi di EUR (10,6 %) per il programma InvestEU, 2 miliardi di EUR (8,0 %) per lo spazio e 1,2 miliardi di EUR (4,6 %) per altri settori; osserva che al 31 dicembre 2022 gli stanziamenti di impegno di bilancio adottati in via definitiva erano pari a 21 845,08 milioni di EUR e che il 99,99 % di essi è stato eseguito (21 842,58 milioni di EUR); osserva inoltre che gli stanziamenti di pagamento di bilancio adottati in via definitiva erano pari a 20 605,64 milioni di EUR e che il 99,35 % di essi è stato eseguito (20 471,31 milioni di EUR);

Innovazione e ricerca

75. sottolinea l'importanza dei programmi di finanziamento della R&I dell'Unione per lo sviluppo scientifico, sociale e tecnologico/economico dell'Unione, per la riduzione delle disuguaglianze, per la ripresa, per le transizioni verde e digitale e per la necessità di ridurre la dipendenza energetica dell'Unione dalla Russia; ricorda che Orizzonte Europa è il più importante programma di ricerca e innovazione in Europa, con un bilancio totale di 95,5 miliardi di EUR, di cui 5,4 miliardi di EUR provenienti dallo strumento NGEU; osserva che il Fondo di ricerca e sviluppo ha stanziato circa 48 miliardi di EUR in investimenti per la R&I;

76. prende atto dell'adozione tardiva delle basi giuridiche di Orizzonte Europa nel 2021 e apprezza il fatto che la Commissione sia riuscita a raggiungere quasi il 100 % di esecuzione del bilancio nel 2021 e nel 2022; osserva che il numero di convenzioni di sovvenzione firmate alla fine del 2022 era pari a 5 509; osserva che, sebbene il tasso medio di successo delle proposte sia aumentato dall'11,9 % di Orizzonte 2020 al 15,9 % di Orizzonte Europa, 7 proposte di alta qualità su 10 non possono ancora essere finanziate e, per finanziarle, sarebbero stati necessari altri 34,3 miliardi di EUR;

77. osserva che la Corte ha esaminato 127 operazioni che coprono l'intera gamma di spese nell'ambito della suddetta rubrica del QFP, in particolare il programma Orizzonte 2020, il Meccanismo per collegare l'Europa (MCE), gli strumenti finanziari e il programma spaziale, comprese le informazioni sulla regolarità contenute nelle relazioni annuali di attività della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione (DG RTD) e della direzione generale per l'Industria della difesa e lo spazio (DG DEFIS);

78. osserva che, secondo le stime della Corte, il livello di errore nella spesa per il settore «Mercato unico, innovazione e agenda digitale» nel 2022 era pari al 2,7 %; osserva con soddisfazione che si tratta di una notevole diminuzione rispetto al 4,4 % del 2021; prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui le spese per la ricerca e l'innovazione sono le più interessate da errori, in particolare nel settore delle spese per il personale; esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione ha calcolato un tasso di errore dell'1,5 % per la suddetta rubrica, valore che si colloca nella metà inferiore dell'intervallo della stima della Corte; esprime preoccupazione per il fatto che da diversi anni la Corte continua a osservare una sottovalutazione del tasso da parte della Commissione, con una specifica debolezza individuata negli audit ex post della Commissione;

79. osserva che gli errori quantificabili relativi ai costi non ammissibili rappresentano il 98 % del livello di errore stimato dalla Corte al 2,7 % per il 2022; osserva con preoccupazione, in particolare, che le norme per la dichiarazione delle spese per il personale nell'ambito di Orizzonte 2020 restano complesse e che il loro calcolo rimane una fonte significativa di errore (67 % del livello di errore stimato nel 2022); osserva che la Commissione ha sviluppato e promuove l'uso della procedura guidata per le spese per il personale per aiutare i beneficiari a dichiarare correttamente le proprie spese per il personale;

80. osserva che Orizzonte 2020 continua a rappresentare la grande maggioranza dei progetti nel campione della Corte, con un solo progetto di Orizzonte Europa nel campione 2022; sottolinea che, secondo la Corte, alcune semplificazioni in Orizzonte 2020, in particolare l'introduzione di un tasso forfettario per i costi indiretti, hanno ridotto l'onere amministrativo per i beneficiari e possono ridurre il rischio di errore;

81. prende atto delle osservazioni fatte dal direttore generale per la Ricerca e l'innovazione nella sua audizione per il discarico, secondo cui la Commissione intende aumentare l'erogazione dei fondi di Orizzonte Europa attraverso somme forfettarie dal 2 % nel 2022 al 50 % nel 2027; prende atto, in tale contesto, dell'esame specifico della Corte sulle procedure e sugli orientamenti della Commissione in materia di sovvenzioni forfettarie per la ricerca; prende atto della dichiarazione della Commissione secondo cui il livello di controllo in termini di economia, efficienza ed efficacia è più elevato nella valutazione delle proposte forfettarie; sottolinea la necessità di verificare l'effettiva realizzazione dei progetti che utilizzano somme forfettarie;

82. sottolinea il ruolo cruciale del settore privato nell'affrontare il divario di innovazione nell'Unione e nel migliorare la competitività e la crescita dell'Unione; ritiene, in particolare, che sia imperativo continuare a promuovere e facilitare il più possibile la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) ai programmi di finanziamento dell'Unione per la R&I; prende atto della conclusione della Corte secondo cui le PMI e i nuovi beneficiari sono più soggetti a errori rispetto agli altri beneficiari, poiché non hanno l'esperienza e le risorse per amministrare i fondi e apprezza gli sforzi compiuti dalla Commissione per sostenerli in modo specifico, ad esempio attraverso campagne informative, contatti con il sistema dei punti di contatto nazionali e l'helpdesk dedicato del servizio informazioni per la ricerca; ritiene che la semplificazione delle norme e delle procedure siano gli elementi più importanti per aumentare la partecipazione delle PMI;

83. sottolinea l'importanza di avere norme trasparenti e chiare applicate alla procedura di selezione e alle procedure degli appalti pubblici in tutte le agenzie esecutive; deplora l'aumento dei reclami da parte dei ricercatori per la mancanza di trasparenza, in particolare per quanto riguarda l'Agenzia esecutiva per la ricerca; ricorda che, nell'ambito del bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027, l'Agenzia esecutiva per la ricerca gestiva diversi programmi dell'UE e servizi di sostegno; invita la Commissione a effettuare una valutazione di tutte le procedure e una valutazione ex post del valore aggiunto di tutte le sue agenzie esecutive, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio ([8]);

84. prende atto del fatto che la valutazione del rischio di frode della famiglia di R&I è stata aggiornata nel 2022 come lavoro precedente all'aggiornamento della strategia comune antifrode del 2023; prende atto della redazione e dell'adozione nel 2022 della «Guidance on Horizon Europe ex-ante anti-fraud checks» (Orientamenti sui controlli antifrode ex ante di Orizzonte Europa), che fa parte della strategia di controllo ex ante di Orizzonte Europa; osserva che il principale forum della famiglia di R&I sulle questioni antifrode è il comitato per le frodi e le irregolarità nella ricerca (comitato FAIR), che si è riunito due volte nel 2022; osserva che anche la DG RTD ha aggiornato la sua strategia antifrode nel 2022; reputa necessaria anche una politica di tolleranza zero per la frode nel settore della ricerca; ritiene, alla luce degli sforzi di semplificazione in corso, che sia importante garantire che tutte le sovvenzioni e i sussidi europei contribuiscano agli obiettivi previsti e sviluppare strumenti efficaci per identificare le frodi e i cicli di frodi nell'ambito delle somme forfettarie; osserva che un elemento importante per evitare l'uso improprio fraudolento è il deferimento dei rispettivi casi all'istanza competente per il sistema di individuazione precoce e di esclusione;

85. ricorda che promuovere, attrarre e trattenere i talenti è una delle cinque iniziative faro che compongono la Nuova agenda europea per l'innovazione, adottata il 5 luglio 2022; prende atto delle dichiarazioni della commissaria Ivanova nell'audizione per il discarico sugli sforzi compiuti dalla Commissione per aumentare l'inclusività in Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa; prende atto del riconoscimento da parte del commissario della necessità di ulteriori sforzi per aumentare la partecipazione delle donne e dei giovani ai programmi di R&I dell'Unione; prende atto, a tale proposito, degli sforzi compiuti dalla Commissione per attuare le disposizioni relative ai piani per la parità di genere in Orizzonte Europa e dell'impegno congiunto delle DG RTD e DG EAC per attrarre talenti femminili nelle discipline STEM; apprezza il fatto che, oltre ad altre iniziative dell'Unione volte a sostenere e potenziare le donne nel campo della tecnologia e dell'innovazione, nel 2022 la Commissione abbia lanciato la seconda edizione del bando Women TechEU con un aumento del bilancio di 10 milioni di EUR, che ha suscitato un interesse senza precedenti con 467 domande provenienti da 35 Stati membri e dai paesi associati a Orizzonte Europa;

86. apprezza il ruolo del CER nel sostenere i migliori ricercatori in Europa, sottolineato da numerosi riconoscimenti, tra cui 14 premi Nobel, 6 medaglie Fields e 11 premi Wolf; accoglie con favore le 2 300 domande di brevetto e le 400 imprese spin-off istituite grazie ai progetti del CER;

87. sottolinea l'indipendenza e l'autonomia del CER nell'adempiere al proprio ruolo di sostegno alla ricerca di eccellenza nell'Unione; ricorda che il CER necessita di un assetto unico per ospitare il personale dell'ERCEA, il consiglio scientifico del CER e i responsabili delle valutazioni del gruppo di esperti e che tale configurazione è indispensabile per il suo funzionamento; si stupisce del piano della Commissione di spostare diverse agenzie esecutive e l'ERCEA in nuovi edifici, senza un'adeguata consultazione e senza il loro accordo, ma ignorando al contempo il loro effettivo fabbisogno di uffici e mettendo così a repentaglio la continuità operativa; sottolinea che anche alcuni servizi della Commissione non sono stati adeguatamente informati di questi piani; sottolinea che l'ERCEA ha il diritto di firmare contratti di affitto per proprio conto e senza l'approvazione della Commissione per mantenere il suo straordinario modello operativo; sottolinea che la Commissione deve collaborare con l'EARCEA e pianificare in tempo utile la ricerca di spazi per gli uffici che soddisfino i requisiti e non ne pregiudichino le attività;

([8]) Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

88. prende atto delle disparità nello sviluppo della R&I all'interno dell'Unione e accoglie con favore le diverse misure adottate dalla Commissione per incrementare gli investimenti nella R&I degli Stati membri, in particolare dei paesi con minori risultati nel campo della R&I, tra cui circa 48 miliardi di EUR provenienti dall'RRF, cui si aggiungono 43 miliardi di EUR provenienti dalla politica di coesione e 3 miliardi di EUR provenienti dalla componente «Ampliare la partecipazione e diffondere l'eccellenza» di Orizzonte Europa; osserva che, nonostante gli sforzi della Commissione per aumentare i finanziamenti destinati ai ricercatori nei paesi in fase di allargamento, diversi paesi in fase di recupero non mostrano ancora progressi;

89. osserva che, a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, la Commissione ha interrotto la partecipazione di enti pubblici russi ai progetti Orizzonte 2020 in corso e a quelli futuri di Orizzonte Europa; osserva che l'ultima modifica del programma di lavoro principale di Orizzonte Europa 2021-2022, adottata il 10 maggio 2022, comprendeva azioni a sostegno dei ricercatori precedentemente attivi in Ucraina; osserva che la Commissione ha fornito un sostegno finanziario sotto forma di una sovvenzione di 1,5 milioni di EUR alla Fondazione nazionale per la ricerca dell'Ucraina per l'istituzione di un ufficio Orizzonte Europa in Ucraina (Kiev), che promuoverà le opportunità di finanziamento e offrirà assistenza nella redazione di proposte e nella ricerca di partner in Europa;

90. riconosce che, nel 2022, l'MCE ha raggiunto la sua fase di attuazione completa e ritiene che si tratti di un risultato positivo; si rammarica per la diminuzione, rispetto al 2021, dei finanziamenti per gli inviti a presentare proposte nell'ambito dello strumento di finanziamento del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) - Trasporti 2022 per progetti destinati a infrastrutture di trasporto europee nuove, potenziate e migliorate; prende atto del fatto che gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'MCE - Trasporti 2022, pubblicati nel corso del terzo trimestre del 2022, hanno aperto ulteriori possibilità di finanziamento con 6 miliardi di EUR aggiuntivi di cofinanziamento dell'Unione; insiste sul fatto che una linea di bilancio MCE- Trasporti sufficientemente elevata è fondamentale per garantire l'attuazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), compreso l'allargamento nella regione orientale al fine di assicurare il collegamento con i partner orientali come l'Ucraina, il miglioramento della compatibilità ecologica dei trasporti europei, l'aumento della mobilità militare e la compensazione dei tassi di inflazione che hanno raggiunto livelli senza precedenti;

91. elogia l'iniziativa del fondo volontario di solidarietà per la gestione del traffico aereo europeo a favore di Ucraina e Moldova, sotto la responsabilità di Eurocontrol, volto a sostenere le spese per il personale/la formazione ed eventuali altre spese allo scopo di assicurare la prontezza operativa quando il traffico aereo riprenderà; apprezza, inoltre, un altro meccanismo di solidarietà di Eurocontrol per aiutare gli Stati in prima linea che devono far fronte alle conseguenze di una netta riduzione del traffico aereo; osserva che gli Stati membri di Eurocontrol hanno deciso di istituire due fondi specifici: uno, sotto forma di una donazione di 46,5 milioni di EUR a favore di Ucraina e Moldova, e l'altro, sotto forma di un prestito di 46,1 milioni di EUR a favore di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia;

Energia

92. prende atto della complessità del quadro per le politiche dell'energia dell'Unione e sottolinea che garantire una migliore interconnettività è al centro del mercato dell'energia dell'Unione; apprezza l'adozione del nuovo regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) sulle infrastrutture energetiche transeuropee («regolamento TEN-E»); ritiene che l'Unione, attraverso le TEN-E, l'MCE e il piano RRF/RepowerEU, abbia reso disponibile un solido quadro giuridico per gli investimenti nelle infrastrutture energetiche, affrontando le sfide della decarbonizzazione e della riduzione della dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili; prende atto degli sforzi compiuti per coordinare la costruzione di infrastrutture elettriche ad alta priorità in tutti gli Stati membri, digitalizzare il sistema energetico dell'Unione e stimolare gli investimenti in un contesto normativo adeguato, in particolare attraverso l'MCE per la componente energia;

93. osserva che, in totale, l'MCE – Energia 1 e 2 (2014-2022) ha fornito 6,24 miliardi di EUR di sostegno a progetti in materia di energia (5,74 miliardi di EUR di lavori, 0,5 miliardi di EUR di studi) a 118 progetti di interesse comune e che, entro la fine del 2022, sono state completate 123 azioni che hanno ricevuto il sostegno dell'MCE – Energia 1;

94. osserva che la guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e la strumentalizzazione dell'energia a fini militari hanno stravolto i mercati dell'energia nel 2022, innescando la volatilità dei prezzi e insicurezza dell'energia tra i sistemi energetici dell'Unione; sottolinea la risposta della Commissione alla crisi da cui nasce il piano REPowerEU volto a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e a eliminare le importazioni di energia russa

([9]) Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).

entro il 2030; osserva che il piano REPowerEU mobilita quasi 300 miliardi di EUR, di cui circa 72 miliardi di EUR in sovvenzioni e 225 miliardi di EUR in prestiti; osserva che il piano REPowerEU ha fornito anche una base giuridica agli Stati membri e alla Commissione per modificare i piani nazionali di ripresa e resilienza e per verificare se le tappe e gli obiettivi sono ben definiti, al fine di chiarirli ove necessario;

Raccomandazioni

95. invita la Commissione a:

i) includere i fondi extra necessari per Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa nel progetto di bilancio 2025, al fine di migliorare la situazione attuale in cui sette delle dieci proposte di alta qualità non possono ancora essere finanziate;

ii) continuare ad applicare norme e procedure semplificate, misure di digitalizzazione e opzioni di costo semplificate, affrontando in particolare il rischio di irregolarità e frode e i costi dei controlli;

iii) continuare a semplificare le norme e le procedure in linea con il nuovo regolamento finanziario per sostenere le sessioni di formazione e le informazioni pratiche per i richiedenti negli Stati membri, in particolare per le PMI, le imprese spin-off e in fase di avviamento (start-up), le ONG regionali o i gruppi di azione locali;

iv) continuare a promuovere l'uso della procedura guidata per le spese per il personale presso i beneficiari, in particolare i nuovi arrivati e le PMI, per ridurre il livello di errore relativo alle spese per il personale;

v) proseguire gli sforzi per realizzare un programma di ricerca dell'Unione più inclusivo, fornendo sostegno, stabilendo obiettivi chiari e organizzando programmi di ricerca speciali per i gruppi obiettivo sottorappresentati, come le donne e i giovani, aspirando anche a una distribuzione geografica equilibrata in tutta l'Unione;

vi) incoraggiare e sostenere gli Stati membri, in particolare i paesi in via di sviluppo, a sfruttare appieno le sinergie tra i fondi dell'Unione disponibili, tra cui il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il Fondo di coesione, per aumentare il numero di attività di ricerca e innovazione in tali paesi; e

vii) continuare a finanziare la creazione di un'Unione dell'energia integrata, innovativa e resiliente che promuova un'energia sicura, sostenibile, competitiva e accessibile per tutti, in particolare per le PMI e per i consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, accelerando nel contempo la transizione energetica pulita e giusta dell'Europa affinché diventi il primo continente climaticamente neutro entro il 2050;

viii) far conoscere meglio il sostegno all'internazionalizzazione delle PMI e aumentarne la coerenza e la sostenibilità;

ix) verificare l'effettiva realizzazione dei progetti che utilizzano somme forfettarie;

x) comunicare all'autorità di discarico:

a) quanti casi di frode sospetta sono stati comunicati dai dipartimenti competenti della Commissione all'istanza EDES, per quali motivi di esclusione e quanti di questi casi hanno portato a 1) una decisione di individuazione precoce, 2) una decisione di esclusione dell'istanza;

b) per quanto tempo le entità sono state escluse dalla partecipazione ai fondi dell'UE;

c) se alcune delle entità escluse hanno ricevuto fondi dell'UE dopo la scadenza della decisione di esclusione;

Coesione, resilienza e valori

96. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 2 del QFP «Coesione, resilienza e valori» ammontava a 79,1 miliardi di EUR (40,4 % del bilancio dell'Unione), ripartiti come segue: 53,6 % per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e altre operazioni regionali, 23,6 % per il Fondo sociale europeo (FSE), 12,6 % per il Fondo di coesione, 4,4 % per Erasmus+, 2,3 % per l'MCE – Trasporti, 0,6 % per i fondi strutturali e di investimento europei e 2,9 % per altri settori; osserva che al 31 dicembre 2022 gli stanziamenti di impegno di bilancio adottati in via definitiva erano pari a 67 805,19 milioni di EUR e che il 98,29 % di essi è stato eseguito (66 644,24 milioni di EUR); osserva inoltre che gli stanziamenti di pagamento di bilancio adottati in via definitiva erano pari a 63 104,31 milioni di EUR e che il 99,86 % di essi è stato eseguito (63 054,76 milioni di EUR);

97. osserva che nel 2022 è proseguita l'attuazione della politica di coesione nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020 e che per il periodo 2021-2027 la Commissione ha concluso i negoziati di tutti i programmi e ha eseguito solo pagamenti anticipati che ammontano a 6,5 miliardi di EUR;

98. ricorda che la spesa relativa alla sottorubrica «Coesione economica, sociale e territoriale» (sottorubrica 2a) è intesa a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo degli Stati membri e delle varie regioni dell'Unione; insiste sull'importanza della politica di coesione dell'Unione nel sostenere l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e conseguire i suoi obiettivi principali e nell'aiutare gli Stati membri e le regioni a cogliere le nuove opportunità e affrontare sfide quali la globalizzazione, la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale, le trasformazioni industriali, la digitalizzazione e nel sostenere il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione professionale e l'apprendimento permanente;

99. ricorda la relazione speciale 27/2021 della Corte dal titolo «Sostegno dell'UE al turismo: c'è bisogno di un rinnovato orientamento strategico e di un migliore approccio in materia di finanziamenti»; ricorda la raccomandazione della Corte secondo cui la Commissione dovrebbe definire una nuova strategia consolidata per l'ecosistema del turismo dell'Unione in cooperazione con gli Stati membri, al fine di sviluppare un'efficace agenda per il turismo per il 2030, nonché adottare procedure di selezione degli investimenti nel settore del turismo finanziati a titolo del FESR per sostenere questo nuovo orientamento strategico; sottolinea la responsabilità della Commissione di sostenere gli Stati membri nella promozione di investimenti correlati al turismo, conformemente all'agenda strategica;

100. prende atto del fatto che il tasso di assorbimento dei fondi della politica di coesione nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020 ha raggiunto il 79,2 % alla fine del 2022 (86 % alla fine del 2023, includendo la nuova aggiunta nell'ambito del programma di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU) nel 2021-2022), con un livello analogo allo stesso momento del periodo 2007-2013; esprime preoccupazione per il fatto che questo livello di assorbimento è stato raggiunto solo attraverso un tasso di cofinanziamento temporaneo dell'Unione del 100 %, rinunciando all'obbligo di cofinanziamento nazionale dei progetti, che è stato un principio consolidato delle finanze dell'Unione; osserva che i programmi 2014-2020 rappresentano oltre 1 milione di progetti e che finora hanno sostenuto 2,4 milioni di imprese, creato 370 000 nuovi posti di lavoro, aumentato il rendimento energetico di oltre 540 000 famiglie, creato 6 000 megawatt di nuove fonti di energia rinnovabile e che 6,3 milioni di famiglie hanno beneficiato della banda larga; osserva che nel 2022 l'assorbimento è aumentato in larga misura a causa di CRII, CRII+, CARE, e FAST-CARE allo scopo di rispondere alla crisi, riducendo i progetti volti a sostenere gli obiettivi di coesione strutturali di creare convergenza e coesione nell'Unione;

101. apprezza la flessibilità finanziaria disponibile nell'utilizzo dei fondi di coesione e sottolinea che, grazie a tale flessibilità, la politica di coesione ha svolto un ruolo di primo piano nell'affrontare la crisi della COVID-19, le emergenze legate alla guerra e la crisi energetica; ricorda, tuttavia, che la logica di tale politica è quella di garantire una pianificazione a lungo termine di misure che dovrebbero rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale tra le regioni europee; ritiene che la politica di coesione per il periodo successivo al 2027 debba offrire la flessibilità necessaria nell'utilizzo dei fondi per consentire agli Stati membri e alle autorità regionali e locali di orientare le risorse in modo adeguato e affidabile, sempre in linea con gli obiettivi a lungo termine della politica di coesione;

102. osserva inoltre che, nel 2022, l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) e l'assistenza flessibile ai territori (FAST-CARE) hanno mobilitato oltre 1,3 miliardi di EUR per aiutare gli Stati membri e le regioni a sostenere milioni di rifugiati ucraini che cercano rifugio nel territorio dell'Unione, compresi i programmi generali di integrazione sociale, l'assistenza sanitaria, alimentare o di base e l'orientamento al mercato del lavoro; si compiace che le misure proposte siano soggette agli stessi obblighi in materia di sistemi di gestione e controllo adeguati e di sana gestione finanziaria che si applicano ai finanziamenti destinati alla politica di coesione;

103. osserva che la Corte ha esaminato un campione di 260 operazioni che coprono l'intera gamma di spese nell'ambito della rubrica 2 del QFP; osserva con preoccupazione che il livello di errore complessivo stimato dalla Corte nel settore «Coesione, resilienza e valori» nel 2022 è salito al 6,4 %, un livello notevolmente superiore alla soglia di rilevanza, avendo già tenuto conto delle rettifiche per un valore totale di 618 milioni di EUR applicate dagli Stati membri nel 2022; richiama l'attenzione sull'aumento significativo del livello complessivo di errore stimato dalla Corte per il 2022 rispetto agli anni precedenti (3,6 % nel 2021, 3,5 % nel 2020), mentre la Commissione stima che il rischio al pagamento per il 2022 sia compreso tra l'1,9 % e il 2,7 %, un dato simile agli anni precedenti (1,9-2,5 % nel 2021, 2,1-2,6 % nel 2020); richiama l'attenzione sulla relazione della Corte secondo cui una parte significativa degli errori (3 % su 6,4 %) sono stati compiuti nella spesa derivante da CRII e CRII+;

104. esprime preoccupazione per l'osservazione della Corte secondo cui l'avvicinarsi del termine del periodo di ammissibilità per i programmi 2014-2020 (31 dicembre 2023) ha aggiunto una pressione di assorbimento e che, durante il periodo della pandemia di COVID-19, l'efficacia dei controlli e delle verifiche da parte delle autorità di gestione e di audit potrebbe essere stata ridotta, aumentando potenzialmente il rischio di errori e irregolarità non rilevati; prende atto che la Commissione riconosce che la situazione specifica e le flessibilità concesse durante il periodo della pandemia di COVID-19 possono aver svolto un ruolo nel rischio di irregolarità a causa della necessità di trovare modalità alternative (a distanza) di controllo delle spese; sottolinea, tuttavia, che secondo la Commissione i rischi e le irregolarità individuati sono piuttosto legati al tipo di azioni attuate durante il periodo della pandemia di COVID-19 o all'attuazione o alla comprensione della flessibilità introdotta nelle norme sugli appalti pubblici;

105. prende atto delle spiegazioni della Corte secondo cui il suo tasso di errore si riferisce alla quota di spesa dichiarata, per la quale ritiene che le condizioni di pagamento stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) («regolamento finanziario»), dal regolamento sulle disposizioni comuni e dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ([11]) relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione («direttiva PIF») non siano state pienamente soddisfatte, il che ha comportato un'incidenza finanziaria diretta e misurabile sull'importo del pagamento autorizzato in quel momento dal bilancio dell'Unione; prende atto del chiarimento della Corte secondo cui il tasso di errore non dovrebbe essere interpretato come equivalente all'importo potenziale delle rettifiche finanziarie che la Commissione può imporre ai sensi delle norme applicabili; ritiene che l'elevato tasso di errore indichi uno spreco di risorse, in particolare nella politica di coesione, in cui molte autorità di gestione devono affrontare l'attuazione parallela del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

106. osserva che nelle relazioni annuali di attività la Commissione riporta il rischio di pagamento, per ciascun programma e cumulativamente per i fondi, che si riferisce alle irregolarità che comportano rettifiche finanziarie; osserva che per imporre rettifiche finanziarie, la Commissione deve concludere che si è verificata un'irregolarità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 36, del regolamento sulle disposizioni comuni, mentre non tutte le violazioni e gli errori formali inclusi dalla Corte come errori quantificabili nel suo tasso di errore stimato comportano spese non ammissibili, in quanto non sono considerati come irregolarità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 36, del regolamento sulle disposizioni comuni; osserva che per l'autorità di discarico è utile avere una prospettiva gestionale sugli errori individuati;

107. osserva che la Commissione accetta tutte le raccomandazioni della Corte nell'ambito della rubrica 2 «Coesione, resilienza e valori» del QFP, sebbene persistano divergenze nella classificazione degli errori individuati dalle due istituzioni; invita la Commissione a collaborare strettamente con la Corte e tutte le parti interessate per chiarire ulteriormente le norme applicabili e ridurre le divergenze, garantendo nel contempo che gli audit non comportino un onere amministrativo eccessivo per i beneficiari;

108. osserva con preoccupazione che la Corte ha individuato un aumento dei tipi specifici di errori, come i costi e i progetti non ammissibili e le violazioni delle norme del mercato interno, comprese quelle sugli appalti pubblici e sugli aiuti di Stato, e sottolinea che questi tipi di errori potrebbero essere legati a una cattiva governance; osserva che il 3 % del tasso di errore stimato dalla Corte per la rubrica 2, pari al 6,4 %, è legato alle priorità cofinanziate al 100 % nell'ambito dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+), che ha consentito una spesa più flessibile; ribadisce che una maggiore flessibilità non dovrebbe andare a scapito della qualità e dei controlli; chiede alla Commissione di rivedere la situazione attuale per evitare situazioni analoghe in futuro; osserva che la Commissione non ha riscontrato prove di audit di un impatto significativo complessivo dei nuovi tipi di misure e flessibilità introdotte sui tassi di errore dei programmi e prende atto che la Commissione ha adottato misure per prevenire tale rischio;

109. osserva che la Corte ha identificato casi di progetti per cui sono state accettate spese non ammissibili e ha calcolato il loro contributo al livello di errore complessivo stimato; sottolinea l'importanza di risolvere le cause sistemiche profonde e la necessità di una valutazione efficace dei criteri di ammissibilità da parte delle autorità di audit;

([10]) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

([11]) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

110. osserva che la Commissione ritiene che le autocertificazioni siano uno strumento utile per fornire garanzie nei casi in cui sarebbe difficile o amministrativamente troppo costoso per i beneficiari trovare altri elementi di prova; sostiene la raccomandazione della Corte di migliorare le verifiche da parte delle autorità di audit delle autocertificazioni presentate dai beneficiari dei finanziamenti per garantirne la validità e l'affidabilità;

111. prende atto del fatto che, per quanto riguarda il FESR e il Fondo di coesione, la Commissione ha attuato rettifiche finanziarie e revoche per un importo di 11 miliardi di EUR nel corso del periodo di programmazione, compresi 2,4 miliardi di EUR per l'esercizio contabile 2021-2022; osserva che le rettifiche finanziarie non hanno comportato perdite di finanziamenti per gli Stati membri, dato che la Commissione non ha ancora attuato alcuna rettifica finanziaria netta nel periodo 2014-2020; osserva inoltre che la Commissione continua ad attuare il suo piano d'azione sugli appalti pubblici e gli aiuti di Stato in collaborazione con gli Stati membri; riconosce che le autorità nazionali hanno la responsabilità primaria di realizzare le rettifiche finanziarie decise dalla Commissione, ma ritiene che debbano essere effettuate verifiche supplementari per confermare che tutte le correzioni siano state realizzate correttamente;

112. prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui la sovrapposizione dei periodi di programmazione, unita alla disponibilità di ulteriori strumenti di finanziamento nell'ambito del NGEU (REACT-UE e RRF), con una durata più limitata, può aver messo a dura prova la capacità amministrativa degli Stati membri nel periodo di programmazione e all'inizio dell'attuazione dei programmi di coesione 2021-2027; osserva che nel 2022 le autorità nazionali e regionali hanno dovuto spostare l'attenzione sulla riprogrammazione dei programmi della politica di coesione 2014-2020, compresa l'introduzione di misure finanziate nell'ambito di CRII+, REACT-EU, l'assistenza flessibile ai territori (FAST-CARE) e l'iniziativa Supporting Affordable Energy (SAFE), nonché sull'attuazione dei piani nazionali nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di affrontare diverse misure di crisi, ripresa e salvataggio; osserva che la direzione generale per la Politica regionale e urbana (DG REGIO) fornisce sostegno alle autorità nazionali e regionali per garantire la piena attuazione dei programmi 2014-2020;

113. esprime profonda preoccupazione per il recente caso di presunto uso improprio dei fondi dell'Unione nei contratti che comportano l'acquisto di mascherine facciali noto come «caso Koldo»; esprime preoccupazione per il fatto che tale uso improprio dei fondi dell'Unione e del denaro dei contribuenti dell'Unione abbia interessato 14,6 milioni di EUR provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e 3,1 milioni di EUR dal Fondo di solidarietà dell'UE; deplora che l'EPPO abbia ricevuto le informazioni pertinenti da un privato e non dall'autorità nazionale competente; esorta gli Stati membri a segnalare senza indugio all'EPPO qualsiasi sospetto di uso improprio dei fondi dell'Unione in conformità dell'articolo 24 del regolamento EPPO; incoraggia la Commissione a ricorrere a esperti esterni a fini di audit qualora in uno Stato membro sia individuata una grave carenza di capacità; osserva che il presunto uso improprio dei fondi nel caso in questione non è stato scoperto dalla Commissione sebbene avesse condotto audit; incoraggia il ricorso al principio del doppio controllo e a una verifica in più fasi durante l'aggiudicazione degli appalti in situazioni di crisi, qualora le procedure di appalto non siano possibili a causa della crisi, al fine di evitare possibili usi impropri dei finanziamenti dell'Unione; sottolinea che la Commissione dovrebbe condurre audit ex post approfonditi per i contratti aggiudicati senza procedure di appalto durante le crisi in tutti gli Stati membri interessati; osserva inoltre che situazioni analoghe si sono verificate in altri Stati membri, anche in un caso recentemente scoperto di presunta frode in Portogallo riguardante fondi FESR e in diversi casi nella Repubblica ceca su un presunto uso improprio dei fondi REACT-EU nell'acquisto di attrezzature mediche;

114. osserva che la complementarità caratterizza la relazione tra i fondi della politica di coesione e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione; ricorda che, sebbene i fondi della politica di coesione e il dispositivo per la ripresa e la resilienza siano diversi in termini di obiettivi generali, calendario, modalità di gestione e finanziamento, l'esperienza attuale dimostra che diversi piani nazionali per la ripresa e la resilienza prevedono investimenti che sarebbero stati ammissibili ai finanziamenti nell'ambito della politica di coesione; sottolinea che la complementarità tra i fondi della politica di coesione e il dispositivo per la ripresa e la resilienza è possibile e prevista, a condizione che il dispositivo apporti un reale valore aggiunto e che le medesime spese non siano coperte due volte; sottolinea che il rischio di sovrapposizioni aumenterà verso la fine del ciclo di vita del dispositivo per la ripresa e la resilienza e che la Commissione deve adoperarsi al massimo per attenuare tali rischi;

115. esorta la Commissione a monitorare la situazione, in particolare i casi in cui le autorità nazionali di coordinamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza sono le stesse dei fondi della politica di coesione, e insiste sulla necessità di disporre di una sufficiente capacità amministrativa supplementare e di risorse umane assegnate ai diversi ambiti di finanziamento dell'Unione; osserva tuttavia che questo parallelismo può portare a casi non identificati di doppio finanziamento; invita la Commissione a trarre insegnamenti dalle esperienze dei due diversi modelli di finanziamento;

116. apprezza il fatto che per il momento né la Corte né la Commissione abbiano individuato casi in cui il cofinanziamento nazionale obbligatorio di un progetto di coesione sia stato pagato dai fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza negli esborsi del 2022; esorta la Commissione a continuare a monitorare la situazione e a evitare finanziamenti del genere;

117. esprime preoccupazione per i continui commenti della Corte sulle lacune individuate nelle modalità di lavoro delle autorità di gestione e di audit (in particolare debolezze nelle verifiche ex post da parte delle autorità di audit e nei controlli da parte delle autorità di gestione che non sempre evitano o rilevano le irregolarità nella spesa dichiarata dai beneficiari) e sull'eccessivo affidamento della Commissione sulla qualità del lavoro delle autorità di programma, con riferimento ai limiti intrinseci degli esami documentali della Commissione;

118. prende atto della risposta della Commissione secondo cui la sua valutazione, basata su una combinazione di lavoro di audit documentale e in loco che copre i diversi singoli programmi e pacchetti di affidabilità, le consente di stabilire una stima ragionevole ed equa dei tassi di errore per ciascun programma e per ogni anno e cumulativamente per i fondi della politica di coesione; conviene con la Corte che gli esami documentali della Commissione presentano limiti intrinseci nel confermare la validità dei tassi di errore totali residui segnalati dalle autorità di audit; osserva che tali debolezze potrebbero incidere anche sul rischio alla chiusura stimato dalla Commissione, poiché quest'ultima potrebbe non applicare in tutti i casi le rettifiche necessarie a portare il tasso di errore residuo al di sotto della soglia di rilevanza;

119. sottolinea con preoccupazione la constatazione della Corte secondo cui la percentuale di pacchetti di garanzia con tassi di errore residui superiori al 2 % ha raggiunto un picco del 61 % delle spese nel campione della Corte nel 2022, rispetto al 39 % dell'anno precedente, il che riflette le persistenti carenze nel lavoro delle autorità di audit; sottolinea con preoccupazione che i risultati dell'audit della Corte negli ultimi sei anni dimostrano che i controlli attualmente in vigore non compensano ancora sufficientemente l'elevato rischio intrinseco di errore nella coesione e che le autorità di gestione non sempre prevengono o individuano efficacemente le irregolarità nelle spese dichiarate dai beneficiari; osserva con preoccupazione che gli errori riscontrati dalla Corte rappresentano carenze significative nel lavoro delle autorità di audit sulla verifica dell'ammissibilità delle spese e dei progetti e sul rispetto delle norme del mercato interno; osserva che una parte dei tassi di errore residui ricalcolati dalla Corte, superiori al 2 % nei pacchetti di garanzia controllati, sono attribuibili alle suddette divergenze;

120. esprime preoccupazione per le persistenti carenze osservate dalla Corte negli audit nazionali, che possono essere dovute a una portata inadeguata, a una documentazione poco chiara degli audit e al filtraggio dei campioni effettuato dalle autorità di audit nazionali, nonché a problemi di risorse, tra cui l'inadeguatezza dei finanziamenti e la mancanza di esperti qualificati; ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che la Corte ha rilevato debolezze in un'ampia gamma di audit, ad esempio casi di verifiche insufficienti sulle informazioni fornite dai beneficiari in merito all'ammissibilità dei progetti, al rispetto delle regole del mercato interno e al rischio di frode e conflitto di interessi; osserva che la Commissione, d'altra parte, ritiene affidabile il lavoro della maggior parte delle autorità di audit e che solo 10 autorità di audit su 116 necessitano di miglioramenti significativi; ricorda le sue raccomandazioni nella risoluzione del Parlamento del 21 novembre 2023 sulle possibilità di migliorare l'affidabilità degli audit e dei controlli da parte delle autorità nazionali nella gestione concorrente;

121. prende atto dell'impegno della Commissione a continuare a cooperare strettamente con le autorità di audit per rafforzare la loro capacità di prevenire e rettificare gli errori, documentare meglio l'attività di audit e quindi contribuire al processo di affidabilità;

122. prende atto della constatazione della Corte secondo cui, per semplificare la spesa, i beneficiari dei finanziamenti della politica di coesione hanno utilizzato le opzioni di costo semplificate per 77 operazioni, pari al 30 % del campione, applicando tassi forfettari, vendite standard di costi unitari o una combinazione di entrambi; sottolinea che le opzioni di costo semplificate sono una delle misure più importanti per ridurre i costi e gli oneri amministrativi per i beneficiari e quindi per facilitare l'accesso dei piccoli beneficiari ai finanziamenti e concentrarsi maggiormente sul conseguimento degli obiettivi, riducendo nel contempo il tasso di errore; sottolinea che secondo la Commissione le opzioni di costo semplificate non sono sempre adeguatamente attuate e condivide la conclusione dell'audit della Corte per cui le opzioni di costo semplificate non dovrebbero comportare un beneficio finanziario eccessivo per uno Stato membro, dall'altro lato, le opzioni di costo semplificate dovrebbero portare in pratica a una riduzione reale dell'onere burocratico e non a un controllo ex ante ed ex post esaustivo; osserva che le leggere variazioni dei prezzi nelle stime delle opzioni di costo semplificate rispetto ai prezzi individuati durante i controlli ex post dovrebbero essere accettabili;

123. osserva che, per i programmi 2021-2027, la Commissione ha incoraggiato l'uso da parte delle autorità di programma delle misure di semplificazione previste nell'ambito del regolamento sulle disposizioni comuni, in particolare il ricorso a regimi di opzioni di costo semplificate e di finanziamenti non collegati ai costi per affrontare le questioni di ammissibilità, alleggerire le verifiche di gestione e controllare l'onere sui beneficiari; osserva che, come risultato di tale sforzo, per il FESR e il Fondo di coesione, ad esempio, sono stati adottati finora 120 regimi di opzioni di costo semplificate a livello di programma in 11 Stati membri e per i programmi Interreg (5,7 miliardi di EUR di contributo totale) e 4 regimi di finanziamenti non collegati ai costi in 4 Stati membri (1,2 miliardi di EUR di contributo totale); sottolinea che sono urgentemente necessarie una semplificazione e una flessibilità ulteriori; invita la Commissione a trovare il giusto equilibrio tra la flessibilità necessaria alle leggere variazioni di prezzo e, dall'altra parte, le sopravvalutazioni intenzionali inappropriate dei costi e dei prezzi;

124. esprime preoccupazione per la constatazione della Corte in merito a un programma del FESR in Slovacchia volto a ristrutturare lo spazio interno di un edificio pubblico, nonostante nell'ambito di tale programma fossero ammissibili solo le misure di efficienza energetica; prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui tale progetto non avrebbe dovuto superare la fase di valutazione, in quanto nella domanda non è stata raggiunta la soglia di almeno il 25 % della spesa per il progetto legata all'efficienza energetica; osserva che casi analoghi individuati dalla Corte mancano di una risposta della Commissione;

125. ricorda che per il periodo 2021-2027 gli Stati membri devono rispettare determinate condizioni di abilitazione orizzontali o tematiche del regolamento sulle disposizioni comuni, che sono condizioni preliminari per l'attuazione efficace ed efficiente degli obiettivi specifici dei fondi; ricorda che quando le condizioni di abilitazione non sono soddisfatte al momento della presentazione di una domanda di pagamento alla Commissione per l'obiettivo specifico in questione, le relative spese non saranno rimborsate dal bilancio dell'Unione finché la Commissione non avrà accertato che la condizione di abilitazione è stata soddisfatta;

126. ricorda che il 15 dicembre 2022, sulla base di una proposta della Commissione, il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 ([12]) sulle misure per la protezione del bilancio dell'Unione dalle violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria; sottolinea che la decisione si è basata sui timori della Commissione in merito alle gravi questioni relative al sistema degli appalti pubblici in Ungheria; accoglie con favore la sospensione temporanea del 55 % degli impegni per alcuni programmi della politica di coesione nel periodo 2021-2027; osserva che la Commissione monitora l'attuazione delle misure correttive proposte dall'Ungheria nel quadro del regolamento sulla condizionalità; osserva che nel dicembre 2023 la Commissione ha rivalutato d'ufficio la situazione in Ungheria e ha concluso che per il bilancio dell'Unione permane il medesimo livello di rischio, dato che vi sono ancora impegni che non sono stati soddisfatti in modo corretto o tempestivo;

127. osserva che nel dicembre 2022 la Commissione ha concluso che l'Ungheria non soddisfaceva le condizioni abilitanti orizzontali del regolamento sulle disposizioni comuni relative alla Carta in merito all'indipendenza della magistratura e alle disposizioni di numerose leggi che mettono seriamente a rischio i diritti LGBTIQ+, la libertà accademica e il diritto di asilo; deplora con forza la decisione della Commissione del 13 dicembre 2023 ([13]) di ritenere che l'Ungheria abbia soddisfatto la condizione abilitante orizzontale per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura, consentendo in tal modo alle autorità ungheresi di presentare domande di rimborso per un importo fino a 10,2 miliardi di EUR, senza che vi siano adeguati meccanismi di controllo o procedure di appalto pubblico intesi a garantire la sana gestione finanziaria e la protezione del bilancio dell'Unione; ritiene che tale decisione sia politicamente in contraddizione con la proroga delle misure adottate a norma del regolamento sulla condizionalità ed esprime rammarico per il fatto che il Parlamento non è stato adeguatamente informato durante tale processo; ribadisce le sue preoccupazioni in merito all'indipendenza della magistratura, anche dopo le recenti riforme, come espresso nella sua risoluzione del 18 gennaio 2024 sulla situazione in Ungheria e sul congelamento dei fondi dell'Unione;

128. ribadisce la necessità di trattare come un unico pacchetto integrale tutte le misure richieste per lo sblocco dei finanziamenti dell'Unione nell'ambito del regolamento sulla condizionalità, del regolamento recante disposizioni comuni e del regolamento RRF; sottolinea l'importanza della tutela degli interessi finanziari dell'Unione anche per l'erogazione dei prefinanziamenti;

([12]) Decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, relativa a misure di protezione del bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria (GU L 325 del 20.12.2022, pag. 94).

([13]) Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativa al riesame, su iniziativa della Commissione, del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 a seguito della decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, relativa all'Ungheria (C (2023)8999).

129. evince dalla relazione PIF per l'anno 2022 che dal 2021 al 2022 il numero di irregolarità fraudolente relative alla politica di coesione è diminuito dell'11,6 % (233 casi segnalati nel 2021 rispetto ai 206 segnalati nel 2022), mentre le irregolarità non fraudolente sono aumentate del 9,3 %; osserva che la Commissione ha chiesto alle autorità di audit di prestare particolare attenzione ai nuovi rischi connessi alla moltiplicazione dei Fondi e ai finanziamenti supplementari nell'ambito del NGUE, in particolare il doppio finanziamento, i conflitti di interesse, le frodi o la corruzione; prende atto degli sforzi compiuti dalla Commissione per promuovere l'uso dello strumento di valutazione del rischio Arachne presso gli Stati membri riluttanti e per introdurre miglioramenti nello strumento; osserva che le autorità di audit hanno affrontato esplicitamente il rischio di frode per il 65 % delle operazioni controllate nel periodo 2014-2020, il che rappresenta un miglioramento rispetto al 38 % riscontrato nel 2021 dalla Corte;

130. sottolinea che la Corte, l'OLAF e l'EPPO dovrebbero avere accesso a un unico sistema informatico integrato fornito dalla Commissione per l'estrazione di dati e la valutazione del rischio, in modo proporzionato, nell'ambito dell'esercizio delle rispettive competenze, come previsto nella rifusione del regolamento finanziario;

131. sottolinea l'importanza della legittimità e della regolarità della spesa per la coesione, nonché il ruolo cruciale che le autorità di gestione e di audit svolgono a tale riguardo; ricorda la necessità di semplificare e razionalizzare gli audit, concentrandosi su quanto necessario per combattere le frodi; ricorda inoltre che, a norma del Regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, le autorità degli Stati membri dovrebbero segnalare tutti i casi di frode sospetta o accertata relativi a progetti finanziati dall'Unione che individuano e dovrebbero segnalare questi casi anche se li individuano prima della dichiarazione di spesa alla Commissione;

132. sottolinea il ruolo significativo dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Procura europea (EPPO) in relazione alla protezione del bilancio dell'Unione; invita tutti gli Stati membri ad aderire all'EPPO; ricorda che, nel suo intervento dinanzi alla commissione per lo sviluppo regionale il 25 maggio 2023, la Procura europea ha osservato che il sistema di gestione e di controllo delle spese dell'Unione attualmente in vigore non è concepito per individuare le frodi e che gli audit o le indagini amministrative raramente individuano reati finanziari, che spesso hanno una dimensione transfrontaliera; sottolinea la necessità di dotare l'EPPO dei mezzi necessari per svolgere le sue funzioni; è del parere che una Procura europea rafforzata consentirebbe al legislatore di semplificare ulteriormente il quadro normativo per la coesione al fine di migliorare l'attuazione dei fondi;

133. chiede all'OLAF di svolgere un'indagine approfondita sul possibile uso improprio dei fondi dell'Unione nell'ambito dei programmi Erasmus+ e corpo europeo di solidarietà da parte di reti di associazioni che presentano progetti falsi, allo scopo di verificare le recenti segnalazioni a tale riguardo effettuate da alcune agenzie nazionali, misurando la portata e l'importanza di tali casi di frode e analizzando il loro trattamento da parte delle autorità competenti negli Stati membri;

Raccomandazioni

134. invita la Commissione a:

i) impegnarsi in modo proattivo in un dialogo costruttivo con la Corte per superare il crescente numero di situazioni in cui la risposta ufficiale della Commissione alle constatazioni della Corte è quella di «riconoscere di non essere d'accordo» e continuare a cooperare con la Corte per allineare i risultati dei loro tassi di errore stimati e l'interpretazione dei testi giuridici;

ii) far corrispondere le constatazioni della Corte relative alle dichiarazioni degli Stati membri con le informazioni sul rischio al pagamento della Commissione e sul rischio all'esercizio di chiusura sulle autorità di gestione, al fine di individuare i punti critici di errore che devono essere affrontati con urgenza;

iii) continuare a collaborare strettamente con le autorità di audit per rafforzare la loro capacità di prevenire e rettificare gli errori ricorrenti, documentare meglio l'attività di audit e quindi contribuire al processo di affidabilità;

iv) migliorare e rafforzare il sistema di gestione e di controllo degli Stati membri per garantire che gli Stati membri dichiarino alla Commissione solo le spese ammissibili;

v) garantire che le autorità di audit dispongano di metodi adeguati per verificare le autocertificazioni tramite l'individuazione di buone pratiche e la pubblicazione di orientamenti per gli Stati membri;

vi) effettuare specifici controlli mirati nell'ambito degli audit di chiusura per garantire che gli Stati membri abbiano applicato le necessarie rettifiche finanziarie per gli errori individuati;

vii) prestare particolare attenzione, nei suoi audit, ai rischi legati alle flessibilità introdotte con gli emendamenti CRII/CRII+; avviare un'immediata revisione della spesa nell'ambito di tali programmi per individuare e correggere i problemi sistemici che hanno portato a un forte aumento del tasso di errore;

viii) continuare a sostenere gli Stati membri e al contempo elaborare un piano d'azione su come evitare al meglio l'onere amministrativo eccessivo verso la fine del QFP, che si aggiungerà al periodo di ammissibilità previsto per l'RRF, in vista del completamento del periodo di programmazione 2014-2020 e dell'attuazione di quello in corso, in particolare sostenendo lo sviluppo della capacità amministrativa;

ix) continuare l'attuazione della sua quarta revisione del piano d'azione sugli appalti pubblici, in collaborazione con gli Stati membri, per aiutare le autorità di programma e le amministrazioni aggiudicatrici a migliorare le loro pratiche nel settore degli appalti pubblici, compreso il modo per evitare gli errori più comuni negli appalti pubblici legati alla gestione dei fondi strutturali e di investimento europei, nonché sessioni di formazione mirate per i funzionari degli Stati membri;

x) mantenere la promessa di fornire sia all'autorità di discarico che al pubblico l'elenco dei maggiori beneficiari finali dei fondi dell'Unione, qualora tale elenco consideri il beneficiario finale la persona fisica o un'entità che, in quanto ultimo anello nella catena dei destinatari, riceve i fondi dell'Unione;

xi) migliorare ulteriormente la semplificazione nell'attuazione dei programmi di coesione; incoraggiare inoltre la Commissione ad attuare strumenti per la digitalizzazione degli appalti pubblici basati sul modello degli appalti elettronici e aiutare gli Stati membri in questo passaggio;

xii) adoperarsi, al fine di ottenere una positiva adozione delle opzioni di costo semplificate, in parallelo con tutte le parti interessate, sull'armonizzazione metodologica e di garanzia, in modo che vi sia una sufficiente prevedibilità per i beneficiari sulle modalità di attuazione di tali opzioni; e garantire che gli audit non portino a un'ulteriore burocratizzazione dell'attuazione e a inutili oneri di audit per i beneficiari; garantire che le opzioni di costo semplificate non siano attuate in modo che gli Stati membri ottengano un vantaggio finanziario eccessivo, garantendo al contempo un'adeguata flessibilità nelle stime dei costi e dei prezzi;

xiii) cooperare con le autorità di audit degli Stati membri per garantire che il rischio specifico di doppio finanziamento, in particolare riguardo al finanziamento dell'RRF, sia ridotto dai controlli e dagli audit nazionali adeguati; insiste affinché la Commissione svolga audit tematici o di conformità, mirati alle zone o agli Stati membri ad alto rischio; e

xiv) istituire un meccanismo completo per l'utilizzo dei fondi di coesione in caso di circostanze eccezionali o impreviste, utilizzando disposizioni guida sulla portata, la disponibilità di fondi, la governance, l'audit e il controllo e l'applicazione; sottolinea che tale ricorso in circostanze eccezionali dovrebbe essere limitato a situazioni specifiche e ben definite, limitato nel tempo e nell'ambito di applicazione e con un maggiore grado di controlli per attenuare i rischi;

xv) invita la Commissione a rivalutare la sua decisione di «scongelare» 10,2 miliardi di EUR di fondi di coesione a favore dell'Ungheria e ad astenersi dall'erogare fondi fino a quando la legislazione pertinente non sarà stata attuata e le misure adottate non avranno dimostrato la loro efficacia nella pratica;

xvi) rendere obbligatorio e sistematico l'uso di strumenti informatici quali EDES e Arachne per tutti i fondi dell'Unione, compresa la gestione concorrente, e garantire un migliore utilizzo delle nuove tecnologie al fine di aumentare i controlli e proteggere il bilancio dell'Unione dalle frodi e dall'uso improprio dei fondi nel contesto della revisione conclusa del regolamento finanziario;

xvii) consentire alla Corte, all'OLAF e all'EPPO l'accesso a un unico sistema informatico integrato fornito dalla Commissione per l'estrazione di dati e la valutazione del rischio, secondo le modalità convenute nella rifusione del regolamento finanziario;

xviii) riferire in merito agli audit di sistema preventivi precoci (EPSA) effettuati all'inizio del periodo di programmazione, al fine di confermare l'efficacia dei sistemi di controllo negli Stati membri, compreso il sistema esistente per prevenire le irregolarità;

xix) riferire all'autorità di discarico in che modo l'uso di misure di flessibilità nell'ambito della politica di coesione, che hanno migliorato l'assorbimento, ha inciso sugli obiettivi strutturali di coesione della convergenza e della coesione;

Cultura e istruzione

135. accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione e dall'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA) per adattare i programmi Erasmus+, corpo europeo di solidarietà ed Europa creativa a una realtà in evoluzione, ad esempio rivedendo al rialzo i tassi di sostegno per le sovvenzioni per tutelare il loro carattere inclusivo, estendendo i termini per le domande e la durata dei progetti e riorientando volontariamente le attività sull'Ucraina e si attende maggiori sforzi per rafforzare ulteriormente le misure di inclusione e supporto per facilitare la partecipazione dei gruppi vulnerabili;

136. esprime apprezzamento per il fatto che la Commissione e l'EACEA sono riuscite a conseguire un'esecuzione del bilancio quasi integrale per Erasmus+ e l'esecuzione integrale del bilancio per il corpo europeo di solidarietà nel 2022, rendendo perfino necessario riassegnare stanziamenti da altri programmi per coprire il fabbisogno di pagamenti; prende atto delle sfide per l'esecuzione dei pagamenti del programma Europa creativa nel 2022, con il rinvio di circa 50 milioni di EUR al 2023 a seguito di problemi operativi e di ritardi nelle procedure di sovvenzione; prende atto degli sforzi compiuti dalla DG Istruzione, gioventù, sport e cultura (DG EAC) e dell'EACEA per limitare l'impatto di tali ritardi e del ritorno a un ritmo normalizzato nel 2023;

137. ribadisce la necessità di aumentare ulteriormente le dotazioni di bilancio dei programmi dell'UE per i giovani, la cultura e l'istruzione, in particolare per accrescere la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei giovani, degli artisti e dei professionisti con minori opportunità e per sostenere l'educazione civica; chiede alla Commissione, a tale riguardo, di continuare a cooperare strettamente con gli Stati membri;

138. si compiace che, grazie a un aumento di 3 milioni di EUR per l'Anno europeo dei giovani 2022, su insistenza del Parlamento, sia stato possibile rafforzare una serie di azioni nell'ambito di tale iniziativa, quali i progetti di solidarietà, il volontariato e le attività di messa in rete; sottolinea che adesso occorre realizzare costantemente i risultati positivi dell'Anno al fine di garantire un retaggio duraturo;

139. prende atto del continuo anticipo del bilancio del programma Europa creativa nel 2022 al fine di mitigare il perdurante impatto della pandemia di COVID-19 sui settori culturali e creativi; rileva che, grazie a questo anticipo, nel 2022 è stato possibile selezionare il più elevato numero di progetti di cooperazione culturale europei che mai; è tuttavia preoccupato che l'anticipo del 2021 e del 2022 possa comportare una carenza di finanziamenti dal 2023 e che il programma nel suo insieme continui a essere sottofinanziato in relazione agli obiettivi da conseguire, in particolare in considerazione dell'alto tasso di partecipazione;

140. prende atto con preoccupazione dei persistenti problemi nel 2022 relativi agli strumenti di gestione elettronica delle sovvenzioni per i beneficiari di inviti gestiti dall'EACEA; esorta la Commissione e l'EACEA ad affrontare tali problemi informatici in modo definitivo onde evitare ripercussioni sul conseguimento degli obiettivi, ridurre i rischi di errore e semplificare le procedure; ritiene che un'infrastruttura informatica più efficiente ed accessibile faciliterebbe anche l'accesso dei piccoli beneficiari alle risorse del programma;

141. prende atto dello sviluppo positivo della situazione del personale dell'EACEA, con un aumento significativo del personale entro la fine del 2022;

Risorse naturali

142. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 3 del QFP «Risorse naturali» ammontava a 58,3 miliardi di EUR (29,7 % del bilancio dell'Unione), ripartiti come segue: 65,9 % per i pagamenti diretti nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), 26,2 % per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), 4,7 % per le spese legate al mercato nell'ambito del FEAGA, 1,8 % per il settore marittimo e della pesca, 0,9 % per l'ambiente e il clima (LIFE) e 0,5 % per altri settori; osserva che al 31 dicembre 2022, nell'ambito della rubrica 3 del QFP «Risorse naturali», gli stanziamenti di impegno di bilancio adottati in via definitiva erano pari a 56 681,11 milioni di EUR e che il 98,92 % di essi è stato eseguito (56 069,86 milioni di EUR); osserva inoltre che gli stanziamenti di pagamento di bilancio adottati in via definitiva erano pari a 55 826,77 milioni di EUR e che il 98,89 % di essi è stato eseguito (55 205,48 milioni di EUR);

143. osserva che il 2022 è stato il secondo e ultimo anno del periodo di transizione durante il quale i fondi della dotazione di bilancio della Politica agricola comune (PAC) 2021-2027 e ulteriori 8 miliardi di EUR di entrate con destinazione esterna provenienti dai fondi del NextGenerationEU per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) potevano essere impegnati dagli Stati membri in previsione dell'entrata in vigore della nuova PAC il 1° gennaio 2023 e che i relativi pagamenti da parte degli Stati membri agli agricoltori e ad altri beneficiari della PAC possono essere effettuati fino al 31 dicembre 2025;

144. osserva che, nell'esercizio finanziario 2022, i beneficiari dei regimi di sostegno diretto sono stati più di 5,9 milioni, circa 3,5 milioni i beneficiari delle misure di sviluppo rurale e circa 0,11 milioni quelli delle misure di mercato; sottolinea che la resilienza degli agricoltori e del sistema alimentare dell'Unione ha continuato a garantire la sicurezza alimentare nell'Unione e oltre, nonostante le sfide affrontate nel 2022;

145. osserva che la guerra di aggressione non provocata della Russia contro l'Ucraina ha innescato, tra le altre azioni, l'attivazione della riserva di crisi sotto forma di un pacchetto di sostegno pari a 500 milioni di EUR, di cui 350 milioni di EUR sono stati messi a disposizione dei produttori colpiti dalla riserva e altri 150 milioni di EUR dal FEAGA; accoglie con favore l'elevato tasso di esecuzione (superiore a 492 milioni di EUR) e della rapida attuazione; osserva che agli Stati membri è stata concessa flessibilità nel decidere i settori che ritenevano più colpiti dalle perturbazioni del mercato e anche i tipi di regimi di aiuto, il che ha determinato il sistema di controllo applicato;

146. osserva che la Corte ha esaminato un campione di 218 operazioni che coprono l'intera gamma di spese nell'ambito della suddetta rubrica del QFP; osserva che la Corte ha esaminato anche le informazioni sulla regolarità fornite nelle relazioni annuali di attività della direzione generale per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale (DG AGRI) e della direzione generale per l'Azione per il clima (DG CLIMA), nonché sistemi selezionati in 17 Stati membri e nel Regno Unito; osserva che la Corte stima il livello di errore per il settore «Risorse naturali» al 2,2 % (1,8 % nel 2021) e che la maggior parte degli errori riscontrati riguardava operazioni di sviluppo rurale; osserva che la DG AGRI stima un rischio al pagamento pari all'1,76 %;

147. osserva che la Corte ha riscontrato 21 errori quantificabili nello sviluppo rurale, di cui sette nei pagamenti diretti, due nelle spese relative alle misure di mercato e due nelle spese diverse dalla PAC; è rassicurato dal fatto che la Commissione ha dichiarato che otto degli errori quantificabili hanno un impatto finanziario inferiore a 100 EUR (sovradichiarazione di superfici) e che per la maggior parte di essi l'importo speso erroneamente è inferiore a 1 000 EUR;

148. osserva che la maggior parte degli errori riscontrati dalla Corte riguardava la fornitura di informazioni inesatte su superfici o animali (42 %) e spese non ammissibili per beneficiari, attività e progetti; osserva con preoccupazione, come nel 2021, che la Corte ha riscontrato in diversi casi che le autorità degli Stati membri e la Commissione disponevano di informazioni sufficienti per prevenire o individuare e correggere l'errore prima di accettare la spesa e che, se le autorità degli Stati membri e la Commissione avessero utilizzato in maniera adeguata tutte le informazioni di cui disponevano, il livello di errore stimato per questo capo sarebbe stato inferiore di 1,3 punti percentuali;

149. ricorda che sia la Commissione che gli Stati membri sono responsabili della lotta alle frodi nella spesa della PAC; sottolinea che le misure antifrode dovrebbero rimanere una priorità elevata per l'Unione e gli Stati membri, dal momento che le frodi impediscono alle risorse dell'Unione di conseguire gli obiettivi strategici;

150. prende atto della dichiarazione della Commissione secondo cui il modello di erogazione della PAC 2023-2027 mira a semplificare le norme e a porre l'accento sull'uso di nuove tecnologie, come il sistema di monitoraggio delle superfici, che contribuiranno a ridurre gli errori; osserva che, insieme agli errori commessi dagli agricoltori, il Sistema di identificazione delle parcelle agricole costituisce la base per la domanda di aiuto geospaziale e ricorda i significativi benefici potenziali delle tecnologie per il monitoraggio degli aiuti alle superfici per gli agricoltori, le amministrazioni e l'ambiente;

151. prende atto dell'esempio di un'errata dichiarazione di attività agricola presentato dalla Corte nella sua relazione annuale, citato da diversi strumenti mediatici come il «caso degli alberi di limone», in cui un agricoltore ha dichiarato di coltivare una coltura permanente, mentre in realtà l'appezzamento non era stato coltivato per diversi anni; prende atto dell'impatto finanziario di tale errore, pari a 8 349,06 EUR, come riferito dalla Commissione, e delle azioni correttive intraprese dalle autorità nazionali responsabili, compreso il recupero dell'importo richiesto; elogia l'accurato lavoro di audit della Corte e della Commissione e il rapido seguito dato dall'organismo pagatore interessato; sottolinea tuttavia che questo caso non dovrebbe essere inteso come una coincidenza rara e individuale, ma piuttosto come un rischio di un modo sistematico che consente un modo fraudolento di ricevere i fondi dell'Unione e non dovrebbe pertanto essere sottovalutato;

152. osserva che le opzioni di costo semplificate sono applicate in tutta la PAC, anche nello sviluppo rurale, in cui le condizioni di ammissibilità sono più complesse e il rischio di errore è più elevato, e che esiste ancora un potenziale di semplificazione delle misure che non si basano su dichiarazioni di superficie o di animali, in cui gli Stati membri possono decidere se rimborsare i costi effettivi o pagare in base a risultati predefiniti; osserva che la Commissione riferisce che quasi il 92 % dei programmi di sviluppo rurale ricorre a opzioni di costo semplificate; invita la Commissione a rendere noto l'importo erogato attraverso le opzioni di costo semplificate;

153. ricorda che il modello di garanzia della PAC comprende i controlli di primo livello effettuati dagli organismi pagatori, il lavoro di audit svolto dagli organismi di certificazione indipendenti che forniscono pareri annuali sulla legittimità e regolarità delle spese degli organismi pagatori e il lavoro della Commissione attraverso la liquidazione dei conti; accoglie con favore il fatto che, nonostante alcune incongruenze dovute ai calendari di aggiornamento diversi degli insiemi di dati relativi ai controlli e ai pagamenti, la Corte ha riscontrato che i sistemi degli organismi pagatori selezionati calcolavano in modo affidabile i pagamenti degli aiuti, a riprova della qualità e della coerenza generale delle statistiche di controllo degli Stati membri e dei dati sui pagamenti comunicati alla Commissione;

154. accoglie con favore l'aumento dell'interesse e dell'uso dello strumento informatico integrato per l'estrazione dei dati Arachne da parte degli Stati membri, con 13 Stati membri che utilizzano lo strumento per almeno alcune misure e cinque Stati membri che hanno partecipato a un seminario di introduzione generale sullo strumento Arachne; deplora che l'uso dello strumento informatico integrato per l'estrazione dei dati Arachne da parte degli Stati membri non sia obbligatorio; prende atto degli ostacoli segnalati dagli Stati membri e dei continui sforzi della Commissione per migliorare lo strumento Arachne; deplora l'adozione selettiva di Arachne da parte degli Stati membri;

155. osserva che, nel 2022, la Commissione ha riferito un tasso di esecuzione del 99,69 % per gli impegni a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), con un netto miglioramento rispetto al tasso di esecuzione del 15,98 % del FEAMPA, registrato nel 2021; osserva tuttavia che il 94,76 % degli stanziamenti di impegno nel 2022, pari a 1 135,74 milioni di EUR, e il 97,06 % degli stanziamenti di impegno nel 2021, pari a 148,12 milioni di euro, non sono stati pagati alla fine dell'anno corrispondente; osserva inoltre che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento autorizzati per il FEAMPA nel 2022 è stato pari al 99,99 % e per il FEAMP nel 2021 all'86,55 %;

156. prende atto della relazione speciale della Corte 9/2023 sulla sicurezza delle catene di approvvigionamento dei prodotti agricoli durante la COVID-19 e della sua conclusione che la risposta della Commissione alla minaccia posta alle catene di approvvigionamento dei prodotti agricoli dalla pandemia di COVID-19 è stata adeguata sotto molti aspetti, ma non sufficientemente mirata; ricorda che il sostegno diretto, con una dotazione di 712 milioni di EUR, è stato attuato rapidamente attraverso la riassegnazione di fondi inutilizzati dal FEASR, il che ha fatto sì che questa misura sia stata per lo più adottata dagli Stati membri con una parte significativa del bilancio FEASR inutilizzata alla fine del 2019; ricorda inoltre che cinque dei 14 Stati membri che hanno attuato tali misure hanno erogato finanziamenti dell'Unione a tutti gli agricoltori che avevano subito perdite, mentre gli altri nove hanno selezionato settori specifici e offerto sostegno ai beneficiari indipendentemente dalle eventuali perdite subite;

157. osserva che le stime preliminari (basate sugli stanziamenti d'impegno) del contributo per il clima dei principali programmi indicano che il 34,8 % del bilancio dell'Unione nel 2022 è stato destinato all'azione per il clima, in linea con i piani dell'accordo interistituzionale secondo i quali almeno il 30 % del QFP 2021-2027 dovrebbe essere utilizzato a tal fine;

158. prende atto delle modifiche apportate alla metodologia di monitoraggio del clima della Commissione nel 2022 in risposta alle preoccupazioni espresse in merito alle conclusioni della relazione speciale 9/2022 della Corte dei Conti ([14]), in cui si afferma che la spesa comunicata non era sempre pertinente per l'azione per il clima e che l'importo dichiarato come speso a tal fine era stato sovrastimato di almeno 72 miliardi di EUR, il che significa che solo il 13 % circa del bilancio 2014-2020 è stato speso per finalità legate al clima; ritiene che tale fatto rappresenti un avvertimento; esorta la Commissione a distinguere tra mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici nella metodologia di monitoraggio, suddividendo le categorie di monitoraggio e rendicontazione in adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei cambiamenti climatici;

159. sottolinea l'importanza di un adeguato controllo della spesa per il clima e la biodiversità nel bilancio dell'Unione e ritiene che la Commissione sia responsabile dell'attuazione di una metodologia solida e affidabile, in linea con gli impegni assunti nell'accordo sul QFP e in conformità con il punto 16, lettera d), dell'AII del 16 dicembre 2020; invita la Commissione a evitare un'approssimazione fuorviante del contributo della spesa agli obiettivi in materia di clima e biodiversità, la mancanza di obiettivi espliciti e una copertura solo parziale dei potenziali impatti negativi o non chiari sul clima e sulla biodiversità; riconosce che vi sono interventi con benefici comuni, ma sottolinea la necessità di evitare il doppio conteggio;

160. invita la Commissione a trasmettere al Parlamento una relazione annuale indicando nel dettaglio il contributo di ciascuna voce di bilancio all'obiettivo dell'integrazione degli aspetti climatici e all'obiettivo in materia di biodiversità, al fine di facilitarne il monitoraggio; invita inoltre la Commissione a segnalare se una voce di bilancio non rispetta il criterio «non arrecare un danno significativo» di cui al regolamento sulla tassonomia;

161. osserva che l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA), in seguito alla sua istituzione come servizio interno della Commissione il 1º ottobre 2021, ha aumentato le sue operazioni nel corso del 2022 e che la sua missione è sostenere le priorità della Commissione in materia di sanità pubblica, preparazione e gestione delle crisi nei settori della sanità, della ricerca e dell'innovazione e dell'industria; prende atto con preoccupazione della sovrapposizione delle responsabilità e della duplicazione degli sforzi tra la l'HERA, la DG SANTE e l'ECDC; invita la Commissione a garantire il valore aggiunto dell'HERA quale parte integrante della Commissione e a evitare la duplicazione del lavoro e delle risorse;

162. si rammarica del fatto che, nella sua decisione sul finanziamento dell'HERA, la Commissione abbia fatto ampiamente ricorso al programma EU4Health, riducendo il suo bilancio di oltre la metà e stabilendo un contributo di EU4Health all'HERA pari a 2,795 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027; osserva con preoccupazione che tale riduzione ha inciso sulla capacità di EU4Health di finanziare in modo ambizioso altre attività, in linea con il regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]), mettendo tra l'altro a rischio le azioni previste nell'ambito del piano europeo di lotta contro il cancro e il necessario sostegno alla creazione dello spazio europeo dei dati sanitari; deplora che, assegnando importi così significativi all'HERA, la Commissione non abbia rispettato i massimali di finanziamento concordati per la spesa minima e massima stabiliti nel regolamento EU4Health;

Raccomandazioni

163. invita la Commissione a:

i) dedicare un'attenzione esplicita, nella valutazione ex post della PAC 2014-2020, al periodo di transizione 2021-2022 e ai requisiti supplementari inclusi nelle disposizioni transitorie del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio ([16]);

([14]) La spesa per il clima nel bilancio dell'UE per il periodo 2014-2020 – Valori inferiori a quelli comunicati, 30 maggio 2022.

([15]) Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

([16]) Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).

ii) tenere informata l'autorità di discarico sull'uso delle opzioni di costo semplificate nella PAC attuale e nuova e valutarne l'uso con le autorità degli Stati membri e i (potenziali) beneficiari per capire la relativa lentezza nell'adozione di tali opzioni;

iii) continuare a promuovere l'uso di Arachne per aumentare il numero di Stati membri che utilizzano il sistema e per incrementare la portata dell'uso per includere tutti i programmi nel contesto della revisione conclusa del regolamento finanziario;

iv) considerare attentamente gli indicatori di rischio in Arachne con l'obiettivo di ridurre il numero di falsi indicatori e rendere i rimanenti più efficienti nell'individuare situazioni ad alto rischio per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; e

v) promuovere, incentivare e sostenere gli organismi pagatori degli Stati membri nell'utilizzo di strumenti informatici quali le immagini satellitari di Copernicus e altre tecnologie di trattamento delle immagini nel campo dell'agromonitoraggio;

vi) favorire e migliorare l'uso dell'IA e dei dati provenienti dalle nuove tecnologie, come i satelliti Sentinel del programma Copernicus, di proprietà dell'UE, per monitorare e controllare il corretto utilizzo dei fondi della PAC;

Migrazione e gestione delle frontiere, sicurezza e difesa

164. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 4 del QFP «Migrazione e gestione delle frontiere» ammontava a 3,4 miliardi di EUR (1,7 % del bilancio dell'Unione), ripartiti come segue: 43,9 % per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), 23,1 % per il Fondo per la gestione integrata delle frontiere e 33 % per tre agenzie decentrate, ovvero l'Agenzia europea per le frontiere (Frontex), l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) e l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA); osserva che al 31 dicembre 2022 gli stanziamenti di impegno di bilancio adottati erano pari a 3 410,39 milioni di EUR e che il 99,54 % di essi è stato eseguito (3 394,69 milioni di EUR); osserva inoltre che gli stanziamenti di pagamento di bilancio adottati in via definitiva erano pari a 3 372,54 milioni di EUR e che il 97,61 % di essi è stato eseguito (3 292,03 milioni di EUR);

165. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 5 del QFP «Sicurezza e difesa» ammontava a 1,2 miliardi di EUR, ripartiti come segue: 45,6 % per il Fondo europeo per la difesa (FED), 17 % per il Fondo sicurezza interna, il 19,2 % per le agenzie decentrate Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA), Europol e Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), 6,8 % per la sicurezza nucleare e la disattivazione e 11,4 % per altri settori; osserva che al 31 dicembre 2022 gli stanziamenti di impegno di bilancio adottati in via definitiva erano pari a 1 813,03 milioni di EUR e che il 99,8 % di essi è stato eseguito (1 809,43 milioni di EUR); osserva inoltre che gli stanziamenti di pagamento di bilancio adottati in via definitiva erano pari a 1 158,67 milioni di EUR e che il 97,54 % di essi è stato eseguito (1 130,20 milioni di EUR);

166. osserva che una parte significativa della spesa nell'ambito delle rubriche 4 e 5 del QFP nel 2022 riguardava il completamento di progetti rimanenti dal QFP 2014-2020; osserva che importi significativi dei programmi nazionali dell'AMIF e del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020 rimangono non erogati (rispettivamente il 26 % e il 33 % alla fine del 2022), mentre i finanziamenti per il periodo 2014-2020 devono essere spesi entro giugno 2024;

167. osserva che la Corte ha esaminato un campione di 23 operazioni che non è sufficientemente rappresentativo delle spese nell'ambito delle rubriche 4 e 5 del QFP e pertanto non può fornire una stima del tasso di errore; sottolinea con preoccupazione che i risultati dell'audit della Corte mostrano che le spese sono influenzate da questioni di ammissibilità e di appalti e che si tratta di un settore ad alto rischio (11 delle 23 operazioni soggette ad audit, ossia il 48 %, erano inficiate da errori) e invita pertanto la Corte a fornire una chiara stima del tasso di errore per questo capo; osserva che la Corte ha quantificato nove errori che hanno avuto un impatto sugli importi imputati al bilancio dell'Unione e che ha inoltre riscontrato quattro casi di non conformità alle disposizioni giuridiche e finanziarie, che non hanno avuto alcun impatto sul bilancio dell'Unione; osserva che la Commissione conclude che il rischio al pagamento è inferiore al 2 % per le spese per la migrazione e la gestione delle frontiere, nonché per la sicurezza e la difesa;

168. accoglie con favore i progressi individuati dalla Corte nell'esame del lavoro svolto dalle autorità di audit di sei Stati membri in preparazione dei conti annuali per il periodo 2021-2027 dell'AMIF, dello strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e del Fondo sicurezza interna; prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui, al momento delle visite (tra settembre 2022 e febbraio 2023), le strategie di audit dei sei Stati membri non erano ancora state adottate, requisito indispensabile per la presentazione di un pacchetto di garanzie; osserva che, al momento della visita della Corte, i sistemi informatici per archiviare le informazioni e la documentazione necessari per gli audit delle autorità di gestione dei sei Stati membri erano in fase di sviluppo o ancora da sviluppare;

169. prende atto del fatto che la strategia antifrode della DG DEFIS è stata aggiornata nel febbraio 2022 e che la sua attuazione è monitorata e comunicata annualmente alla direzione; accoglie con favore il fatto che tutte le raccomandazioni dell'OLAF relative alla DG DEFIS sono state attuate e che non sono stati segnalati casi di frode a livello della Commissione o dei suoi partner; prende atto che l'ultimo aggiornamento della strategia antifrode della direzione generale per la Migrazione e affari interni (DG HOME) ha avuto luogo nell'ottobre 2021 ed è attualmente in fase di attuazione; accoglie con favore il fatto che, alla fine del 2022, il 72 % delle raccomandazioni finanziarie dell'OLAF dell'anno precedente erano state pienamente attuate e il 28 % era in fase di attuazione;

Migrazione e gestione delle frontiere

170. osserva che nel 2022 i fondi della rubrica 4 del QFP sono stati determinanti per affrontare l'impatto della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina; prende atto che, nell'ambito dei fondi 2014-2020, è stata introdotta una maggiore flessibilità per aumentare le possibilità degli Stati membri di incanalare i finanziamenti verso nuove esigenze e che nell'ambito delle strutture tematiche sono stati attivati 400 milioni di EUR di assistenza di emergenza; osserva che l'adozione dei programmi degli Stati membri per il periodo 2021-2027 ha consentito loro di accedere a più di 10 miliardi di EUR nell'ambito dei nuovi fondi per il periodo di programmazione;

171. osserva che più di 16 milioni di persone provenienti dall'Ucraina e dalla Moldova sono state registrate come entrate nell'Unione dall'inizio della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, e più di 4 milioni di persone in fuga dalla guerra hanno ottenuto protezione nell'Unione; osserva che la Commissione ha fornito un sostegno finanziario all'Organizzazione internazionale per le migrazioni per sostenere il processo, nell'ambito di un progetto da 15 milioni di EUR per facilitare i trasferimenti dalla Moldova di persone vulnerabili in fuga dall'Ucraina; osserva inoltre che il 30 novembre 2022 la Commissione ha annunciato la decisione di concedere un sostegno finanziario di 5,5 milioni di EUR a un progetto che sarà realizzato dalla Federazione internazionale delle società nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa (IFRC) per sostenere gli ospitanti e tutti coloro che sono coinvolti nella fornitura di alloggi privati agli sfollati, mettendo insieme le buone pratiche per le esigenze future; prende atto che, nel 2022, nel contesto del finanziamento dell'Ucraina, la Commissione ha adottato decisioni che autorizzano l'uso dei finanziamenti non legati ai costi per un importo di 248 milioni di EUR (maggio 2022) e 137 milioni di EUR (agosto 2022), nonché per sovvenzioni minori, case sicure e sostegno psicosociale per un importo di 15 milioni di EUR;

172. osserva che nel 2022 la DG HOME ha stanziato 27 milioni di EUR per lo scambio di informazioni in materia di sicurezza e 25,5 milioni di EUR per la lotta e la prevenzione della criminalità, compreso il terrorismo; osserva inoltre che nel luglio 2022, attraverso il Fondo Sicurezza interna, la Commissione ha stanziato 15,7 milioni di EUR per gli Stati membri al fine di sostenere ulteriormente i progetti e le attività a lungo termine nell'ambito della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT), uno strumento di sicurezza guidato dagli Stati membri per identificare, dare priorità e affrontare le minacce poste dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità internazionale;

Sicurezza e difesa

173. accoglie con favore il fatto che la partecipazione delle PMI al FED (Fondo europeo per la difesa) (in particolare la partecipazione transfrontaliera delle PMI ai consorzi industriali) sia agevolata da inviti mirati a presentare proposte del FED, bonus finanziari, criteri di aggiudicazione specifici e l'uso di opzioni di costo semplificate per ridurre l'onere amministrativo; osserva che negli inviti a presentare proposte del FED del 2022, il 38,2 % delle entità partecipanti era costituito da PMI e che il 20 % dei finanziamenti totali disponibili attraverso tali inviti sarà destinato alle PMI (166 milioni di EUR);

174. ricorda che l'Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa (PADR) era un programma precursore del FED e, con un bilancio di 90 milioni di EUR, ha finanziato 18 progetti di ricerca selezionati a seguito di inviti a presentare proposte negli anni dal 2017 al 2019; nota con preoccupazione che la Corte, nella sua relazione speciale 10/2023, dal titolo «Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa», osserva che l'Unione manca ancora di una strategia a lungo termine per i progetti nell'ambito del FED, in particolare in termini di impatto, ricerca supplementare, sviluppo, produzione, approvvigionamento e altri aspetti; accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia accettato tutte le raccomandazioni della Corte;

175. prende atto delle osservazioni della Corte nella relazione speciale 10/2023 sulla limitata disponibilità di risorse umane presso la Commissione e sul conseguente rischio per il FED; osserva che, a causa delle questioni di sicurezza, il numero di membri del personale necessario per gestire i progetti di difesa è più elevato rispetto ad altri progetti; rileva che il numero in continuo aumento di proposte da valutare e di progetti da gestire esercita una notevole pressione sulle risorse umane e crea sfide in termini di assunzione di personale qualificato e con esperienza adeguata;

Raccomandazioni

176. invita la Commissione a:

i) elaborare una strategia a più lungo termine per il FED sulla base dell'esperienza maturata con la PADR e delle raccomandazioni della Corte;

ii) garantire la disponibilità di un bilancio adeguato e di risorse umane qualificate per rafforzare la cooperazione e gli investimenti nel settore della difesa e per attuare il FED; e

iii) concentrare i suoi controlli sulle spese che la Corte ritiene fortemente inficiate da problemi in materia di ammissibilità e appalti nel 2022 e chiede alla Corte di ampliare un campione di operazioni soggette ad audit per poter fornire una stima del tasso di errore;

iv) monitorare l'attuazione delle raccomandazioni finanziarie dell'OLAF ancora in sospeso;

Vicinato e resto del mondo

177. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 6 del QFP, «Vicinato e resto del mondo», ammontava a 14,5 miliardi di EUR (7,4 % del bilancio dell'Unione), ripartiti come segue: 64,8 % per lo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI-Europa globale), 16,8 % per gli aiuti umanitari (HUMA), 14,4 % per lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) e 4 % per altre azioni e programmi; osserva che al 31 dicembre 2022 gli stanziamenti di impegno di bilancio adottati in via definitiva erano pari a 17 670,49 milioni di EUR e che il 99,79 % di essi è stato eseguito (17 632,52 milioni di EUR); osserva inoltre che gli stanziamenti di pagamento di bilancio adottati in via definitiva erano pari a 13 156,10 milioni di EUR e che il 99,19 % di essi è stato eseguito (13 049,50 milioni di EUR);

178. rileva che la Corte ha esaminato 72 operazioni, un campione che non è sufficientemente rappresentativo delle spese nell'ambito della suddetta rubrica del QFP e che, pertanto, non può fornire una stima del tasso di errore; invita la Corte a fornire una chiara stima del tasso di errore per questo capo, dal momento che i risultati dell'audit della Corte mostrano che si tratta di un settore ad alto rischio (34 delle 72 operazioni soggette ad audit, ossia il 47 %, erano inficiate da errori); osserva che la Corte ha riscontrato 25 errori che hanno avuto un impatto finanziario sul bilancio dell'Unione, relativi a costi non ammissibili, assenza di documenti giustificativi, appalti pubblici e spese non sostenute, aree che potrebbero evidenziare rischi per il funzionamento affidabile del meccanismo di controllo delle autorità nazionali o anche la mancanza di volontà amministrativa o politica di applicare correttamente le regole finanziarie dell'UE;

179. ricorda che, nelle sue relazioni annuali di attività, la Direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento (DG NEAR) indica il rischio alla chiusura sulla base di uno studio condotto da un contraente esterno, noto come tasso di errore residuo, il cui scopo è stimare il tasso di errori non rilevati dal sistema di controllo interno e concludere se esso sia efficace o meno; prende atto dei risultati dello studio relativo al tasso di errore residuo per il 2022, secondo cui il tasso di errore residuo nel 2022 è pari all'1 % e quindi inferiore alla soglia di rilevanza del 2 %;

180. osserva che la Corte ha individuato limitazioni relative alla metodologia utilizzata per determinare il tasso di errore residuo che possono contribuire alla sua sottostima, in particolare il fatto che il contraente può affidarsi interamente ai risultati di precedenti lavori di controllo in alcuni casi e il fatto che la stima del tasso di errore residuo per le sovvenzioni in gestione diretta non è inclusa nel calcolo del tasso di errore residuo complessivo della DG NEAR; rileva che la Commissione afferma di non essere soggetta a tali limitazioni in quanto l'affidamento su precedenti lavori di controllo è soggetto a condizioni rigorose e il tasso di errore complessivo include le sovvenzioni in gestione diretta;

181. accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia attuato le raccomandazioni della Corte di rendere noti i limiti dello studio relativo al tasso di errore residuo nelle relazioni annuali di attività della DG NEAR a partire dal 2021, di rafforzare i controlli individuando e prevenendo gli errori ricorrenti e di provvedere affinché la DG NEAR stabilisca l'obbligo per il contraente dello studio relativo al tasso di errore residuo di riferire alla Commissione qualsiasi sospetto di frode ai danni del bilancio dell'Unione rilevato durante il suo lavoro nell'ambito del suddetto studio;

182. osserva con preoccupazione che le relazioni annuali di attività della DG NEAR e della Direzione generale per i Partenariati internazionali (DG INTPA) hanno segnalato difficoltà nell'attuazione del nuovo sistema di informazione operativo OPSYS, che si è mostrato talvolta instabile, non ha soddisfatto le aspettative e ha richiesto frequenti interventi da parte delle squadre di supporto della DG DIGIT, tanto da essere identificato come un rischio critico nell'esercizio di valutazione dei rischi della DG NEAR;

183. rileva che la Corte ha valutato il livello di sensibilizzazione del personale delle delegazioni dell'Unione nei settori della prevenzione delle frodi, dell'etica e dell'integrità; constata con preoccupazione che alcuni membri del personale interrogati dalla Corte non hanno ricevuto alcuna formazione in materia di prevenzione delle frodi negli ultimi cinque anni; osserva che la DG NEAR mette a disposizione del suo personale una serie di strumenti e risorse per affrontare le questioni legate alle frodi, quali la formazione, una rete antifrode con punti focali e orientamenti; prende atto dei risultati positivi delle indagini condotte dalla DG NEAR per monitorare il livello di consapevolezza del suo personale in materia di frodi, nonché del fatto che sono stati individuati aspetti da migliorare e che è in corso di attuazione un piano d'azione;

184. riconosce l'importanza delle ONG nel garantire che l'Unione, in quanto principale donatore di aiuti allo sviluppo a livello mondiale, continui a contribuire alla promozione della stabilità e della pace, all'eliminazione della povertà e allo sviluppo sostenibile; elogia in particolare l'attività svolta dalle ONG nelle zone di conflitto per garantire che gli aiuti umanitari giungano alla popolazione civile in modo rapido ed efficace; prende atto dei requisiti di controllo e audit, trasparenza e responsabilità applicabili a tutti i finanziamenti dell'Unione e alle diverse parti interessate, ma ritiene che vi sia sempre un margine di miglioramento, in particolare sfruttando al meglio la digitalizzazione;

185. sottolinea il ruolo delle ONG e dei partner locali nella fornitura di servizi e nel sostegno alle comunità locali; pone in evidenza l'importanza di rafforzare la loro capacità di gestire e attuare le azioni finanziate dall'Unione e invita la Commissione ad agevolare una formazione adeguata a tal fine; esprime preoccupazione per le continue difficoltà riscontrate dalle piccole organizzazioni locali nell'accedere ai finanziamenti dell'Unione; incoraggia la Commissione a migliorare tali procedure di finanziamento e ad attribuire sistematicamente priorità alle organizzazioni locali al fine di garantire un migliore sviluppo delle capacità sul campo; evidenzia l'efficacia della titolarità locale nell'attuazione dei progetti per quanto riguarda la definizione delle priorità, l'assegnazione delle risorse e il rafforzamento del know-how locale;

186. sottolinea che la legittimità e l'efficacia della cooperazione allo sviluppo dell'Unione si fondano sulla corretta attuazione delle attività e sul loro adeguato finanziamento; riconosce il lavoro svolto dalla Commissione nell'applicare controlli intesi a garantire che le operazioni avvengano in modo legittimo e che le attività siano realizzate nel rispetto delle priorità definite dal legislatore; invita la Commissione a migliorare ulteriormente i controlli onde ridurre il numero di errori operativi, a dare seguito alle raccomandazioni della Corte dei conti che non sono state attuate, a raddoppiare gli sforzi per individuare progetti ammissibili e a garantire un numero sufficiente di pagamenti entro gli attuali limiti di spesa; accoglie con favore la conclusione della relazione della Corte dei conti sul bilancio dell'Unione per il 2022, secondo cui la DG ECHO ha attuato la raccomandazione della Corte e istituito una procedura volta a garantire che le organizzazioni partner basino l'assegnazione dei costi ripartiti sulla spesa effettivamente sostenuta;

187. esorta la Commissione a inviare segnali chiari ai paesi candidati nei quali il regresso registrato per quanto riguarda le norme dello Stato di diritto – comprese le restrizioni alla libertà di espressione, alla libertà di stampa, ai diritti delle donne e delle minoranze e le vessazioni nei confronti delle ONG e dei difensori dei diritti umani – ne sta compromettendo o ritardando l'adesione all'Unione; invita la Commissione a esaminare l'efficienza dei fondi spesi per migliorare la situazione dello Stato di diritto nei paesi in via di adesione e a riferire in proposito alle commissioni AFET e CONT;

188. accoglie con favore l'attuazione da parte della Commissione di diversi meccanismi intesi ad attenuare i rischi e salvaguardare l'uso corretto dei fondi dell'Unione che vengono spesi in zone instabili o di conflitto; osserva che la Commissione valuta sistematicamente i rischi di corruzione nei paesi partner e utilizza una serie di strumenti per attenuarli, applicando nel contempo condizioni e indicatori di rendimento per promuovere la trasparenza fiscale e la responsabilità attraverso il suo sostegno al bilancio; accoglie con favore il fatto che, secondo i dati della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, i paesi che beneficiano del sostegno al bilancio dell'Unione hanno registrato nel tempo miglioramenti in termini di controllo della corruzione;

189. constata con preoccupazione che la Corte, nella sua relazione speciale 14/2023, dal titolo «Programmazione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale», ha rilevato che, sebbene la Commissione e il SEAE abbiano unito i finanziamenti in un unico strumento, lo strumento NDICI-Europa globale, che copre oltre il 70 % dei fondi dell'Unione destinati all'azione esterna nel periodo di finanziamento 2021-2027, hanno seguito due diverse metodologie di assegnazione dei fondi per i paesi del vicinato e per quelli non appartenenti al vicinato, e che i programmi indicativi pluriennali non hanno garantito che i settori d'intervento selezionati fossero quelli in cui i finanziamenti dell'Unione avrebbero potuto avere un forte impatto;

190. sottolinea l'importanza di conseguire tutti gli obiettivi legati alla spesa e ai programmi delineati nello strumento NDICI-Europa globale e chiede che siano fornite informazioni esaustive sui progressi compiuti; esprime rammarico per le ingenti carenze nel conseguire l'obiettivo climatico del 30 % previsto dallo strumento, nel contribuire all'obiettivo del 10 % in materia di biodiversità nell'ambito del QFP per il 2026 e il 2027 e nel garantire il rispetto degli impegni finanziari globali dell'Unione nel quadro delle Nazioni Unite, in particolare per quanto riguarda il contributo al Fondo per le perdite e i danni; pone in evidenza le crescenti pressioni che i cambiamenti climatici esercitano sulla produzione alimentare e l'accesso al cibo, in particolare nelle regioni vulnerabili, incidendo sulla sicurezza alimentare e la nutrizione; ricorda che la biodiversità è fondamentale per contrastare i cambiamenti climatici e che la sua perdita compromette i progressi per quanto riguarda circa l'80 % dei traguardi valutati per gli OSS; chiede alla Commissione un piano dettagliato che illustri in che modo intende conseguire gli obiettivi di spesa e di genere entro la fine del QFP;

191. esorta la Commissione ad aumentare la trasparenza e responsabilità della programmazione e dell'attuazione dei fondi per gli affari interni nei paesi terzi e dei finanziamenti nel quadro dell'NDICI, ad esempio in paesi come la Tunisia e la Libia; invita la Commissione a creare un quadro d'insieme pubblicamente disponibile di tutte le spese connesse alla migrazione nei paesi terzi ed esorta a effettuare valutazioni d'impatto ex ante sui diritti umani delle spese connesse alla migrazione nei paesi terzi e a comunicare tali valutazioni al Parlamento ove richiesto dalle norme;

192. sottolinea che, a seguito dei deprecabili attacchi terroristici compiuti da Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023, la Commissione ha annunciato il 9 ottobre 2023 la decisione di rivedere l'assistenza dell'Unione alla Palestina; osserva che tale revisione, conclusa il 21 novembre 2023, ha dimostrato che la Commissione applica adeguati controlli ex ante ed ex post e salvaguardie efficaci e che finora non è stata riscontrata alcuna prova che il denaro sia stato dirottato per scopi non previsti; insiste sulla necessità che i fondi europei siano erogati solo a beneficiari che condividono i valori dell'Unione in materia di Stato di diritto, democrazia e diritti umani; ricorda, a tale proposito, la relazione 2023/2122(INI) del Parlamento europeo, approvata il 17 gennaio 2024, sulla trasparenza e responsabilità delle organizzazioni non governative finanziate dal bilancio dell'UE, in cui si chiede un rafforzamento dei meccanismi di controllo della Commissione e lo sviluppo di un sistema armonizzato di monitoraggio volto a monitorare i fondi dell'Unione fino ai beneficiari finali;

193. sottolinea la necessità che il bilancio dell'Unione continui a contribuire alla costruzione della pace e della stabilità nella regione del Medio Oriente, alla lotta all'odio e al fondamentalismo e alla promozione dei diritti umani; attende il riesame che la Commissione sta effettuando sull'utilizzo dei fondi dell'Unione; segnala le interconnessioni esistenti tra stabilità e sviluppo sostenibile, in particolare nei paesi e nelle regioni fragili;

194. evidenzia che gli aiuti dell'Unione non dovrebbero in alcun caso finanziare il terrorismo, né direttamente né indirettamente, e che pertanto essi non dovrebbero sostenere alcuna entità legata ad Hamas o a qualsiasi altra organizzazione terroristica; sottolinea che l'Unione dovrebbe aiutare la popolazione civile palestinese e promuovere la pace nella regione; chiede alla Commissione di tenere informato il Parlamento in merito ai nuovi sviluppi e agli sforzi compiuti per fornire aiuto diretto ai civili e ai rifugiati palestinesi e per evitare che i terroristi deviino i fondi;

195. esprime preoccupazione per le segnalazioni credibili secondo cui il denaro dei contribuenti dell'Unione o i fondi di altri donatori potrebbero essere stati parzialmente utilizzati in modo improprio dall'organizzazione terroristica Hamas; sottolinea che i pertinenti fondi dell'Unione dovrebbero andare a beneficio della popolazione civile palestinese e fornire cibo, forniture mediche, alloggi e infrastrutture di base alla popolazione colpita, in particolare ai bambini, alle donne, agli anziani e alle persone con disabilità; esorta la Commissione, nel contesto della fornitura di sostegno e aiuti umanitari alla popolazione palestinese, a diversificare i partner fidati, quali l'OMS, l'UNICEF o diverse organizzazioni della Mezzaluna Rossa; esprime inoltre preoccupazione per altre informazioni credibili secondo cui alcuni dipendenti dell'UNWRA potrebbero essere stati coinvolti o associati ad atti terroristici da parte dell'organizzazione terroristica Hamas; esorta la Commissione a garantire controlli indipendenti dell'UNRWA da parte di esperti esterni, della Corte dei conti europea e di partner internazionali esperti, quali Global Affairs Canada o AusAid;

196. esprime profonda preoccupazione per il recente annuncio da parte di alcuni paesi della sospensione dei finanziamenti all'UNRWA in attesa dei risultati dell'indagine; chiede finanziamenti maggiori e costanti in riconoscimento del ruolo cruciale dell'Agenzia nella risposta umanitaria a Gaza e per garantire la fornitura ininterrotta di servizi vitali alla popolazione vulnerabile in Medio Oriente; ricorda il ruolo essenziale degli aiuti umanitari ai profughi palestinesi in tutto il Medio Oriente;

197. insiste sull'importanza dell'istruzione e sulla necessità fondamentale di denunciare e debellare ogni manifestazione di incitamento all'odio e le azioni violente da entrambe le parti; sottolinea che la sospensione dei finanziamenti non dovrebbe avvenire arbitrariamente o senza prove trasparenti e indipendenti di un uso improprio dei fondi;

198. ricorda che dai risultati dello studio commissionato dalla Commissione al Georg Eckert Institut sui libri di testo palestinesi è emerso un quadro complesso in cui i libri di testo i) aderiscono alle norme dell'UNESCO e adottano criteri che sono prominenti nel discorso internazionale sull'istruzione, compresa una forte attenzione ai diritti umani, ii) esprimono una narrazione di resistenza nel contesto del conflitto israelo-palestinese e iii) mostrano un antagonismo nei confronti di Israele; osserva che l'Unione non finanzia i libri di testo palestinesi e che essi non sono nemmeno di competenza dell'UNRWA, che si adopera per fornire un'istruzione di qualità ponendo l'accento sulla promozione di una cultura dei diritti umani, anche in tempi difficili; sottolinea che l'istruzione e l'accesso dei discenti a libri di testo pacifici e imparziali sono elementi fondamentali; evidenzia la posizione del Parlamento secondo cui i libri di testo redatti con fondi dell'Unione devono essere subordinati al pieno rispetto delle norme dell'UNESCO in materia di pace e tolleranza, come già deciso dal Parlamento nella sua raccomandazione del 2023 sulle relazioni con l'Autorità palestinese e come reiteratamente richiesto nelle sue ultime risoluzioni approvate sulle prospettive della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati;

199. ricorda la strategia dell'Unione volta a promuovere e garantire un'istruzione di qualità ai bambini di tutto il mondo, in particolare quando viene fornito un sostegno finanziario specifico dell'Unione; condanna i contenuti problematici e carichi d'odio che incoraggiano la violenza, diffondono l'antisemitismo e incitano all'odio nei libri di testo scolastici palestinesi redatti da funzionari pubblici finanziati dall'Unione, nonché nei materiali didattici supplementari elaborati dal personale dell'UNRWA e insegnati nelle sue scuole; ribadisce, nel contesto dei deprecabili attacchi terroristici compiuti da Hamas il 7 ottobre 2023, che l'educazione all'odio ha conseguenze dirette e drammatiche sulla sicurezza degli israeliani e sulle prospettive di un futuro migliore per i giovani palestinesi; chiede pertanto alla Commissione di verificare attentamente che non vi siano fondi stanziati o collegati direttamente o indirettamente all'uso di tali materiali didattici e che l'Autorità palestinese modifichi rapidamente l'intero programma di studi, come reiteratamente richiesto nelle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione per gli esercizi 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021; sottolinea che il sostegno finanziario dell'Unione all'Autorità palestinese nel settore dell'istruzione deve essere fornito a condizione che il programma di studi nazionale palestinese, corredato di libri di testo e materiale didattico, sia privo di contenuti antisemiti e di istigazione alla violenza e conforme a un'istruzione di qualità; invita, a tale proposito, la Commissione e gli Stati membri a fornire competenze nonché a condividere conoscenze, orientamenti e sostegno tecnico per fornire agli insegnanti, ai formatori e agli esperti palestinesi gli strumenti necessari per attuare un'istruzione pienamente conforme alle norme dell'UNESCO;

200. sottolinea che, secondo le risposte del commissario per il Vicinato e l'allargamento in riferimento alla relazione sul discarico 2021, il portafoglio dei programmi di sviluppo in corso a favore dei palestinesi, nel quadro del regolamento sullo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), ammonta a 681 milioni di EUR tra il 2021 e il 2023 per l'Autorità palestinese, l'UNRWA e i progetti di sviluppo in Cisgiordania e a Gaza; osserva che circa un terzo dei finanziamenti è andato a beneficio di progetti a Gaza e due terzi in Cisgiordania; sottolinea che l'Unione ha fornito 271 milioni di EUR all'UNRWA per la fornitura di servizi sociali ai profughi palestinesi e, inoltre, ha fornito sostegno alle spese ricorrenti dell'Autorità palestinese, principalmente gli stipendi e le pensioni dei dipendenti pubblici, gli assegni sociali versati attraverso il programma di trasferimento di fondi e parte dei costi di trasferimento agli ospedali di Gerusalemme Est attraverso il meccanismo PEGASE;

201. esprime sconcerto per gli attacchi terroristici del 7 ottobre 2023 in cui Hamas ha perpetrato violenze, stupri e altre forme di tortura sessuale contro donne, adolescenti e ragazze israeliane e di altre nazionalità; sottolinea che questa forma mirata di violenza sessuale e tortura contro le donne è sistematicamente utilizzata come crimine di guerra e terrorismo; deplora la mancanza di attenzione da parte del SEAE e della Commissione nel settore della violenza sessuale nei confronti delle donne connessa ai conflitti; chiede l'istituzione di un meccanismo per individuare e fornire sostegno alle vittime, raccogliere le testimonianze, identificare i responsabili e intraprendere azioni tempestive per garantire che situazioni analoghe non si verifichino in futuro; chiede l'istituzione di una piattaforma per dare visibilità alle vittime e alle loro sofferenze; chiede un maggiore sostegno a entità quali l'Associazione dei centri di assistenza per le vittime di stupri in Israele o entità analoghe nelle zone di conflitto; sottolinea che dovrebbero essere forniti ulteriori finanziamenti dell'Unione alle vittime di violenza sessuale connessa ai conflitti e alle pertinenti attività educative; prende atto della mancanza di dati nelle relazioni annuali di attività sull'importo dei fondi dell'Unione iscritti in bilancio per sostenere tali vittime e i soggetti interessati; raccomanda alla Commissione di fornire relazioni più chiare sugli aiuti dell'Unione forniti a tali vittime e ai soggetti interessati;

202. sottolinea che la relazione annuale 2022 della Corte dei conti evidenzia un esempio di spesa non ammissibile inclusa nella dichiarazione di spesa relativa a un progetto in Palestina sull'uso sostenibile delle risorse naturali per sostenere la transizione della Palestina verso un'economia verde con una componente di incentivazione destinata a sostenere le PMI sotto forma di sovvenzioni per progetti «verdi» nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della riduzione dell'inquinamento; evidenzia che 190 500 EUR erano stati approvati e versati a un'agenzia di sviluppo incaricata di monitorare l'attuazione del progetto da parte del beneficiario finale, ma che il progetto non è stato realizzato ([17]);

203. esprime preoccupazione per la distruzione e la confisca di progetti finanziati dall'Unione in Cisgiordania e osserva che, nel 2022, 101 strutture finanziate dall'Unione o dagli Stati membri sono state demolite o sequestrate da Israele, per un valore di 337 019 EUR, il che rappresenta il terzo pregiudizio finanziario più elevato dal 2016; ricorda che i rappresentanti delle istituzioni dell'Unione, degli Stati membri interessati e di altri donatori hanno chiesto in diverse occasioni la restituzione o il risarcimento di risorse finanziate dall'Unione che sono state demolite, smantellate o confiscate; rammenta la posizione del Consiglio, che ha espresso il proprio impegno a garantire che tutti gli accordi tra Israele e l'Unione indichino inequivocabilmente ed esplicitamente l'inapplicabilità ai territori occupati da Israele dal 1967, nonché a proseguire l'attuazione efficace del diritto dell'Unione e degli accordi bilaterali in vigore applicabili ai prodotti degli insediamenti;

204. osserva che, nel 2022, la DG NEAR ha versato all'Ucraina 910,8 milioni di EUR in assistenza bilaterale, di cui 698 milioni di EUR attraverso il sostegno al bilancio; rileva che quasi 200 milioni di EUR destinati a progetti in corso sono stati riassegnati con successo per raggiungere i beneficiari prima che i partner umanitari potessero mobilitare i loro programmi di aiuto; osserva che le difficoltà riscontrate nel fornire un seguito adeguato ai progetti in Ucraina hanno portato a una riserva nella relazione annuale di attività 2022 della DG NEAR e che sono in corso di attuazione azioni correttive, quali il monitoraggio dei progressi nell'attuazione dei progetti attraverso revisioni documentali, soluzioni a distanza e il ricorso a un fornitore di servizi;

205. prende atto del piano per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali, proposto dalla Commissione per sostenere ulteriormente gli sforzi di convergenza nella regione; sottolinea la necessità di una maggiore chiarezza sull'uso dei diversi strumenti finanziari a favore della regione, in particolare nell'ambito dell'IPA III, del piano economico e di investimenti e del piano per le riforme e la crescita; esorta la Commissione a fornire al livello subnazionale un accesso più diretto ai fondi dell'Unione;

206. accoglie con favore il fatto che lo strumento per l'Ucraina preveda disposizioni volte a garantire controlli efficaci; ricorda che il 7 aprile 2022 il Parlamento ha chiesto la confisca dei beni russi di proprietà di persone ed entità russe, congelati a seguito delle misure restrittive dell'Unione, al fine di finanziare la ricostruzione dell'Ucraina;

207. accoglie con favore la strategia Global Gateway, che costituisce una risposta concertata dell'Unione alle sfide globali e combina investimenti pubblici e privati; osserva che il 2022 è stato il primo anno completo di attuazione della strategia Global Gateway; sottolinea l'esigenza di un più alto grado di trasparenza e responsabilità e valutazioni periodiche dell'attuazione del Global Gateway, nonché di un maggiore coinvolgimento del Parlamento in relazione al suo ruolo di controllo democratico;

([17]) https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/AR-2022/AR-2022_IT.pdf.

208. accoglie con favore il fatto che l'OLAF abbia firmato accordi di cooperazione amministrativa sia con la Procura generale dell'Ucraina l'11 febbraio 2021, sia con il Servizio statale di revisione contabile dell'Ucraina nel marzo 2023; osserva che presto l'Ucraina dovrebbe essere associata al programma antifrode dell'Unione e accoglie con favore il fatto che l'OLAF sostenga gli sforzi e le strategie nazionali antifrode delle autorità ucraine; accoglie con favore il fatto che l'EPPO abbia concordato modalità di lavoro con l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina, nel luglio 2023, al fine di facilitare la cooperazione nelle indagini sui casi di corruzione, e con la Procura generale dell'Ucraina, nel marzo 2022, per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e dell'Ucraina attraverso indagini e azioni penali efficaci;

Raccomandazioni

209. invita la Commissione a:

i) migliorare, per quanto riguarda il sistema applicativo OPSYS, la qualità del nuovo software, stabilizzare l'applicazione, migliorare le interfacce tra i diversi moduli di OPSYS e stanziare le risorse necessarie per aumentarne la maturità/solidità;

ii) continuare a garantire che tutti i contratti che prevedono finanziamenti dell'Unione rispettino pienamente i valori e la legislazione dell'Unione applicabili, comprese la responsabilità, la trasparenza e la protezione dei fondi dell'Unione; garantire che meccanismi di monitoraggio e di controllo ex ante ed ex post rigorosi assicurino che tutti gli individui coinvolti in azioni finanziate dall'Unione perseguano esclusivamente gli obiettivi e le attività per i quali i finanziamenti dell'Unione sono stati approvati e, ove necessario, richiedere la restituzione o il risarcimento dei beni finanziati dall'Unione che sono stati demoliti, smantellati o confiscati;

iii) intensificare la comunicazione con le organizzazioni internazionali per fornire alla Corte dei conti europea un accesso pieno, illimitato e tempestivo ai documenti necessari per svolgere i propri compiti conformemente al TFUE, e non in formato di sola lettura;

iv) attuare misure di controllo ex ante ed ex post adeguate nelle zone instabili o di conflitto per garantire il corretto controllo della spesa dei fondi dell'Unione e modi per recuperare i fondi dell'Unione;

v) garantire un audit adeguato, tempestivo e approfondito, anche con l'inclusione della Procura europea e della Corte dei conti europea, di tutti i fondi erogati nell'ambito dello strumento per l'Ucraina e del futuro strumento per i Balcani occidentali;

Pubblica amministrazione europea

Risorse umane

210. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 7 del QFP «Pubblica amministrazione europea» ammontava a 11,6 miliardi di EUR (5,9 % del bilancio dell'Unione) e che esso comprende le spese delle istituzioni e degli organi dell'Unione per le risorse umane e le pensioni (circa il 70 % del totale), gli edifici, le attrezzature, l'energia, le comunicazioni e le tecnologie dell'informazione; rileva che il 58,6 % dell'importo totale è speso dalla Commissione (6,7 miliardi di EUR); osserva che, al 31 dicembre 2022, gli stanziamenti di impegno di bilancio adottati in via definitiva per la Commissione europea ammontavano a 6 298,13 milioni di EUR (il 99,84 % di essi è stato eseguito, ossia 6 288,14 milioni di EUR), e che gli stanziamenti di pagamento di bilancio adottati in via definitiva ammontavano a 6 298,22 milioni di EUR (il 94,66 % di essi è stato eseguito, ossia 5 961,72 milioni di EUR);

211. constata che la Corte ha esaminato un campione di 60 operazioni che coprono l'intera gamma della spesa nell'ambito della rubrica 7 del QFP e che coinvolgono tutte le istituzioni e gli organismi dell'Unione; osserva che la Corte ha valutato anche le informazioni sulla regolarità fornite nelle relazioni annuali di attività di tutte le istituzioni e gli organi, comprese quelle delle direzioni generali e dei servizi della Commissione cui incombe la responsabilità primaria delle spese amministrative, e successivamente inserite nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento del bilancio della Commissione; rileva con soddisfazione che la Corte ritiene che il livello di errore nella rubrica 7 del QFP non sia rilevante e constata che non vi sono nuove raccomandazioni rivolte alla Commissione;

212. prende atto che nell'aprile 2022 la Commissione ha adottato la sua nuova strategia per le risorse umane («strategia per le risorse umane»), che mira a rispondere alle esigenze emergenti dopo la crisi della COVID-19 e si concentra sul raggiungimento di un ambiente di lavoro attraente, su modalità di selezione e assunzione più rapide e snelle e su una carriera flessibile e gratificante per tutto il personale; osserva che il documento è un insieme di intenzioni di cambiamento e miglioramento che dovrebbe essere attuato gradualmente e che parte del suo contenuto dovrà essere innanzitutto negoziato nel quadro del dialogo sociale con i rappresentanti del personale;

213. osserva che la Commissione ha assunto sempre più spesso agenti contrattuali o temporanei su posti permanenti per svolgere nuovi compiti derivanti da priorità in rapida evoluzione, in risposta a situazioni speciali o urgenti e anche per compensare assunzioni geograficamente sbilanciate; ricorda le sue preoccupazioni per la perdita di conoscenze alle istituzioni, nonché per l'impatto negativo sulle prospettive e sulla sicurezza del lavoro dei membri del personale interessati; sottolinea che l'assunzione di agenti contrattuali o temporanei non è una soluzione sostenibile alla diminuzione e allo squilibrio geografico delle domande di partecipazione ai concorsi dell'Unione e, soprattutto, alla questione, da tempo identificata e complessa, della diminuzione dell'attrattiva dell'Unione come datore di lavoro;

214. rileva con soddisfazione che la percentuale di donne che ricoprono funzioni direttive è aumentata notevolmente dall'inizio del mandato: nel luglio 2023, la percentuale di donne che ricoprivano funzioni direttive era del 45,2 % tra i quadri superiori (con un aumento di quasi 9 punti percentuali dall'inizio del mandato) e del 47,5 % tra i quadri intermedi (con un aumento di 6 punti percentuali);

215. riconosce che, per garantire che l'assunzione includa un orizzonte geografico il più ampio possibile, è necessario affrontare le cause della sottorappresentazione fin dal momento dell'assunzione iniziale; accoglie con favore il fatto che, per rafforzare l'equilibrio geografico tra le diverse categorie di personale della Commissione, la Direzione generale Risorse umane e sicurezza (DG HR) ha incontrato tutti gli Stati membri per discutere della loro rappresentazione e ha finalizzato tutti i piani d'azione congiunti tenendo conto delle specificità di ciascuno Stato membro per affrontare congiuntamente le possibili cause della sottorappresentazione;

216. prende atto dell'adozione e dell'attuazione di un piano d'azione per aumentare l'attrattiva delle carriere in Lussemburgo; prende atto delle considerazioni esposte dalla Commissione nella sua relazione di valutazione dell'evoluzione del potere d'acquisto delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione (COM(2022) 180 final) contro l'introduzione di un coefficiente correttore per il Lussemburgo in questa fase; ricorda le sue reiterate richieste alla Commissione di trovare modi per attenuare il crescente problema della disparità di potere d'acquisto che interessa i membri del personale in servizio in Lussemburgo, dovuto principalmente al costo della vita;

217. ricorda l'audit della Corte sulle attività dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e le osservazioni sulla sua efficacia ed efficienza ([18]); osserva che, nel periodo 2022-2023, l'EPSO ha introdotto prove a distanza sorvegliate e deplora che tale sistema sia attualmente in fase di rivalutazione a causa delle numerose difficoltà tecniche incontrate da molti candidati; si rammarica per i disagi causati ai candidati, per i costi diretti di bilancio derivanti dalla sospensione dei concorsi esterni e per gli sforzi supplementari compiuti dai servizi di assunzione della Commissione per trovare alternative adeguate;

218. ricorda che, secondo la conclusione inclusa dalla Corte nella sua relazione speciale 13/2019, «qualsiasi comportamento eticamente scorretto tenuto dal personale o dai membri delle istituzioni e degli organismi dell'UE è inaccettabile e tale comportamento, anche se solo presunto, suscita grande interesse presso i cittadini e mina la fiducia in dette istituzioni»; deplora i due casi di potenziali conflitti di interessi, segnalati dalla stampa nel 2022, che coinvolgono funzionari di alto livello della DG MOVE e della DG NEAR concernenti rispettivamente le missioni e la titolarità; prende atto del fatto che, secondo quanto indicato dalla Corte nella sua relazione del 2019 e dalla Mediatrice europea nella sua decisione relativa all'indagine sulle porte girevoli, la Commissione attua un efficace sistema di controllo interno in materia di gestione dell'etica; sottolinea che un comportamento non etico ha altresì un costo di bilancio per l'istituzione interessata e ribadisce la sua posizione e le sue aspettative nei confronti dell'organismo europeo responsabile delle questioni di etica;

219. prende atto della creazione di un posto di rappresentante dell'UE per le PMI, che è un agente temporaneo di grado AD 15 non rientrante in alcuna categoria, e della sua successiva assunzione; si rammarica che numerosi organi di informazione abbiano riferito che il candidato prescelto sia stato infine nominato sebbene, nelle valutazioni di assunzione, le sue qualifiche fossero risultate inferiori rispetto alle due restanti candidate provenienti da Stati membri sottorappresentati, il che mette in dubbio l'effettiva considerazione dei principi del merito, del genere e dell'equilibrio geografico; osserva con preoccupazione che il candidato prescelto è un deputato uscente del partito politico tedesco della Presidente von der Leyen; invita la Commissione a porre rimedio alla situazione revocando la nomina e avviando un processo realmente trasparente e aperto per la selezione del rappresentante dell'UE per le PMI;

([18]) Relazione speciale della Corte dei conti europea 23/2020, dal titolo «Ufficio europeo di selezione del personale: è tempo di adattare il processo di selezione all'evolversi delle esigenze in termini di assunzioni».

Edifici e amministrazione

220. osserva che il nuovo sistema centrale di gestione finanziaria della Commissione, SUMMA, doveva entrare in produzione entro la fine del 2023, ma tale scadenza è stata posticipata con l'obiettivo di entrare in funzione all'inizio del 2024; si rammarica del fatto che la scadenza per l'attuazione del nuovo sistema di gestione finanziaria sia stata prorogata di un anno perché l'attuazione simultanea delle connessioni dei programmi operativi (gestione condivisa, gestione elettronica delle sovvenzioni e degli appalti, pagamenti del personale) con SUMMA si è rivelata un esercizio più complesso del previsto; sottolinea con preoccupazione che il costo del programma SUMMA dal suo avvio all'inizio del 2018 fino alla fine del 2022 è stato di circa 95 milioni di EUR e che la sua proroga richiederà risorse aggiuntive nel 2024, stimate in circa 7 milioni di EUR;

221. prende atto dell'adozione, il 5 aprile 2022, della «Comunicazione sull'inverdimento della Commissione», che mira a conseguire la neutralità climatica entro il 2030, oltre a includere un piano d'azione per ridurre le emissioni di gas a effetto serra; osserva che la Commissione intende conseguire tali obiettivi acquisendo edifici più efficienti dal punto di vista energetico e più ecologici, passando a spazi di lavoro dinamici e collaborativi e riducendo il numero di uffici, e ribadisce il suo avvertimento secondo cui il benessere e la soddisfazione del personale dovrebbero essere presi in considerazione in tutte le future decisioni al riguardo;

222. prende atto di quanto riportato dai media in merito ai negoziati tra il governo belga e la Commissione su un'operazione immobiliare del valore di quasi 1 miliardo di EUR e in merito ai piani della Commissione di affittare spazi per uffici nella zona di Bruxelles Nord, compresa la riluttanza da parte del personale interessato; sottolinea che qualsiasi sviluppo nelle politiche immobiliari della Commissione non dovrebbe pregiudicare le condizioni di lavoro del suo personale;

223. esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione si sia rifiutata di fornire un resoconto delle discussioni con un'azienda farmaceutica e deplora la mancanza di trasparenza relativa ai messaggi di testo tra la presidente della Commissione e le aziende farmaceutiche in merito all'acquisto di vaccini anti COVID-19; prende atto della decisione della Mediatrice europea sul caso correlato 1316/2021/MIG, secondo cui la mancata registrazione dei messaggi di testo nel registro dei documenti costituisce un caso di «cattiva amministrazione», ed esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione non abbia dato seguito alla raccomandazione di effettuare un'altra ricerca di messaggi di testo pertinenti; osserva che, ad oggi, la Commissione non ha messo a disposizione dei deputati al Parlamento europeo le versioni non espunte dei contratti firmati; ricorda la risoluzione del Parlamento del 13 luglio 2023 sulla relazione annuale per gli anni 2019-2021 sull'accesso del pubblico ai documenti;

Scuole europee

224. prende atto con soddisfazione che la Corte, nella sua relazione annuale sui conti delle scuole europee per l'esercizio finanziario 2022, non ha riscontrato errori rilevanti nei conti annuali consolidati definitivi delle scuole europee per il 2022; accoglie con favore gli ulteriori miglioramenti evidenziati dalla Corte nella qualità dei conti finali individuali e consolidati rispetto agli anni precedenti;

225. osserva con preoccupazione che sia la Corte che il revisore esterno hanno riscontrato errori irrilevanti, che riguardavano principalmente il calcolo degli accantonamenti per i benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, e che i pareri del revisore esterno non erano in linea con il contratto quadro stipulato con il Gabinetto del Segretario generale (l'«Ufficio centrale»);

226. rileva che la Corte, pur lodando i miglioramenti nelle procedure di assunzione e di appalto presso l'Ufficio centrale, ha riscontrato carenze nelle suddette procedure in due delle sette scuole esaminate (Francoforte e Lussemburgo I); osserva con preoccupazione che la Corte ha rilevato ancora una volta carenze in termini di procedure di pagamento per quanto riguarda sia l'Ufficio centrale, sia le due scuole esaminate;

227. ricorda che, nella sua risoluzione del 12 settembre 2023 dal titolo «Sistema delle scuole europee: quadro della situazione, sfide e prospettive» ([19]), il Parlamento ha sottolineato che l'attuale sistema di reclutamento degli insegnanti nel sistema delle scuole europee presenta gravi carenze, che si traducono in uno squilibrio tra le esigenze sul campo e l'effettivo personale distaccato dagli Stati membri, in problemi con i piani di assunzione annuali, in difficoltà nel reperire insegnanti e personale qualificato, in condizioni di lavoro precarie per gli insegnanti assunti localmente e per altro personale educativo e in problemi di sviluppo professionale continuo;

Raccomandazioni

228. invita la Commissione a:

i) tenere in considerazione su un piano di parità l'uso efficiente degli uffici e la salute e il benessere del personale durante l'attuazione della nuova strategia in materia di risorse umane, in particolare per quanto riguarda le persone con disabilità, nonché coinvolgere debitamente i rappresentanti del personale nelle modifiche delle condizioni di lavoro;

ii) rimanere vigili sulla prevenzione, l'identificazione e l'adeguata gestione dei casi di burnout nel contesto più ampio dell'organico, del carico di lavoro e del benessere del personale;

iii) rafforzare le misure di sostegno alle donne che intraprendono una carriera direttiva, al fine di aumentare il numero di candidature di donne altamente qualificate a funzioni direttive di livello intermedio e superiore presso la Commissione e le agenzie dell'Unione;

iv) continuare il suo lavoro volto a rafforzare un corretto equilibrio geografico del personale a tutti i livelli, soddisfacendo al tempo stesso i requisiti dello statuto riguardanti le competenze e i meriti dei candidati;

v) affrontare senza ulteriori indugi e in modo efficiente le sfide cui devono far fronte i membri del personale che lavorano e risiedono in Lussemburgo;

vi) effettuare investimenti adeguati per creare capacità e risorse informatiche che consentano all'EPSO di essere più efficiente ed efficace e, in particolare, di garantire che le prove delle future procedure di selezione si svolgano in condizioni ottimali; e

vii) garantire un approccio migliore e più rigoroso alla gestione dei rischi per quanto riguarda la preparazione del lancio di SUMMA ed evitare rischi rilevanti di interruzione temporanea fino a quando il nuovo sistema contabile non sarà pienamente operativo;

viii) dare seguito alla raccomandazione della Mediatrice nel caso 1316/2021/MIG e garantire che i suoi orientamenti interni sulla registrazione dei documenti siano in linea con il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([20]);

229. invita inoltre la Commissione a continuare a sostenere le scuole europee affinché provvedano a:

i) attuare senza indugio le raccomandazioni indicate dalla Corte nella sua relazione sui conti delle scuole europee per l'esercizio finanziario 2022 e tenere informata l'autorità di discarico dei progressi compiuti;

ii) risolvere urgentemente le attuali carenze di insegnanti e garantire a tutti una situazione occupazionale stabile ed equa mantenendo il personale e riducendone l'avvicendamento, evitando così anche una fuga di cervelli; e

iii) effettuare un esame approfondito, sotto la guida di un presidente indipendente, delle strutture di governance e di gestione del sistema delle scuole europee e coinvolgere la Direzione generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura della Commissione;

([19]) Testi approvati, P9_TA(2023)0306.
([20]) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

CAPO II

Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)

Osservazioni generali

230. ricorda che lo scoppio della pandemia di COVID-19 nel 2020 ha cambiato bruscamente le prospettive economiche e sociali dell'Unione e ha portato a uno sforzo unitario per lanciare il pacchetto di ripresa per l'Europa, composto dal QFP 2021-2027 e dal NGEU, il cui cardine è l'RRF; rammenta che l'obiettivo dell'RRF è fornire agli Stati membri un sostegno finanziario per attenuare il grave impatto socioeconomico della pandemia di COVID-19 e rendere le economie e le società europee più sostenibili, resilienti, inclusive e meglio preparate alle sfide e alle opportunità delle transizioni verde e digitale; ricorda che l'RRF è uno strumento innovativo temporaneo basato sui risultati, il che significa che i pagamenti sono connessi al raggiungimento soddisfacente di tappe e obiettivi che riflettono i progressi delle riforme e degli investimenti inclusi nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR), stabiliti in una decisione di attuazione del Consiglio;

231. osserva che tutti i 27 PNRR sono stati adottati entro la fine del 2022 ed è previsto lo stanziamento di 335,1 miliardi di EUR in sovvenzioni e 165,3 miliardi di EUR in prestiti che saranno erogati al conseguimento di 2 557 misure (di cui circa un terzo per le riforme e due terzi per gli investimenti) e dei relativi 6 237 obiettivi e tappe entro il 2026; rileva che nel 2022 la Commissione ha erogato un totale di 74,4 miliardi di EUR (47,2 miliardi di EUR in sovvenzioni e 27,2 miliardi di EUR in prestiti), prefinanziamenti compresi;

232. rileva che il piano REPowerEU è stato lanciato nel maggio 2022 per aiutare l'Unione a ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili russi attraverso il risparmio energetico, la produzione di energia pulita e la diversificazione degli approvvigionamenti energetici, in linea con la transizione verde; osserva che le modifiche introdotte al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ([21]) («regolamento RRF») dal regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio ([22]) sul piano REPowerEU hanno aggiunto ulteriori finanziamenti e priorità all'RRF; constata che tutti i 27 Stati membri hanno presentato PNRR modificati per includere capitoli sul piano REPowerEU, ma anche per chiedere un sostegno supplementare sotto forma di prestiti, apportare adeguamenti in seguito all'aggiornamento del contributo finanziario massimo o introdurre modifiche dovute a circostanze oggettive, come consentito dal regolamento RRF; osserva che la revisione dei PNRR è soggetta agli stessi criteri di valutazione dei piani originali, oltre che a requisiti specifici applicabili ai capitoli sul piano REPowerEU;

233. ricorda che, nell'ambito del NGEU, la Commissione può raccogliere fino a 806,9 miliardi di EUR tra la metà del 2021 e il 2026 mediante l'emissione di obbligazioni dell'Unione; osserva che nel giugno 2022 la Commissione ha annunciato un piano di finanziamento per il periodo da giugno a fine dicembre 2022 e ha raccolto altri 50 miliardi di EUR in finanziamenti a lungo termine per il NGEU, integrati da emissioni di buoni dell'UE a breve termine, portando l'importo totale delle obbligazioni del NGEU in essere a 171 miliardi di EUR, di cui 36,5 miliardi di EUR reperiti mediante l'emissione di obbligazioni verdi; osserva che tale debito è costituito da importi presi a prestito con scadenze diverse, che vanno da 1 anno a più di 25 anni; rileva che il rimborso del debito del NGEU inizierà solo dopo il 2028;

234. prende atto degli sforzi compiuti dalla Commissione per raccogliere fondi sui mercati finanziari al fine di fornire i mezzi finanziari per l'RRF; osserva che nel 2020 è stato previsto un importo di 14,9 miliardi di EUR nel QFP 2021-2027 per coprire i pagamenti degli interessi per il sostegno non rimborsabile del NGEU; esprime preoccupazione per l'impatto dell'aumento dei tassi d'interesse sul potere d'acquisto del bilancio dell'Unione, essendo i tassi d'interesse sulle obbligazioni decennali dell'UE passati dallo 0,09 % nel 2021 al 3,2 % nel 2023; osserva che gli oneri finanziari della Commissione per prestiti con rating AAA sono più elevati di quelli di alcuni Stati membri con un rating inferiore; osserva che gli importi presi a prestito devono essere rimborsati e che le attività di assunzione di prestiti rimangono necessarie non solo per raccogliere nuovi fondi, ma anche per sostituire il debito esistente; esprime preoccupazione per l'aumento dei tassi di interesse, in particolare nel 2022, per i debiti che ne derivano e la conseguente incertezza quanto alla capacità di rimborsare i prestiti, tenendo conto dell'ingente quantità di denaro che la Commissione sta prendendo in prestito per finanziare l'RRF; osserva tuttavia che il debito è attualmente inferiore di 90 miliardi di EUR rispetto alle previsioni iniziali; prende atto del piano a lungo termine della Commissione per il rimborso del debito e invita la Commissione ad aggiornarlo regolarmente e a informare

([21]) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

([22]) Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).

l'autorità di discarico in merito a eventuali nuovi rischi che potrebbero influenzarne l'attuazione; prende atto della dichiarazione della Commissione secondo cui l'Unione onorerà i suoi obblighi nei confronti degli obbligazionisti in qualsiasi circostanza e della sua proposta di modifica tecnica del QFP per ottimizzare il trattamento di bilancio degli oneri finanziari del NGEU; osserva che le informazioni sul debito dell'UE e sui rimborsi previsti rientrano nelle relazioni periodiche nell'ambito del dialogo sul NGEU; chiede che la Commissione continui a fornire maggiori informazioni al Parlamento sulle modalità di rimborso e sulle istituzioni da cui sono stati presi in prestito i fondi; sottolinea che tale debito grava sul bilancio dell'UE;

235. accoglie con favore la stima della Commissione secondo cui il pieno conseguimento, fino alla fine del 2026, di traguardi e obiettivi quantificabili finanziati dalle obbligazioni verdi NGEU, pari al 57 % della spesa ammissibile per le obbligazioni verdi NGEU, può ridurre le emissioni di gas a effetto serra di 44 milioni di tonnellate di CO_2 l'anno, pari all'1,2 % delle emissioni aggregate di gas a effetto serra dell'UE nel 2022, e insiste sulla necessità di una corretta attuazione; sottolinea che è importante che le riforme e gli investimenti previsti dai piani per la ripresa e la resilienza siano in linea con gli obiettivi del regolamento in materia di clima e che rispettino appieno il principio «non arrecare un danno significativo»;

Osservazioni della Corte

236. osserva che la Corte ha emesso un giudizio con rilievi sulla legittimità e la regolarità delle spese dell'RRF nel 2022; esprime preoccupazione per le conclusioni della Corte secondo cui 11 su 13 pagamenti a titolo dell'RRF effettuati nel 2022 erano stati oggetto di constatazioni quantitative e sei di questi pagamenti erano inficiati da errori rilevanti; osserva che, a giudizio della Corte, ad eccezione di tali questioni, le spese a titolo dell'RRF accettate nei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari; osserva che la natura del modello di spesa dell'RRF si basa sulle valutazioni espresse dalla Commissione e che pertanto la Corte non fornisce un tasso di errore, ma ritiene che l'incidenza finanziaria minima delle sue constatazioni sia inferiore, seppur prossima, alla soglia di rilevanza;

237. osserva che la Corte ha controllato 244 dei 274 traguardi e tutti i 37 obiettivi inclusi nelle domande di pagamento per le sovvenzioni del 2022; si rammarica che la Corte ritenga che 15 traguardi e obiettivi siano inficiati da problemi di regolarità (meno di 5 % del totale); osserva che la Corte ritiene che i requisiti non siano stati conseguiti in modo soddisfacente per otto traguardi e obiettivi in otto pagamenti e che la Commissione abbia effettuato i pagamenti corrispondenti; osserva che le conclusioni della Corte si basano sulla vasta attività di audit e che la Commissione contesta l'interpretazione della Corte dei requisiti giuridici stabiliti dal Consiglio o valutazioni qualitative diverse da quelle della Commissione; osserva che tutti i pagamenti a titolo dell'RRF devono essere valutati rispetto al quadro comunicato e applicato dalla Commissione, che, per ogni pagamento, deve prendere in considerazione il parere del Comitato economico e finanziario e l'esame degli esperti degli Stati membri nell'ambito della procedura di comitato;

238. osserva che la Corte ha individuato quali sono, a suo avviso, due casi di prosecuzione di un progetto preesistente, iniziato prima del periodo di ammissibilità, e gli obiettivi che costituivano una sostituzione di spese di bilancio correnti a livello nazionale; esprime preoccupazione per tali situazioni, sebbene tale conclusione non condivida la considerazione della Corte secondo cui le azioni ricorrenti si riferiscono a tipi di spese come le spese per il personale e i costi di funzionamento di enti governativi; ricorda che l'RRF non deve essere utilizzato per finanziare spese di bilancio ricorrenti e chiede l'adozione di misure adeguate, compresi pagamenti parziali, qualora tali casi siano individuati dalla Commissione;

239. ricorda l'osservazione della Corte nella relazione speciale 21/2022 e nella relazione annuale per il 2021 secondo cui i traguardi e gli obiettivi spesso mancano di chiarezza e non sono ben definiti e che la Corte formula la stessa osservazione nella sua relazione annuale 2022; invita la Commissione ad avvalersi dell'esperienza maturata nell'elaborazione dei futuri strumenti basati sui rendimenti;

240. esprime preoccupazione per le conclusioni della Corte contenute nella relazione speciale 26/2023, secondo cui i traguardi e gli obiettivi variano in termini di livello ambizione tra gli Stati membri, e ritiene che questo sia un altro esempio in cui la Commissione non tratta gli Stati membri su un piede di parità; osserva che la Commissione ha confermato le differenze e cercherà di rafforzare la parità di trattamento durante la fase di attuazione; ritiene che gli Stati membri per impostazione predefinita debbano essere trattati allo stesso modo e si rammarica che ciò non sia avvenuto in sede di negoziazione dei PNRR; insiste sulla necessità di garantire la parità di trattamento nella valutazione del completamento dei traguardi e degli obiettivi;

241. osserva con preoccupazione che la Corte ha individuato un caso di doppio finanziamento verificatosi nel 2022, anche se la misura in questione non presenta alcun costo connesso all'RRF; prende atto dell'osservazione della Commissione secondo cui, in base al regolamento RRF, il «doppio finanziamento» è esplicitamente connesso ai costi e quindi non può esservi «doppio finanziamento» se lo Stato membro non ha presentato alcuna stima dei costi come parte del suo piano nazionale; osserva che, secondo quanto sottolineato dalla Commissione, le riforme senza costi non aumentano la dotazione finanziaria, ma sono comunque criteri essenziali per la valutazione positiva dei PNRR da parte della Commissione nonché la loro completa attuazione per i pagamenti pertinenti;

242. osserva con preoccupazione che la Corte ha individuato anche diversi casi di debolezze nella concezione di traguardi e obiettivi, nonché problemi connessi all'attendibilità delle informazioni incluse dagli Stati membri nelle dichiarazioni di gestione; osserva che la Commissione accetta di rivedere i traguardi e gli obiettivi a condizione che vi sia una giustificazione giuridica per modificare gli elementi di una decisione di esecuzione del Consiglio, ossia che uno Stato membro presenti un piano modificato e che una base giuridica giustifichi le modifiche;

243. sottolinea che, alla fine del 2022, la Commissione ha segnalato all'OLAF sei casi di potenziali irregolarità, individuati nel corso di audit ex post o da fonti aperte, in relazione alle azioni sostenute dall'RRF; si compiace del fatto che nel 2022 l'OLAF abbia diffuso un quadro di rischio per l'RRF e abbia organizzato oltre 50 formazioni di sensibilizzazione sulle frodi destinate ai servizi, alle agenzie e ad altri partner esterni della Commissione, comprese le autorità degli Stati membri;

244. sottolinea che la tutela degli interessi finanziari dell'Unione è una priorità assoluta e che un'attuazione e un monitoraggio più precisi del rendimento contribuiranno a prevenire e ridurre le frodi in una fase precoce; sottolinea che, in particolare, i traguardi e gli obiettivi relativi allo Stato di diritto e alla lotta alla corruzione sono essenziali per ostacolare persone, organizzazioni, governi corrotti o sistemi criminali; invita la Commissione a monitorare attentamente l'adempimento dei traguardi e degli obiettivi relativi allo Stato di diritto e alla lotta alla corruzione e a riferire su eventuali annullamenti;

245. esprime preoccupazione per la constatazione della Corte secondo cui la segnalazione delle frodi relative alle spese dell'RRF manca di un approccio standardizzato con un forte coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri; si compiace del fatto che la Commissione abbia già adattato il sistema di gestione delle irregolarità affinché le autorità nazionali competenti possano utilizzarlo per l'RRF; incoraggia la Commissione, l'EPPO e altre entità pertinenti a livello nazionale e dell'Unione a impegnarsi in una cooperazione strutturata per individuare e segnalare, in base alle rispettive competenze, i casi e i possibili modelli di frode e reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, al fine di proteggere meglio il denaro dei contribuenti; chiede agli Stati membri di rafforzare le loro capacità di scoprire i reati in questo settore;

246. accoglie con favore l'impegno profuso nel lavoro di audit sistematico e completo della Corte in merito all'RRF, con particolare attenzione alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, che fornisce un'analisi approfondita degli aspetti rilevanti dello strumento e una visione preziosa della sua attuazione; prende atto con soddisfazione che la Commissione accetta e applica in linea di massima le raccomandazioni della Corte e riconosce che molte delle questioni individuate dalla Corte riguardano la base giuridica dell'RRF; ritiene che le raccomandazioni della Corte derivanti dal suo lavoro di audit sull'RRF siano particolarmente rilevanti per i colegislatori dei futuri strumenti di finanziamento dell'Unione basati sul rendimento;

247. sottolinea che l'RRF è stato istituito come strumento comune dell'Unione per attenuare il grave impatto socioeconomico della pandemia di COVID-19 e rendere le economie e le società europee più sostenibili, resilienti, inclusive e meglio preparate alle sfide e alle opportunità delle transizioni verde e digitale, e che i suoi mezzi finanziari non possono pertanto essere intesi come risorse di bilancio proprie degli Stati membri; pone l'accento sul ruolo cruciale della Corte e della Commissione nei controlli proattivi ex ante ed ex post per garantire che i fondi siano spesi in modo efficace e con un conseguimento soddisfacente di traguardi e obiettivi;

Audit e controlli

248. sottolinea che il quadro di controllo è adattato alla natura unica dell'RRF e si basa su due tipi di controlli, ossia i) controlli da parte della Commissione per fornire una ragionevole garanzia sulla legittimità e regolarità degli impegni e dei pagamenti, sulla base del soddisfacente raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nelle decisioni di esecuzione del Consiglio che approvano i PNRR, e ii) controlli da parte degli Stati membri per garantire un'adeguata protezione degli interessi finanziari dell'Unione, come previsto dall'articolo 22 del regolamento RRF;

249. prende atto del fatto che, sulla base delle raccomandazioni della Corte e dell'esperienza acquisita, la Commissione ha presentato le sue metodologie per i) valutare il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi, ii) calcolare gli importi sospesi in caso di mancato adempimento di un traguardo o di un obiettivo e iii) affrontare le potenziali situazioni in cui traguardi e obiettivi inizialmente valutati come soddisfacenti dalla Commissione sono stati successivamente annullati dallo Stato membro;

250. osserva che il quadro per la valutazione dei traguardi e degli obiettivi manca di spiegazioni, tra cui il motivo per cui il meccanismo di verifica descritto nell'accordo operativo non dovrebbe essere preso in considerazione ai fini della valutazione; osserva che le definizioni di «conseguimento soddisfacente» dei pertinenti traguardi e obiettivi sono definite da termini privi di una definizione chiara e contenenti elementi discrezionali, quali «deviazione minima da un requisito» o «ritardi proporzionali», e che la metodologia per la determinazione del pagamento parziale non fornisce una spiegazione dei valori scelti come coefficienti; chiede che vengano forniti ulteriori chiarimenti;

251. esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione dipende dalle informazioni fornite dagli Stati membri e raccomanda una comunicazione più attiva per individuare proattivamente eventuali annullamenti di traguardi e obiettivi; si compiace del fatto che la Commissione accetti la raccomandazione di effettuare una revisione delle sue procedure di audit ex post per verificare il potenziale annullamento di traguardi e obiettivi dopo il pagamento, sebbene si rammarichi che non preveda alcun monitoraggio post 2026 su potenziali annullamenti; è particolarmente preoccupato per il fatto che l'RRF non contenga alcuna disposizione giuridica che disciplini l'annullamento di traguardi e obiettivi dopo l'ultima data per i pagamenti a titolo dell'RRF e che, di conseguenza, la metodologia della Commissione non fornisca chiarezza giuridica nel caso in cui un traguardo o un obiettivo sia annullato dopo il periodo di attuazione dell'RRF, una volta effettuati tutti i pagamenti, in particolare alla luce del fatto che alcuni importanti traguardi e obiettivi inclusi nei PNRR dovranno probabilmente essere soddisfatti nell'ultima parte della durata dell'RRF;

252. osserva che 12 PNRR annoverano tra i loro traguardi e obiettivi riforme dello Stato di diritto o della lotta alla corruzione; prende atto del recente caso di un potenziale annullamento di due traguardi riguardanti lo Stato di diritto in uno Stato membro; sottolinea la necessità che la Commissione presti maggiore attenzione al potenziale annullamento di traguardi e obiettivi nel settore dello Stato di diritto, che sono particolarmente vulnerabili a decisioni governative arbitrarie;

253. osserva che la Commissione ha verificato l'adeguatezza dei sistemi di controllo degli Stati membri quale condizione preliminare per la valutazione positiva dei PNRR; osserva che ulteriori «traguardi di controllo» specifici sono stati aggiunti, a loro volta, come condizione preliminare per i primi pagamenti nei PNRR di 16 Stati membri, in cui lacune o carenze hanno richiesto misure supplementari per garantire la piena adeguatezza dei sistemi a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione; esprime preoccupazione per l'osservazione della Corte circa il persistere di carenze nei sistemi di controllo degli Stati membri che mettono a rischio la sana gestione finanziaria dei finanziamenti del RRF ed esorta la Commissione e le autorità nazionali ad affrontarle rapidamente; accoglie con favore il fatto che la Corte non abbia sollevato alcuna questione relativa al loro conseguimento soddisfacente valutato nel corso del 2022; prende atto dei problemi relativi all'affidabilità delle informazioni fornite nelle dichiarazioni di gestione da parte degli Stati membri, suscitando dubbi sulla possibilità di avvalersene in sede di valutazione dei traguardi e degli obiettivi; osserva che la Commissione ha effettuato 16 audit di sistema nel 2022 e 14 nel 2023, anche per verificare la conformità alle norme dell'UE e nazionali, così che tutti i sistemi di controllo degli Stati membri saranno sottoposti ad audit almeno una volta entro la fine del 2023; è consapevole del fatto che il regolamento RRF attribuisce agli Stati membri la responsabilità principale di garantire il rispetto del diritto nazionale e dell'UE, ma esprime preoccupazione per l'osservazione della Corte in merito a lacune in termini di garanzie offerte e di obbligo di rendiconto sulla conformità, a causa dell'assenza di audit di conformità da parte della Commissione sui progetti di investimento finanziati dal RRF; chiede un'applicazione adeguata ed equa dell'articolo 22 del regolamento RRF per tutti gli Stati membri e ricorda che il mancato rispetto dei traguardi e degli obiettivi relativi al sistema di controllo di uno Stato membro può comportare la sospensione dell'intera rata e di tutte le rate future;

254. ricorda che il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio [23] («regolamento EPPO») prevede che l'EPPO sia competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 nei termini stabiliti nel regolamento EPPO e in particolare nel capo IV;

[23] Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

255. esprime preoccupazione per i casi segnalati all'EPPO dopo il primo anno di attuazione dell'RRF, ossia 15 casi attivi come riportato nella relazione annuale 2022 dell'EPPO; invita la Commissione a cooperare con l'OLAF e l'EPPO al fine di individuare i modelli di frode, corruzione e riciclaggio connessi all'RRF e invita la Commissione ad agire in tali situazioni; invita la Commissione a trarre le conseguenze per gli Stati membri con un numero eccessivo di casi di frode;

256. osserva con preoccupazione che la responsabilità dell'EPPO nelle indagini sui reati che coinvolgono i fondi dell'RRF è messa in discussione in nove casi in uno Stato membro; osserva che la Corte di giustizia dell'Unione europea è stata invitata, con una questione pregiudiziale, a pronunciarsi in uno di questi casi;

Attuazione e impatto

257. osserva che nel 2022 la Commissione ha erogato 13 pagamenti a 11 Stati membri per un totale di 72,2 miliardi di EUR, a seguito del conseguimento soddisfacente di 366 traguardi e obiettivi (328 traguardi e 38 obiettivi); rileva che, alla data di pubblicazione della seconda relazione di attuazione nel settembre 2023, la Commissione ha ricevuto 32 richieste di pagamento da 20 Stati membri e ha erogato un importo totale di 153,4 miliardi di EUR (106,3 miliardi di EUR in sovvenzioni e 47,1 miliardi di EUR in prestiti);

258. osserva che la Commissione riferisce che il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi è sostanzialmente in linea con le previsioni, dopo che il primo anno di funzionamento dell'RRF si è concentrato maggiormente sulle riforme necessarie per creare il quadro di riferimento affinché i successivi progetti di investimento abbiano un impatto più elevato; osserva che la Commissione segnala ritardi rispetto al calendario indicativo dei pagamenti, dovuti al processo di revisione dei PNRR nel contesto del piano REPowerEU e alle sfide di attuazione che gli Stati membri stanno affrontando, quali i problemi di capacità amministrativa, le strozzature negli investimenti e le conseguenze della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, tra cui la crisi energetica, gli shock imprevisti sui prezzi, la carenza di alcuni materiali e l'inflazione elevata;

259. osserva che gli Stati membri possono essere sovraccaricati dal punto di vista amministrativo a causa del trasferimento al contempo di ingenti fondi dell'RRF e dei fondi di coesione, ritardando così l'attuazione e minacciando potenzialmente la trasparenza; prende atto del rischio di doppi finanziamenti tra l'RRF e i Fondi strutturali e d'investimento europei e incoraggia la Commissione a verificare attivamente, anche consultando le banche dati pertinenti, e a comunicare con gli Stati membri in merito alle loro capacità amministrative per garantire che non si verifichino doppi finanziamenti;

260. rileva che diversi Stati membri hanno proposto di utilizzare i fondi dell'RRF attraverso strumenti finanziari attuati dalla BEI e da altre banche di investimento nazionali per incentivare gli investimenti privati a determinate condizioni; esprime preoccupazione per il possibile utilizzo di tali strumenti con l'obiettivo di estendere l'uso dei fondi dell'RRF oltre il 2026; ricorda che l'RRF è uno strumento di crisi e che i finanziamenti dovrebbero essere attuati entro la sua durata;

261. osserva che la Commissione sostiene tutti gli Stati membri nell'accelerare l'attuazione e la revisione dei loro piani, anche attraverso lo strumento di sostegno tecnico; sottolinea l'importanza del ruolo proattivo della Commissione nel sostenere gli Stati membri al fine di evitare al meglio i ritardi e il problema della sottoesecuzione, nonché di garantire che gli Stati membri tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e che il denaro dei contribuenti dell'UE sia speso in modo adeguato; sottolinea in particolare che la lotta alle irregolarità gravi e alla duplicazione dei finanziamenti dovrebbe ricevere risorse e attenzione adeguate; prende atto delle preoccupazioni, portate all'attenzione dell'autorità di discarico, circa la capacità amministrativa degli Stati membri di assorbire i fondi e l'attuazione di progetti di alta qualità, in particolare verso la fine del periodo dell'RRF;

262. esprime preoccupazione per il fatto che, secondo il quadro di valutazione dell'RRF della Commissione, tre Stati membri non hanno presentato alcuna richiesta di pagamento alla Commissione entro la fine di dicembre 2023; chiede una rapida attuazione dei PNRR, compresa una valutazione da parte della Commissione in merito agli ostacoli e ai risultati; teme che la sottoesecuzione, se non attenuata rapidamente, potrebbe determinare una crisi dei pagamenti;

263. critica il fatto che, in contraddizione con gli obiettivi principali del dispositivo, la definizione di «resilienza» non sia sufficiente per migliorare la preparazione a future situazioni di crisi; osserva che nel sottolineare i traguardi e gli obiettivi si pone pochissima enfasi sulla resilienza o sul valore aggiunto nel contribuire alla resilienza; esorta la Commissione a creare un indicatore di «contributo alla resilienza» per il quadro di valutazione dell'RRF e a indicare in una tabella l'impatto nel settore della resilienza; esorta inoltre la Commissione a tener conto del contributo alla resilienza nell'esaminare i nuovi traguardi e obiettivi introdotti nei PNRR riveduti; incoraggia la Corte, in un futuro studio, a esaminare più da vicino l'impatto dell'RRF sulla resilienza in tutti i pilastri;

264. sottolinea che, in sede di riesame dei piani nazionali di ripresa riveduti, la Commissione dovrebbe continuare ad applicare diligentemente gli «Orientamenti per la valutazione del dispositivo» di cui all'allegato V del regolamento RRF, che prevede che la Commissione valuti e classifichi i piani nazionali per la ripresa e la resilienza in base ai criteri di pertinenza, efficacia, efficienza e coerenza (articolo 19, paragrafo 3), nonché la copertura dei sei pilastri, vale a dire a) transizione verde, b) trasformazione digitale, c) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, d) coesione sociale e territoriale, e) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, f) politiche per la prossima generazione (articolo 3); afferma che si tratta di un processo importante per evitare piani nazionali di ripresa rivisti molto più deboli dei piani iniziali o che non soddisfano più i criteri;

265. osserva che l'RRF dovrebbe creare sinergie e le misure attuate dovrebbero portare a riforme strutturali con un valore aggiunto; è preoccupato per il fatto che alcuni paesi abbiano riconfezionato vecchie riforme nazionali nei PNRR;

266. sottolinea la necessità di un migliore approccio di co-governance in tutti gli Stati membri, in modo che le autorità locali e regionali, le organizzazioni della società civile, le parti sociali, il mondo accademico o altri soggetti interessati siano adeguatamente coinvolti nella progettazione e nell'attuazione dei PNRR; chiede il loro coinvolgimento, sulla base di principi chiari, equi, trasparenti e non politicizzati, nell'attuazione dei PNRR nella massima misura possibile nell'ambito del quadro legislativo nazionale;

267. invita la Commissione a garantire che gli Stati membri applichino, senza alcuna eccezione, un approccio di tolleranza zero nei confronti della corruzione e delle frodi, compresa l'appropriazione indebita;

268. accoglie con favore il contributo cruciale dell'RRF nell'evitare una grave recessione economica e una crisi sociale a seguito della pandemia di COVID-19 e il fatto che abbia consentito un'ondata di riforme e investimenti senza precedenti in tutta l'Unione che avrà un importante effetto duraturo sul prodotto interno lordo (PIL); sottolinea che il valore aggiunto europeo dell'RRF è da tempo dimostrato dal fatto che la sua natura innovativa e flessibile consente agli Stati membri di conseguire gli obiettivi strategici comuni dell'Unione; osserva che, nel contempo, l'RRF consente agli Stati membri di affrontare le sfide specifiche di ciascun paese attraverso la progettazione dei PNRR, mentre un unico quadro di valutazione è applicato in modo uniforme a tutti gli Stati membri e alle richieste di pagamento;

269. accoglie con favore il fatto che le riforme e gli investimenti proposti dagli Stati membri a sostegno delle transizioni verdi e digitali abbiano superato gli obiettivi fissati nel regolamento RRF, poiché la spesa stimata per il clima ammonta a circa il 40 % e quella per l'agenda digitale al 26 %, mentre gli obiettivi erano stati fissati a percentuali inferiori, rispettivamente del 37 % e del 20 %;

270. prende atto dei progressi riportati sui sei pilastri dell'RRF e, in particolare, sull'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese, con almeno alcuni progressi per il 68 % e progressi sostanziali nel 12 % delle raccomandazioni specifiche per paese 2019-2020, il che dimostra gli incentivi forniti dall'RRF; osserva che anche i progressi nell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese 2022 sono stati sostanziali, con almeno qualche progresso in quasi il 52 % delle raccomandazioni rivolte agli Stati membri nel luglio 2022;

271. ricorda che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce carenze strutturali nei sistemi sanitari in tutta l'Unione, come la mancanza di resilienza e di capacità di risposta alle crisi; sottolinea che la salute è un'area intervento che rientra in uno dei sei pilastri dell'RRF, che rendono possibili riforme e investimenti per rafforzarne la capacità, la qualità e la resilienza; osserva che 531 traguardi e obiettivi e 223 misure, nonché il 48 % del contributo stimato a questo pilastro, riguardano l'assistenza sanitaria, ma si rammarica del fatto che alcuni PNRR abbiano traguardi o obiettivi in materia di salute che non contribuiscono al rafforzamento del sistema sanitario nazionale; osserva che, secondo le stime, 45 milioni di persone possono utilizzare o essere servite da strutture sanitarie nuove o modernizzate grazie all'RRF; esorta la Commissione a rafforzare, ove possibile, i traguardi e gli obiettivi relativi alla preparazione e alla resilienza nel settore sanitario in sede di revisione dei PNRR e a riferire all'autorità di discarico;

272. evince dalla relazione speciale 26/2023 che, nonostante il poco tempo a disposizione per progettare il modello di rendimento dell'RRF, la Commissione e gli Stati membri sono riusciti a istituire un sistema di monitoraggio, compreso un sistema informatico, che consente di misurare i progressi dell'attuazione; accoglie con favore l'impegno della Commissione ad adoperarsi sulle questioni individuate e ad attuare le relative raccomandazioni;

273. sottolinea che il mero completamento dei progetti finanziati dai fondi dell'RRF non garantisce un impatto economico e sociale positivo, né qualità e sostenibilità; prende atto delle osservazioni della Corte che evidenziano alcuni degli svantaggi legati all'utilizzo di un quadro basato sul rendimento, in particolare il tentativo di quantificare i risultati, mentre i traguardi e gli obiettivi misurano piuttosto le realizzazioni; esorta la Commissione ad applicare gli insegnamenti tratti e le osservazioni della Corte e a garantire che la progettazione dei futuri strumenti basati sulla performance misuri anche i risultati e non solo le realizzazioni;

274. accoglie con favore i considerevoli progressi mostrati dagli indicatori comuni e da tutti i pilastri della politica entro il dicembre 2022, come il risparmio di 22 milioni di Megawatt-ora (Mwh) nel consumo energetico annuale, il sostegno fornito a 1,43 milioni di imprese attraverso un sostegno monetario o in natura, la formazione di 4 milioni di persone e il sostegno fornito a 4 115 196 giovani di età compresa tra 15 e 29 anni;

275. ricorda che il 15 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Ungheria sulla base della valutazione positiva della Commissione; ricorda che al PNRR sono stati aggiunti 27 «super traguardi» con misure correttive, di audit e di controllo; osserva che il 7 dicembre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione che approva il piano modificato per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria, compreso un capitolo dedicato a REPowerEU, che consente all'Ungheria di ricevere 0,9 miliardi di EUR di prefinanziamento dei fondi riservati al piano REPowerEU; deplora che il suddetto prefinanziamento non sia soggetto alla procedura in corso nell'ambito del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto;

276. osserva che il quadro di valutazione dell'RRF fornisce informazioni in tempo reale sugli esborsi e sui progressi compiuti dagli Stati membri, nonché dati, indicatori e analisi tematiche supplementari, e accoglie con favore il lancio della mappa interattiva dell'UE che mostra i progetti dell'RRF in base all'ubicazione geografica e fornisce informazioni sullo stato di avanzamento; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che la Corte abbia concluso che la performance presentata manca di trasparenza per quanto riguarda l'inclusione delle stime e che le informazioni aggregate non sono comparabili, nonché che le informazioni presentate nel quadro di valutazione dell'RRF in merito ai progressi compiuti nell'ambito dei sei pilastri sono fuorvianti, ad esempio se una misura è assegnata ad un'area di intervento primaria e ad un'area d'intervento secondaria appartenenti entrambe allo stesso pilastro, il contributo di detta misura a quel pilastro viene conteggiato due volte; sottolinea che la trasparenza sulle limitazioni riveste la massima importanza, poiché influisce sull'affidabilità (percepita) di tutte le informazioni presentate; invita la Commissione a porre immediatamente rimedio alle carenze individuate e a informare in modo proattivo in merito ai limiti dei dati presentati sul quadro di valutazione dell'RRF;

277. osserva che molti progetti puramente nazionali sono elencati come progetti transfrontalieri non appena presentano elementi di risparmio energetico o di riduzione dell'energia; critica la sovrastima del numero pubblicato di progetti transfrontalieri, in quanto fuorviante;

278. osserva che la Corte ha constatato che, per quanto riguarda la rendicontazione sugli indicatori comuni, la qualità e le sottostanti metodologie non sono controllate da nessuna delle autorità di audit degli Stati membri visitati; esprime stupore per il fatto che in uno Stato membro, per le spese della rubrica 3 del QFP, non esistesse l'impianto di alberi indicato quando la Corte ha effettuato un controllo in loco; osserva che la Commissione non richiede prove a sostegno o spiegazioni sui dati comunicati, tranne nei casi in cui siano comunicate stime; osserva che la Corte ritiene che questo comporti un rischio per l'affidabilità e la comparabilità dei dati tra gli Stati membri; conclude che l'affidabilità dei dati in assenza di audit potrebbe incidere in misura maggiore sulle informazioni sul rendimento comunicate in base a indicatori comuni rispetto alle informazioni basate su traguardi e obiettivi; ritiene che ciò, dati i problemi individuati dalla Corte nei traguardi e negli obiettivi, costituisca una situazione preoccupante e invita la Commissione a migliorare la sua garanzia in merito alla comunicazione di indicatori comuni; prende atto delle pratiche divergenti tra le autorità di audit riguardo alla tempistica dei controlli sul conseguimento di traguardi e riforme; ritiene che tali controlli dovrebbero essere meglio armonizzati e dovrebbero includere un controllo obbligatorio dell'affidabilità e dell'accuratezza dei dati relativi ai traguardi e agli obiettivi prima che tali traguardi e obiettivi siano inclusi in una richiesta di pagamento; sottolinea i rischi di un approccio che si avvale principalmente di controlli ex post e invita gli Stati membri a evitare tali pratiche;

Trasparenza

279. osserva che la Mediatrice riconosce che sono stati compiuti progressi nella trasparenza proattiva, in particolare attraverso il quadro di valutazione dell'RRF e la pubblicazione dei 100 maggiori destinatari; prende atto tuttavia dei punti di miglioramento indicati dalla Mediatrice e sostiene le sue raccomandazioni per garantire una maggiore trasparenza e responsabilità in relazione all'RRF;

280. osserva che, a seguito di un'esplicita richiesta del Parlamento, il regolamento RRF modificato prevede che gli Stati membri pubblichino informazioni sui 100 destinatari finali che ricevono l'importo più elevato di finanziamento nell'ambito dell'RRF; deplora la pubblicazione tardiva degli elenchi da parte degli Stati membri e osserva che tutti gli Stati membri hanno pubblicato l'elenco richiesto sul quadro di valutazione dell'RRF entro dicembre 2023; osserva una grande varietà nell'entità dei pagamenti sia tra gli Stati membri sia all'interno di ciascun paese, il che si spiega con la natura eterogenea dei PNRR; esprime preoccupazione per l'interpretazione data dalla Commissione del concetto di «destinatario finale» nell'ambito dell'RRF, poiché spesso sono elencati solo a livello ministeriale, e per il fatto che le descrizioni sono estremamente vaghe, mentre sono disponibili numerosi esempi in quasi tutti gli elenchi forniti dagli Stati membri; ribadisce la sua richiesta che l'elenco dei 100 maggiori destinatari finali fornisca la persona fisica di fatto o un'entità che è l'ultimo anello di una catena di trasferimenti di denaro; esprime preoccupazione per il fatto che, in caso contrario, sarà problematico misurare l'impatto e garantire ai cittadini la visibilità dei fondi dell'RRF;

281. ricorda che la trasparenza e la responsabilità nell'esecuzione del bilancio dell'Unione sono fondamentali e sottolinea, in tale contesto, la necessità di ulteriori sforzi da parte sia della Commissione che degli Stati membri; accoglie con favore le altre iniziative intraprese dalla Commissione per aumentare la trasparenza sull'attuazione dell'RRF; osserva che i documenti fondamentali che disciplinano l'attuazione, quali i PNRR, gli accordi operativi, le metodologie di valutazione e i documenti che supportano o contengono le decisioni fondamentali riguardanti l'attuazione degli Stati membri, sono disponibili al pubblico e facilmente accessibili;

282. esprime preoccupazione per le segnalazioni della Corte relative alle difficoltà di accesso ai dati dell'RRF per esercitare le sue funzioni; esorta la Commissione a garantire il pieno accesso della Corte alle pertinenti banche dati degli Stati membri e dell'Unione; esorta la Commissione a garantire che i dati contenuti nella banca dati FENIX siano aggiornati tempestivamente ai fini dell'audit e del controllo; sottolinea che i dati dovrebbero essere accurati e trasmessi in un formato standardizzato;

283. raccomanda, in sede di attuazione futura di strumenti basati sul rendimento, che i traguardi e gli obiettivi siano chiaramente definiti e collegati tempestivamente per evitare lacune in termini di responsabilità e che sia possibile misurare le realizzazioni e i risultati; raccomanda che gli strumenti basati sul rendimento creino un meccanismo di verifica chiaro e preciso fin dall'inizio; osserva che ciò è fondamentale nel contesto della trasparenza e della responsabilità nei confronti dei contribuenti dell'Unione;

284. è preoccupato per la trasparenza e la responsabilità nei confronti del pubblico; esorta la Commissione a comunicare con gli Stati membri in merito all'etichettatura appropriata dei progetti, compreso il riferimento al fatto che un progetto ha ricevuto fondi per la ripresa e la resilienza; si rammarica, a seguito della relazione annuale della Corte per il 2022, del fatto che, anche a livello di Commissione, non vi sia una supervisione chiara dei progetti specifici sostenuti dai fondi dell'RRF; sottolinea che il contribuente europeo ha il diritto di vedere quali sono i progetti sostenuti dai fondi dell'UE, dove si svolgono e qual è il loro valore aggiunto; invita la Commissione ad aumentare la visibilità per insistere su un'etichettatura chiara dei progetti, sotto forma di targhe per edifici fisici o ristrutturazioni, notifiche su siti web, annunci in occasione di conferenze o corsi di formazione, inserimento su documenti stampati;

Raccomandazioni

285. sostiene le raccomandazioni della Corte nella sua relazione annuale e nelle relative relazioni speciali e accoglie con favore il fatto che la Commissione ne accetti la maggior parte; invita la Commissione ad attuarle e a tenere informata l'autorità di discarico sui progressi dell'attuazione;

286. invita inoltre la Commissione a:

i) migliorare il monitoraggio ex post del continuo e soddisfacente conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, anche nel settore dello Stato di diritto, e applicare rigorosamente le disposizioni dell'RRF e gli orientamenti adottati per affrontare i casi concreti di annullamento ricorrendo a chiare misure finanziarie, tra cui la sospensione dei pagamenti e il recupero dei fondi in caso di annullamento di obiettivi e traguardi in conformità con il regolamento e le metodologie dell'RRF;

ii) lavorare in stretta collaborazione con l'autorità di discarico per individuare le diverse opzioni, e la relativa base giuridica, per affrontare l'annullamento dei traguardi dopo la fine del periodo di attuazione dell'RRF;

iii) continuare a migliorare la chiarezza delle misure e dei relativi traguardi e obiettivi, nonché garantire che rispettino completamente i principi orizzontali del regolamento, quando lo Stato membro presenta una revisione del PNRR;

iv) includere chiari meccanismi di verifica nelle disposizioni operative per i traguardi e gli obiettivi onde consentire una valutazione inequivocabile del loro adempimento e delinearne meglio lo scopo nei futuri strumenti basati sul rendimento, nonché tenere conto del meccanismo di verifica nell'analizzare il soddisfacente conseguimento dei traguardi e degli obiettivi per contribuire all'accuratezza delle misurazioni;

v) continuare a effettuare audit di sistema degli Stati membri per verificarne l'adeguatezza, nonché per ottenere garanzie ragionevoli sulla conformità alle norme dell'UE e nazionali, in particolare in materia di appalti pubblici, e collaborare strettamente con la Corte per trovare modi di dissipare le sue preoccupazioni in merito al divario in termini di garanzia;

vi) esaminare non solo l'adeguatezza della struttura, ma anche l'effettivo funzionamento dei sistemi di audit e di controllo degli Stati membri per i futuri strumenti basati sul rendimento;

vii) aiutare gli Stati membri ad attuare i progetti dell'RRF nei tempi previsti e a modificare la metodologia di classificazione dei progetti transfrontalieri, in modo da prendere in considerazione solo una vera e propria componente geografica transfrontaliera;

viii) sostenere ulteriormente gli Stati membri per aumentare la loro capacità amministrativa di gestire l'attuazione simultanea dei fondi e aiutarli a ridurre gli oneri amministrativi superflui, in particolare per le PMI, a semplificare le gare d'appalto e a fornire informazioni più mirate;

ix) prestare particolare attenzione e proseguire il dialogo in corso con gli Stati membri affinché le riforme e gli investimenti siano in linea con gli obiettivi del regolamento RRF in materia di clima e che rispettino appieno il principio «non arrecare un danno significativo»;

x) affrontare tempestivamente i ritardi segnalati fornendo, tra l'altro, assistenza tecnica agli Stati membri;

xi) continuare a collaborare con la Corte per armonizzare il più possibile l'interpretazione dei traguardi e degli obiettivi;

xii) migliorare la trasparenza e la presentazione del quadro di valutazione dell'RRF eliminando ogni possibilità di interpretazione errata delle cifre e misurare più accuratamente il contributo alla resilienza nell'ambito della valutazione ex post dell'RRF;

xiii) applicare in modo coerente e accurato le disposizioni relative ai «destinatari finali» del regolamento RRF e comunicare con gli Stati membri in merito alla corretta applicazione della definizione di «destinatari finali»;

xiv) concedere alla Corte, all'OLAF e all'EPPO l'accesso ai dati relativi all'RRF, compreso FENIX, nell'esercizio delle rispettive competenze;

xv) comunicare attivamente con gli Stati membri in merito alla responsabilità dell'EPPO per i casi penali nell'area dei fondi dell'RRF, dal momento che la corruzione o la frode nell'utilizzo dei fondi dell'RRF costituiscono un reato lesivo degli interessi finanziari dell'Unione europea;

xvi) comunicare più attivamente con gli Stati membri in materia di prevenzione delle frodi e incoraggiarli ad allineare le segnalazioni di frodi in modo digitale standardizzato e a utilizzare il sistema di gestione delle irregolarità;

xvii) riferire all'OLAF a livello aggregato in merito ai casi di sospetta frode, corruzione e conflitto di interessi individuati nei propri audit e dagli Stati membri, come indicato nelle dichiarazioni di gestione, e valutare le informazioni ricevute per offrire orientamenti agli Stati membri, se del caso;

xviii) affrontare l'interazione tra i fondi di coesione e l'RRF e, in particolare, i requisiti che possono facilitare l'utilizzo di un fondo piuttosto che dell'altro, nonché collaborare con gli Stati membri e guidarli a selezionare i fondi in base a ciò che è più adatto ed efficiente per il progetto in questione; effettuare attivamente controlli incrociati tra le banche dati per garantire che non si verifichino doppi finanziamenti;

xix) incoraggiare gli Stati membri a porre maggiormente l'accento sul coinvolgimento delle esigenze locali e regionali, chiedendo loro di collaborare più attivamente con le regioni locali in un approccio di co-governance;

xx) tenere a mente l'obiettivo della resilienza e della ripresa, in particolare per quanto riguarda i settori critici in caso di crisi, quali la sanità e i settori di qualità;

xxi) ricorrere alle raccomandazioni della Corte derivanti dal suo lavoro sull'RRF e all'esperienza acquisita nell'attuazione per la progettazione e l'attuazione di futuri strumenti dell'Unione basati sul rendimento, ove pertinente;

xxii) garantire un livello di precisione comparabile e proporzionato nella valutazione dei traguardi e degli obiettivi e continuare a garantire la parità di trattamento agli Stati membri nel valutare il conseguimento soddisfacente nei traguardi e negli obiettivi;

xxiii) pubblicare in modo più proattivo documenti e statistiche sul modo in cui gestisce le richieste di accesso ai documenti, in quanto tali informazioni contribuirebbero a valutare l'approccio proattivo delle istituzioni all'accesso ai documenti; chiede che una domanda di accesso a un documento sia trattata tempestivamente.